



## *Procura della Repubblica di Brindisi*

Al Presidente della Corte d'Appello di Lecce

OGGETTO: nuovo progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Brindisi.

Con riferimento a quanto in oggetto, ed in ossequio alle previsioni di cui all'art. 12/comma 10° della vigente circolare C.S.M. sull'organizzazione degli Uffici di Procura, trasmetto, per il prescritto parere del Consiglio Giudiziario, l'adottato progetto organizzativo di questo Ufficio, corredato anche delle osservazioni formulate dal collega Raffaele Casto e delle mie controdeduzioni.

Cordiali saluti.

Brindisi, 4 agosto 2025

*Il Procuratore della Repubblica Reggente*

*Antonio Negro*  






## *Procura della Repubblica di Brindisi*

Al Presidente della Corte d'Appello di Lecce

OGGETTO: nuovo progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Brindisi.

Con riferimento a quanto in oggetto, ed in ossequio alle previsioni di cui all'art. 12/comma 10° della vigente circolare C.S.M. sull'organizzazione degli Uffici di Procura, trasmetto, per il prescritto parere del Consiglio Giudiziario, l'adottato progetto organizzativo di questo Ufficio, corredato anche delle osservazioni formulate dal collega Raffaele Casto e delle mie controdeduzioni.

Cordiali saluti.

Brindisi, 4 agosto 2025

*Il Procuratore della Repubblica Reggente*

*Antonio Negro*





# *Procura della Repubblica di Brindisi*

**PROGETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI  
-ANNI 2026/2029-**



## **INDICE**

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO</b>                                         | <b>pagina 1</b>      |
| Analisi del contesto esterno ed interno                                        | pagina 4             |
| Obbiettivi indicati nel progetto organizzativo precedente                      | pagina 7             |
| La demolizione dei manufatti abusivi                                           | pagina 10            |
| Riduzione delle spese                                                          | pagina 10            |
| Implementazione del sito web e altre buone prassi informatiche                 | pagina 10            |
| Spese relative a beni giacenti in onerosa custodia                             | pagina 11            |
| <br><b>II. STRUTTURA DELL'UFFICIO</b>                                          | <br><b>pagina 11</b> |
| Il Procuratore della Repubblica                                                | pagina 11            |
| Il Procuratore Aggiunto                                                        | pagina 13            |
| Funzioni vicarie                                                               | pagina 13            |
| Le unità organizzative e articolazioni interne dell'Ufficio                    | pagina 13            |
| Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro                                    | pagina 15            |
| Interpello e procedura                                                         | pagina 15            |
| Criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione   | pagina 16            |
| Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento e di collaborazione | pagina 16            |
| Magistrati titolare di incarichi di coordinamento o collaborazione             | pagina 17            |
| I V.P.O.                                                                       | pagina 17            |
| <br><b>III. ASSEGNAZIONI DEI PROCEDIMENTI</b>                                  | <br><b>pagina 20</b> |
| L'iscrizione dei procedimenti                                                  | pagina 20            |
| Modalità di iscrizione delle notizie di reato                                  | pagina 21            |
| Iscrizione ed assegnazione dei procedimenti civili                             | pagina 22            |
| L'iscrizione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato                 | pagina 23            |
| Criteri di assegnazione e di co-assegnazione dei procedimenti                  | pagina 23            |

|                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>La revoca dell'assegnazione</b>                                                       | <b>pagina 24</b>     |
| <b>Assegnazione di singoli atti</b>                                                      | <b>pagina 25</b>     |
| <b>Definizione dei procedimenti iscritti a mod. 45</b>                                   | <b>pagina 25</b>     |
| <b>L'Ufficio Definizione Affari Semplici</b>                                             | <b>pagina 26</b>     |
| <b>Conservazione dei provvedimenti di auto-assegnazione e di co-assegnazione</b>         | <b>pagina 26</b>     |
| <br><b>IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>                                                | <br><b>pagina 27</b> |
| <b>Obiettivi</b>                                                                         | <b>pagina 27</b>     |
| <b>L'uniforme esercizio dell'azione penale</b>                                           | <b>pagina 27</b>     |
| <b>Il rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati</b>                     | <b>pagina 27</b>     |
| <b>La valorizzazione di ciascun magistrato</b>                                           | <b>pagina 27</b>     |
| <b>Il contenimento delle pendenze</b>                                                    | <b>pagina 28</b>     |
| <b>Celere definizione dei procedimenti</b>                                               | <b>pagina 28</b>     |
| <b>Rispetto dei criteri di priorità</b>                                                  | <b>pagina 28</b>     |
| <b>Continuità dell'azione del magistrato nel medesimo procedimento e processo</b>        | <b>pagina 28</b>     |
| <b>Tutela della segretezza delle indagini</b>                                            | <b>pagina 28</b>     |
| <b>Il contenimento delle spese</b>                                                       | <b>pagina 28</b>     |
| <b>Implementazioni del sito web della Procura e dei sistemi informatici ministeriali</b> | <b>pagina 29</b>     |
| <b>Obbiettivo programmatico prioritario</b>                                              | <b>pagina 29</b>     |
| <b>Obbiettivi programmatici della repressione criminale</b>                              | <b>pagina 29</b>     |
| <b>Il rispetto dei criteri di economicità</b>                                            | <b>pagina 29</b>     |
| <b>Turno esterno di reperibilità</b>                                                     | <b>pagina 30</b>     |
| <b>Il controllo sulla tempestiva definizione dei procedimenti</b>                        | <b>pagina 31</b>     |
| <b>Funzionamento dell'unità organizzativa dedicata all'attività di intercettazione</b>   | <b>pagina 32</b>     |
| <b>Misure cautelari e provvedimenti di sequestro e tenuta dei fascicoli</b>              | <b>pagina 33</b>     |
| <b>Impugnazioni</b>                                                                      | <b>pagina 34</b>     |

|                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Assensi e visti</b>                                                                | <b>pagina 35</b> |
| <b>Obblighi di informazione</b>                                                       | <b>pagina 37</b> |
| <b>Attività relative alle udienze</b>                                                 | <b>pagina 38</b> |
| <b>Obbligo di reperibilità e presenza in ufficio</b>                                  | <b>pagina 39</b> |
| <b>Termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio</b>           | <b>pagina 39</b> |
| <b>V. CRITERI DI PRIORITÀ NELLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI</b>                      | <b>pagina 39</b> |
| <b>Celere definizione dei procedimenti mediante provvedimenti organizzativi</b>       | <b>pagina 40</b> |
| <b>VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO</b>                                                      | <b>pagina 40</b> |
| <b>Rapporti con la Sezione di polizia giudiziaria</b>                                 | <b>pagina 40</b> |
| <b>Rapporti con le altre istituzioni pubbliche, con la P.G. ed il personale</b>       | <b>pagina 41</b> |
| <b>Rapporti con gli organi di informazione</b>                                        | <b>pagina 41</b> |
| <b>Sicurezza sui luoghi di lavoro</b>                                                 | <b>pagina 41</b> |
| <b>Correttezza nei rapporti interni ed esterni</b>                                    | <b>pagina 41</b> |
| <b>Interlocuzione con la Procura per i Minorenni</b>                                  | <b>pagina 41</b> |
| <b>Interlocuzioni con il Presidente del Tribunale e l'Avvocatura</b>                  | <b>pagina 43</b> |
| <b>VII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI</b>                                           | <b>pagina 44</b> |
| <b>Esoneri</b>                                                                        | <b>pagina 44</b> |
| <b>Esoneri in casi particolari</b>                                                    | <b>pagina 44</b> |
| <b>VIII. BENESSERE E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ</b>                                   | <b>pagina 45</b> |
| <b>Ferie dei magistrati</b>                                                           | <b>pagina 45</b> |
| <b>I RISULTATI DELL'INTERLOCUZIONE SVOLTA</b>                                         | <b>pagina 45</b> |
| <b>ALLEGATI:</b>                                                                      |                  |
| <b>i dati statistici relativi ai carichi di lavoro ed ai flussi dei procedimenti;</b> |                  |
| <b>il documento per l'informatica;</b>                                                |                  |

**le direttive circa il rilascio ai giornalisti di copia degli atti processuali;**  
**il verbale della riunione del 5 novembre 2024, tenutasi presso il Tribunale di Brindisi;**  
**i verbali delle assemblee di cui all'art. 12/comma 7 della circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura (del 19 novembre 2024 e del 18 luglio 2025);**  
**le proposte ed i suggerimenti dei magistrati dell'ufficio di cui si è tenuto conto nell'elaborazione del progetto organizzativo;**  
**le osservazioni formulate dal collega Raffale Casto e le relative controdeduzioni.**



# *Procura della Repubblica di Brindisi*

## **PROGETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI -ANNI 2026/2029-**

### **Il Procuratore della Repubblica;**

visto l'art. 1, commi 6° e 7°, del D. L.vo 20.2.2006 nr. 106;

vista la circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura approvata con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 10 luglio 2024 (come modificata con delibera del C.S.M. 11 ottobre 2024);

visti i verbali delle riunioni e delle assemblee generali dell'Ufficio di cui all'art. 12 della citata circolare, nonché il documento finale redatto dalla costituita commissione composta da un magistrato per ognuno dei gruppi di lavoro di cui è dotata questa Procura, contenenti alcune proposte organizzative (cfr. l'allegato documento suddetto del 7 maggio 2025);

tenuto conto delle previste interlocuzioni, svolte nei termini di cui alla menzionata circolare, con il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce ed il Presidente del Tribunale di Brindisi;

### **ADOPTA**

il seguente progetto organizzativo.

### **I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO**

**Risorse umane e materiali dell'Ufficio. Pianta organica dei magistrati, pianta organica dei V.P.O., del personale amministrativo, del personale addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria.** Sono previsti nella **pianta organica dei magistrati** presso la Procura della Repubblica di Brindisi, oltre al Procuratore della Repubblica, un Procuratore Aggiunto della Repubblica e dodici Sostituti Procuratori. Sono attualmente in servizio, oltre al Procuratore Aggiunto, undici Sostituti Procuratori (destinati a tre diversi gruppi di lavoro come di seguito illustrato).

**I Vice Procuratori Onorari previsti in pianta organica** sono 14, tutti confermati ex artt. 29 e ss. del D. L.vo n. 116/2017 e non vi sono, allo stato, vacanze. I V.P.O. sono assegnati alle attività indicate nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore e di seguito descritte.

**Il personale amministrativo** previsto in pianta organica ammonta a nr. 55 unità e risultano presenti in servizio nr. 45 unità. La situazione complessiva è la seguente:

- l'unico posto di dirigente amministrativo è vacante da oltre otto anni;
- è in servizio l'unico direttore amministrativo;
- sono in servizio dieci funzionari giudiziari su un organico di dieci;
- sono in servizio nove cancellieri su un organico di nove;
- sono in servizio sei assistenti giudiziari su un organico di sette;
- sono in servizio quindici operatori giudiziari su un organico di quindici;
- sono in servizio tre conducenti di automezzi su un organico di sei;
- è in servizio un solo ausiliario su un organico di sei.

**Il personale amministrativo è organizzato in due aree**, una per le incombenze di natura giudiziaria, che comprende anche le segreterie dei Sostituti, del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto, ed una amministrativa che si occupa dei servizi amministrativi.

Nella prima area gli uffici sono organizzati come di seguito:

- 1) la segreteria del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto, che comprende anche l'Ufficio Affari Civili e Concorsi, i procedimenti di competenza del giudice di Pace, l'ufficio Esecuzione Penale e Misure di Prevenzione;
- 2) l'ufficio del Registro Generale che comprende anche l'Ufficio Dibattimento, l'ufficio Pre-Dibattimento, l'Ufficio Demolizioni e Gestione Beni in Sequestro (che comprende l'ufficio FUG), l'Ufficio TIAP e l'Ufficio Corpi di Reato;
- 3) le segreterie dei Sostituti Procuratori, a ciascuna delle quali è assegnato un assistente (o un funzionario) ovvero un cancelliere;
- 4) l'Ufficio Definizione Affari Semplici;
- 5) l'Ufficio Intercettazioni.

Nell'area amministrativo-contabile sono le seguenti sezioni:

- 1) segreteria della dirigenza amministrativa e del personale (attualmente in assenza del dirigente amministrativo accorpato alla Segreteria del Procuratore e del Procuratore Aggiunto);
- 2) ufficio unico dei certificati del casellario e dei carichi pendenti, che comprende anche la sezione 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>;
- 3) ufficio spese di giustizia e funzionamento;
- 4) ufficio beni patrimoniali e contratti;
- 5) archivio.

Persiste, dunque, la mancanza del dirigente amministrativo, che genera difficoltà gestionali data la dimensione dell'ufficio. Deve, altresì, essere evidenziata l'inadeguatezza della previsione di un solo direttore amministrativo in pianta organica e che numerosi dipendenti beneficiano dei permessi previsti dalla legge 104/92. Infine, la limitata assegnazione di assistenti giudiziari ed operatori determina difficoltà nell'assicurare l'assistenza a tutti i magistrati e nella gestione dei servizi di supporto, per cui si è dovuto ricorrere alla centralizzazione dei servizi, sguarnendo le segreterie. La mancata assunzione di parte del personale in sostituzione di quello andato in pensione negli ultimi cinque anni determina criticità gestionali in settori rilevanti, come il predibattimento, la tempestiva compilazione del foglio notizie, la tempestività delle annotazioni da effettuare per la funzionalità del FUG.

**La Sezione di Polizia Giudiziaria** è composta da 29 unità, suddivise nelle seguenti aliquote:

- Polizia di Stato, composta da undici unità;
- Carabinieri, composta da quattordici unità (di cui due in soprannumero fino a loro cessazione);
- Guardia di Finanza, composta da sei unità.

Inoltre, sono state costituite le seguenti *aliquote* della:

- Capitaneria di Porto, composta da due unità;
- Polizia Locale, composta da dieci unità di personale delle Polizie Locali del Circondario, ciascuno applicato presso questo Ufficio per due giorni alla settimana.

**Le risorse tecnologiche e finanziarie. L'accesso alle banche dati.**

I registri ufficiali informatizzati e gli applicativi utilizzati dall'ufficio della Procura della Repubblica di Brindisi per la corretta organizzazione e l'efficace funzionamento dei servizi sono, allo stato, i seguenti:

- posta elettronica interna;
- MEPA per gli acquisti in rete sul mercato elettronico;
- SIEP (registro esecuzione penale collegato con ufficio sorveglianza);
- SITMP (servizio e registro misure di prevenzione);
- SIC (servizio del Casellario Giudiziale);
- Siris (servizio dei carichi pendenti);

- SIAMM (servizio e registri spese di giustizia, gestione automezzi), fino alla sua prossima cessazione;
- S.I.C.P. (registri generali e registro mod. 42 - beni sequestrati ed affidati in giudiziale custodia a terzi, ed applicativi collegati);
- S.N.T. (servizio notifiche telematiche);
- CERPA (rilascio massivo alle P.A. dei certificati penali);
- GIUDICINET (Pagamento competenze magistrati onorari);
- SCRIPT@ per il Protocollo Informatico e conseguente registrazione ed acquisizione dei documenti cartacei in entrata, in uscita e interni, mediante digitalizzazione, classificazione e loro archiviazione. La regolare tenuta e conservazione dei documenti informatici consente di rendere rintracciabili e consultabili con immediatezza i documenti registrati, con riduzione sensibile dei tempi di ricerca e visione immediata dei documenti conservati con modalità informatiche;
- GE.CO per la gestione dei beni in dotazione all'ufficio che è regolarmente in uso, anche se come servizio promiscuo con altri servizi, tenuto conto del carico di lavoro.
- SICOGE per il ricevimento, accettazione e pagamento di tutte le fatture elettroniche relative alle spese di giustizia e di funzionamento;
- WEBSTAT, applicativo relativo alle statistiche dell'ufficio tra cui le assenze mensili (legge Brunetta);
- DETRAZIONINET (comunicazioni *on line* al Tesoro per detrazioni per assenze malattia);
- SCIOPNET (comunicazioni *on line* delle detrazioni per scioperi);
- SIGEG (per le comunicazioni relative ai contratti, appalti e programmazioni dei lavori da effettuare);
- GEDAP (comunicazione *on line* dei permessi sindacali);
- SINTESI (comunicazione della variazione della posizione lavorativa dei dipendenti, tra cui il pensionamento);
- PERLA PA (comunicazione annuale *ex lege* 104/92);
- TIAPP per la gestione dell'archivio delle intercettazioni e della digitalizzazione degli atti dei procedimenti penali;
- NDR per la gestione delle notizie di reato;
- PDP (portale difensori);
- SICID (visti e pareri in materia civile);
- SUP (portale dei dipendenti);
- TIME Management (per la gestione delle presenze del personale);
- APP (nei limiti stabiliti dal Ministero con suoi D.M.).

La Procura della Repubblica di Brindisi gestisce oltre i vari capitoli dei beni mobili, anche i seguenti capitoli per l'acquisto del materiale di facile consumo:

1. 1451.21, al quale vanno imputate le spese relative all'acquisto di carta per fotoriproduttori e stampanti;
2. 1451.22, al quale vanno imputate le spese relative all'acquisto del materiale di cancelleria e di altro materiale di facile consumo;
3. 1451.14, al quale vanno imputate le spese relative all'acquisto di toner e drum per stampanti e foto-riproduttori di proprietà, nonché quelle relative all'acquisto di materiale igienico-sanitario;
4. 1451.20, al quale vanno imputate le spese sostenute per l'acquisto del carburante per autotrazione, nonché per la manutenzione ordinaria, gli oneri di revisione e la tassa di possesso;
5. 1550.1, al quale vanno imputate le spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari non più di competenza dei comuni ai sensi della L. 190/2014.

Gli acquisti di materiale di cancelleria e facile consumo sono stati effettuati sia mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con l'aggiudicazione della fornitura al fornitore offerente il prezzo più basso, sia mediante ordine diretto di acquisto. Per quanto riguarda

i foto-riproduttori l'Amministrazione Centrale ha stipulato appositi contratti di noleggio che prevedono la manutenzione e la fornitura di tutti i materiali di consumo ad eccezione della carta. Il carburante è sempre acquistato sul Mercato Elettronico, ma aderendo alle relative convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., mentre per quanto riguarda la manutenzione delle autovetture di servizio, la fornitura è stata affidata a ditte locali sulla scorta di preventivo lavori.

Gli importi complessivamente assegnati, quasi interamente esauriti, sono stati appena sufficienti a soddisfare le esigenze dell'Ufficio.

Riguardo ai beni giacenti in onerosa custodia viene costantemente operata la verifica circa la necessità del permanere del vincolo cautelare a fine probatorio, e sarà portata a compimento l'attività già in atto per la verifica straordinaria dei beni giacenti in onerosa custodia, sia con riferimento a fascicoli pendenti sia a quelli eventualmente definiti.

Ancora, con riferimento alle restanti spese, negli ultimi due anni il capitolo 1360 ha presentato un andamento crescente, probabilmente dovuto, per l'attività di intercettazione, stante l'accertata diminuzione del numero dei c.d. bersagli, all'entrata in vigore del tariffario unico nazionale, che ha fatto lievitare di molto i costi rispetto a quelli praticati in precedenza da questo Ufficio grazie agli esiti di una espletata gara tra gli operatori del settore. Invece, per quanto alle spese per consulenze tecniche e custodi giudiziari, l'aumento della spesa è dovuto in parte all'eliminazione di parte dell'arretrato e in parte all'aumento dei costi delle prestazioni.

Per quanto concerne l'accesso alle banche dati, sono state dettate con separati provvedimenti le regole per l'accesso all'archivio dei rapporti finanziari, istituito come sezione dell'Anagrafe Tributaria, allo scopo di agevolare gli accertamenti patrimoniali da parte dei magistrati addetti all'ufficio nell'ambito delle indagini penali, delle misure di prevenzione e delle procedure di confisca allargata, abilitando alle interrogazioni con le prescritte credenziali d'accesso gli utenti di secondo livello (Procuratore della Repubblica e Procuratore Aggiunto), con compiti di autorizzazione, e gli utenti di primo livello (incaricati dell'accesso), nonché dettando una disciplina di dettaglio allo scopo di tracciare ogni accesso nel sistema informatico. Ancora, venivano comunicati alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia i nominativi da abilitare per la consultazione on line della banca dati del Registro delle Imprese (Telemaco).

### **Analisi del contesto esterno ed interno.**

Quanto alla realtà criminale della provincia di Brindisi, permane inalterato il monopolio sui traffici illeciti da parte del sodalizio mafioso denominato Sacra Corona Unita, che denota allarmanti segnali di ripresa, e che è particolarmente attivo nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti e delle attività intimidatorie ed estorsive. L'acuirsi del menzionato fenomeno criminale è stato riconosciuto dal Ministero della Giustizia che, nel pubblicare i dati sull'IOC (indice criminalità organizzata) ai fini della riconsiderazione delle piante organiche dei magistrati, ha evidenziato come Brindisi abbia un valore pari a 52, superiore a quello della grande maggioranza delle città italiane.

Nel settore del narco-traffico, particolarmente intensi sono risultati i traffici di cocaina, marijuana e hashish, che vedono sempre più coinvolte organizzazioni criminali albanesi che operano in stretto contatto con quelle salentine.

L'azione di contrasto è stata affidata primariamente alla Guardia di Finanza, posto che si tratta generalmente di traffici transfrontalieri che avvengono via mare, ed è stata sovente coronata da successo, grazie anche al supporto del dispositivo aereo-navale che fa capo al ROAN di Bari, stabilmente operativo sulle coste brindisine, essendo stato possibile grazie ad esso intercettare numerosi carichi e procedere al sequestro di ingenti quantitativi di droga.

Vanno altresì rimarcati i lusinghieri risultati conseguiti nel contrasto del crimine organizzato, anche grazie alla costante collaborazione investigativa intercorsa tra Procura della Repubblica di Brindisi e Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, operata mediante reiterate applicazioni a quest'ultima di magistrati della Procura di Brindisi e mediante riunioni di coordinamento.

Quanto alle altre tipologie criminali, si riconferma un elevato tasso di furti -specie in appartamento e di autoveicoli- e di rapine, che costituiscono la parte assolutamente preminente tra i reati predatori, anche se entrambe dette tipologie di reato sono in evidente riduzione rispetto agli anni

precedenti. Preoccupante, invece, è l'impennata registratasi nell'ultimo periodo dei reati di tipo estorsivo, in gran parte collegati al furto di autovetture e al conseguente c.d. "cavallo di ritorno". Non meno preoccupante è il ripetersi di episodi di violenza, tramutatisi in atti di tentato omicidio o di lesioni personali aggravate, che per la pretestuosità delle singole azioni e per le modalità di esecuzione, lascia presagire un tentativo di frange giovanili del crimine organizzato di affermare la propria supremazia sul territorio.

Si è reso necessario adottare un protocollo investigativo in materia di incendio di autoveicoli, per fare fronte alla particolare diffusività del fenomeno, che tuttavia non accenna a ridursi.

Anche nel periodo di riferimento si registrano poche denunce per il reato di usura, ed il fenomeno, come per gli anni passati, deve ritenersi ampiamente sottostimato.

Fenomeno tuttora presente è quello dello sfruttamento di lavoratori stranieri, specie in agricoltura, cui si sta facendo fronte mediante una sempre maggiore specializzazione delle forze di polizia interessate, in particolare l'Arma dei Carabinieri che ha costituito all'interno del Comando Provinciale di Brindisi un nucleo specializzato in materia.

La presenza sul territorio di industrie potenzialmente inquinanti richiede un attento monitoraggio del fenomeno, anche sulla base di accordi di collaborazione con l'ARPA di Bari.

Anche nel periodo di riferimento si è mantenuto elevato il numero dei reati di competenza del gruppo specializzato di lavoro in materia di fasce deboli, specie per quanto riguarda i reati di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori.

Stabile è il numero dei reati di criminalità economica, in particolare quelli di natura tributaria. Non elevato, ma comunque significativo, il numero dei reati di bancarotta.

Riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione non risultano dati allarmanti attesa, tuttavia, la loro difficile emersione.

A compendio di quanto sopra, corre l'obbligo di segnalare i risultati positivi conseguiti nel contrasto della attività criminali e nell'azione giudiziaria, come emerge in particolare, oltre che dai dati statistici riportati:

- dai dati pubblicati dal Ministero della Giustizia, che evidenzia come il *trend* delle pendenze nel distretto di Lecce risulti positivo, registrandosi in particolare a Brindisi una riduzione del 46% dei procedimenti penali pendenti, con conseguente significativa riduzione del *disposition time* penale (-56%), benché il numero di procedimenti penali iscritti per magistrato sia nettamente superiore alla media nazionale;
- dai dati sulla qualità della vita pubblicati sul quotidiano Sole 24 Ore, da cui si evince che nell'ultimo anno la Provincia di Brindisi ha recuperato numerose posizioni alla voce Sicurezza e Giustizia.

### **Misure cautelari personali e reali.**

Nel corso del trascorso quadriennio sono state richieste le seguenti misure:

- nell'anno 2021 nr. 301 misure personali e nr. 410 misure reali;
- nell'anno 2022 nr. 228 misure personali e nr. 265 misure reali;
- nell'anno 2023 nr. 245 misure personali e nr. 282 misure reali;
- nell'anno 2024 nr. 317 misure personali e nr. 212 misure reali.

### **Procedimenti iscritti e definiti.**

- Anno 2021 procedimenti iscritti:

nr. 6053 a mod. 21;  
nr. 7408 a mod. 44;  
nr. 3951 a mod. 45;  
nr. 825 a mod. 21/bis.

- Anno 2021 procedimenti definiti:

nr. 6074 a mod. 21;  
nr. 7713 a mod. 44;  
nr. 4062 a mod. 45;

nr. 630 a mod. 21/bis.

➤ L'indice di ricambio (calcolato nel raffronto tra iscritti e definiti) è pari al:  
100,35% per quelli iscritti a mod. 21;  
104,12% per quelli iscritti a mod. 44;  
102,81% per quelli iscritti a mod. 45;  
76,36% per quelli iscritti a mod. 21/bis.

➤ Anno 2022 procedimenti iscritti:  
nr. 5407 a mod. 21;  
nr. 5402 a mod. 44;  
nr. 3017 a mod. 45;  
nr. 1016 a mod. 21/bis.

➤ Anno 2022 procedimenti definiti:  
nr. 5566 a mod. 21;  
nr. 5426 a mod. 44;  
nr. 3392 a mod. 45;  
nr. 1164 a mod. 21/bis.

➤ L'indice di ricambio (calcolato nel raffronto tra iscritti e definiti) è pari al:  
102,94% per quelli iscritti a mod. 21;  
100,44% per quelli iscritti a mod. 44;  
112,43% per quelli iscritti a mod. 45;  
114,57% per quelli iscritti a mod. 21/bis.

➤ Anno 2023 procedimenti iscritti:  
nr. 6162 a mod. 21;  
nr. 6707 a mod. 44;  
nr. 1874 a mod. 45;  
nr. 677 a mod. 21/bis.

➤ Anno 2023 procedimenti definiti:  
nr. 6362 a mod. 21;  
nr. 6624 a mod. 44;  
nr. 2113 a mod. 45;  
nr. 549 a mod. 21/bis.

➤ L'indice di ricambio (calcolato nel raffronto tra iscritti e definiti) è pari al:  
103,25% per quelli iscritti a mod. 21;  
98,76% per quelli iscritti a mod. 44;  
112,75% per quelli iscritti a mod. 45;  
81,09% per quelli iscritti a mod. 21/bis.

➤ Anno 2024 procedimenti iscritti:  
nr. 5264 a mod. 21;  
nr. 4678 a mod. 44;  
nr. 1581 a mod. 45;  
nr. 584 a mod. 21/bis.

➤ Anno 2024 procedimenti definiti:  
nr. 5640 a mod. 21;  
nr. 4781 a mod. 44;  
nr. 1480 a mod. 45;  
nr. 635 a mod. 21/bis.

➤ L'indice di ricambio (calcolato nel raffronto tra iscritti e definiti) è pari al:  
107,14% per quelli iscritti a mod. 21;  
102,20% per quelli iscritti a mod. 44;

93,61% per quelli iscritti a mod. 45;  
108,73% per quelli iscritti a mod. 21/bis.

Procedimenti pendenti al 31 dicembre 2024:

- 3415 a mod. 21;
- 1089 a mod. 44;
- 529 a mod. 45;
- 473 a mod. 21/bis.

Pertanto, si evince alla stregua di quanto sopra che l'ufficio è sempre stato in grado di definire, nel quadriennio di riferimento, un numero di procedimenti superiore alle sopravvenienze, e che il numero delle giacenze alla fine del periodo considerato sia assolutamente contenuto, a riprova dell'efficacia del modello gestionale.

Inoltre, anche per quanto concerne la composizione numerica dei ruoli dei singoli magistrati, attualmente in servizio nell'Ufficio, la situazione è assolutamente equilibrata, come risulta dal dato relativo all'iscrizione dei procedimenti nel mod. 21 (maggiormente significativo) alla data del primo gennaio 2025:

dott. Carluccio nr. 558;  
dott. Casto nr. 496;  
dott. Gallone nr. 562;  
dott.ssa Nuzzo nr. 355;  
dott. De Nozza nr. 449;  
dott. Manca nr. 454;  
dott. Marino nr. 548;  
dott. Miceli nr. 461;  
dott. Montinaro nr. 561;  
dott. Negro nr. 134;  
dott.ssa Orlando nr. 550;  
dott.ssa Palumbo nr. 494.

Appare, quindi, evidente, alla stregua di quanto sopra, come il modello organizzativo vigente abbia consentito un'equa distribuzione degli affari e generalmente consentito di evitare l'aggravio dei singoli ruoli, tenendo conto degli *esoneri* previsti (più avanti indicati) per taluni dei magistrati sopra citati.

Infine, la distribuzione dei procedimenti estratta dal registro assegnazioni per l'anno 2024 è la seguente:

1. area comune nr. 3267 mod. 21, 2575 mod. 44 e 1321 mod. 45;
2. UDAS nr. 851 mod. 21, 1929 mod. 44 e 4 mod. 45;
3. primo gruppo di lavoro nr. 279 mod. 21, 110 mod. 44 e 104 mod. 45;
4. secondo gruppo di lavoro nr. 181 mod. 21, 21 mod. 44 e 62 mod. 45;
5. terzo gruppo di lavoro nr. 685 mod. 21, 53 mod. 44 e 90 mod. 45.

#### **Obbiettivi indicati nel progetto organizzativo precedente.**

**1. l'uniforme esercizio dell'azione penale**, mediante la "convocazione di riunioni periodiche dei magistrati togati e dei vice procuratori onorari finalizzate all'individuazione di criteri omogenei cui attenersi nella gestione dei fascicoli, con particolare riferimento alle ipotesi in cui prestare il consenso per l'applicazione della pena su richiesta di parte, in cui procedere con decreto penale di condanna, in cui richiedere l'archiviazione"; nonché mediante "l'elaborazione di protocolli condivisi con la polizia giudiziaria allo scopo di rendere omogenee le tecniche di indagine in materie connotate da caratteristiche e problematiche comuni (bancarotta, usura, estorsione, atti persecutori, reati tributari, abuso d'ufficio, infortuni sul lavoro, materia ambientale in primo luogo)."

**2. Il contenimento delle pendenze:** da realizzare mediante implementazione della collaborazione dei V.P.O. nella gestione dei fascicoli, nonché dell'ufficio l'UDAS per la definizione di procedimenti di minore rilievo investigativo, e mediante adozione di criteri di assegnazione automatica dei procedimenti volti ad assicurare l'uguaglianza dei carichi di lavoro, in modo da evitare situazioni di sperequazione che possano determinare l'incremento delle pendenze in singoli ruoli.

**2. La demolizione di manufatti abusivi** a seguito di sentenza penale di condanna, mediante apposite convenzioni con gli organismi imprenditoriali interessati, gli organismi comunali e regionali ed il Genio Militare.

**4. La riduzione delle spese:** da realizzare mediante contenimento di quelle per consulenze tecniche, di quelle per intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, di quelle per trasferte degli ufficiali di polizia giudiziaria, di quelle per beni in onerosa custodia; nella specifica materia dei reati di bancarotta e di usura, mediante adozioni di protocolli investigativi con la polizia giudiziaria, anche allo scopo di limitare il ricorso all'espletamento di consulenze tecniche.

**5. L'implementazione del sito web della Procura della Repubblica di Brindisi,** in modo da fornire informazioni aggiornate all'utenza.

**6. L'implementazione dei sistemi informatici,** tramite APP e N.d.R. in modo da avviare il processo di digitalizzazione del fascicolo, a cominciare dalla trasmissione telematica delle informative di reato e dei seguiti, nonché della documentazione allegata, in formato PDF, anche nei casi di arresto o fermo di indiziato di delitto, in modo da agevolare l'attività del magistrato di turno esterno.

Ebbene, in attuazione delle menzionate previsioni programmatiche sono state adottate le seguenti iniziative.

**Uniforme e tempestivo esercizio dell'azione penale e la riduzione delle pendenze.** Per individuare i criteri volti ad assicurare l'uniforme esercizio dell'azione penale sono state indette numerose **riunioni dell'ufficio**, sia plenarie che dei gruppi di lavoro, nel corso delle quali sono state affrontate le più svariate tematiche di interesse sia organizzativo e gestionale che di tipo procedimentale ed investigativo, allo scopo prioritario di uniformare le prassi operative e pervenire a criteri interpretativi omogenei, nell'ottica di un modello gestionale condiviso. A titolo esemplificativo si evidenziano di seguito alcune tematiche trattate:

- le questioni scaturite dall'applicazione dei principi di cui alla recente sentenza delle Sezioni Unite Penali 2 gennaio 2020, n. 51, riguardante l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli ove sono state disposte;
- le questioni interpretative riguardanti la novella e poi l'abrogazione dell'art. 323 c.p.;
- la tempestività del deposito, nelle singole Segreterie, di tutti gli atti dei procedimenti, in particolare dei c.d. "seguiti" e dei provvedimenti di sequestro e/o perquisizione (a tale scopo è stato poi costituito apposito front-office con addetto personale di P.G. della Sezione);
- l'accorpamento di alcuni uffici in considerazione della diminuzione del personale addetto per sopravvenuti pensionamenti;
- la formazione del personale di P.G. destinato al contrasto dei reati contro la P.A. (a tale scopo si è prospettata ai vertici provinciali della P.G. la disponibilità da parte dei magistrati del primo gruppo a partecipare ad incontri formativi dedicati);
- meccanismi idonei a consentire ai P.M. già titolari delle indagini di seguire, se possibile, i singoli rilevanti processi per reati contro la P.A. anche nella fase dibattimentale.
- L'attuazione dei principi di efficienza, tempestività ed uniformità nell'esercizio dell'azione penale, posti come obiettivi fissati dal progetto organizzativo della Procura, sono stati raggiunti mediante:
- l'assicurazione di corsie preferenziali per la definizione dei procedimenti di maggiore rilevanza;
- la garanzia di assoluto automatismo nell'assegnazione dei procedimenti;
- la previsione di meccanismi di perequazione dei ruoli dei singoli magistrati;

- disposizioni in tema di criteri, modalità e scansione temporale per l'iscrizione dei fascicoli, nonché di criteri in materia di iscrizione ed assegnazione dei procedimenti caratterizzati da profili di urgenza;
- disposizioni relativi all'iscrizione a mod. 45 dei verbali di perquisizione negativa in materia di armi, di assegnazione dei procedimenti connessi o collegati, di imputazione dei beni in sequestro in ipotesi di stralcio del procedimento.

Sono state adottate e perfettamente eseguite direttive in materia di trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica, nonché in danno di minori, in attuazione delle linee guida adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, allo scopo di favorire un'azione sinergica e coordinata tra attività investigativa in senso stretto e l'azione delle varie figure operanti sul territorio nel settore della prevenzione della violenza, con conseguente adeguamento dell'organizzazione dell'ufficio quale prefigurata dal progetto organizzativo. Con detto provvedimento venivano tra l'altro integrate le competenze del gruppo specializzato di lavoro in materia di fasce deboli, mediante assegnazione allo stesso, oltre ai reati già previsti dal progetto organizzativo vigente, dei c.d. reati sentinella. Nelle direttive adottate sono stati:

- indicati i fondamentali principi interpretativi cui attendersi nella conduzione delle indagini e nella partecipazione al processo, quali ritraibili dalla normativa internazionale e dalle disposizioni codicistiche;
- stabiliti criteri di priorità ed urgenza nella trattazione dei procedimenti;
- impartite specifiche disposizioni allo scopo di assicurare che lo svolgimento delle indagini in materia fosse assegnata ad operatori di polizia giudiziaria dotati di apposita specializzazione in materia;
- indicato il modello investigativo cui attenersi nella conduzione dell'attività investigativa, sia nel corso del primo intervento che in occasione della ricezione delle notizie di reato, nonché infine nella conduzione delle indagini da parte della polizia giudiziaria e del P.M. titolare;
- dettate specifiche disposizioni volte ad assicurare la tempestività della trasmissione della comunicazione della notizia di reato e delle indagini svolte all'ufficio del P.M.;
- dettate specifiche disposizioni atte a regolare le modalità di effettuazione della comunicazione ex art. 609 *decies* c.p.p. al Tribunale per i Minorenni ed i rapporti con la Procura Minorile;
- dettate specifiche disposizioni per la tempestiva verifica della pericolosità dell'indagato e la valutazione del fattore rischio;
- dettate specifiche disposizioni per la tutela economica delle vittime del reato.

Allo scopo di evitare poi squilibri nei criteri di assegnazione si interveniva sui criteri di assegnazione dei procedimenti mediante introduzione di un criterio di perequazione automatica, onde assicurare che le assegnazioni nel loro complesso fossero tendenzialmente uguali per ciascun sostituto, in modo da garantire l'equilibrio dei carichi di lavoro e la compensazione dei ruoli, avuto riguardo alla presenza di gruppi di lavoro specializzati con carichi disomogenei. Si stabiliva a tal fine di procedere all'assegnazione dei procedimenti mediante riporto degli stessi in uno schema unico per ciascun magistrato in cui indicare il numero complessivo di quelli individualmente assegnati, in modo da pervenire alla loro contestuale parificazione.

Infine, sono state adottate le linee guida concernenti criteri di iscrizione ed assegnazione dei procedimenti relativi agli affari civili. Con detto provvedimento si interveniva sull'intera materia dei procedimenti civili in cui è parte il pubblico ministero, con disposizioni afferenti l'iscrizione e la trattazione degli stessi. Veniva al riguardo stabilita, in ossequio alla delibera del CSM del 18 giugno 2018 (pratica nr. 664/VV/2011), l'iscrizione a mod. 45 dei procedimenti civili che riguardano l'esercizio dei poteri di azione del P.M. nel procedimento civile ex art. 70, comma primo, nr. 1), 2), 3), 4) del codice di procedura civile, e previsti i criteri di assegnazione, anche ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.

### **La demolizione dei manufatti abusivi.**

È stata conferita delega al Procuratore Aggiunto perché verifichi lo stato di attuazione delle procedure di demolizione dei manufatti abusivi confiscati, accertare la ragioni del perdurante arretrato al riguardo, formulare le proposte operative necessarie per farvi fronte, previa consultazione degli altri enti e/o soggetti interessati. In attuazione della delega suddetta veniva costituito l'Ufficio Demolizioni e Gestione beni in sequestro, che veniva successivamente integrato con ulteriori provvedimenti dello stesso Procuratore Aggiunto. L'ufficio ha provveduto ad analizzare tutte le pratiche relative alle demolizioni, assegnando priorità agli immobili abusivamente edificati in aree protette, quelli in corso di realizzazione e comunque non ancora ultimati ed andando a ritroso. Si è proceduto, nel corso del pregresso quadriennio, alla disamina e trattazione di numerose pratiche con il seguente esito finale:

1. in otto casi la demolizione è stata effettuata spontaneamente;
2. in altri cinque veniva emessa ordinanza di demolizione, di cui in un caso la demolizione è stata eseguita;
3. mentre nei rimanenti numerosi casi in trattazione è in atto la complessa attività istruttoria e tecnica prodromica alla demolizione.

### **Riduzione delle spese.**

Si è intervenuti sul punto, con finalità di controllo sulla effettiva necessità delle spese, prevedendo il visto preventivo del Procuratore della Repubblica ovvero del Procuratore Aggiunto, secondo le rispettive competenze, sulle consulenze tecniche. Ed è stato disposto al riguardo che:

1. i magistrati debbano informare preventivamente il Procuratore riguardo all'intendimento di disporre incarichi di c.t. particolarmente onerosi, circa la loro finalità ed i costi prevedibili;
2. si possa procedere a c.t. solo per attività tecniche che non possono essere poste in essere dalla polizia giudiziaria ovvero laddove, nel solo caso dei reati previsti dalla *legge fallimentare*, si tratti di verifiche che non possano essere effettuate dal curatore o dal commissario giudiziale, ed in ogni caso previa valutazione comparativa tra il risultato investigativo che si intende conseguire ed il costo dell'accertamento peritale.

È stato stabilito inoltre che

1. la successiva liquidazione delle competenze, qualora l'importo sia superiore ad euro 4.000,00, debba essere sottoposta al visto del Procuratore, ovvero del Procuratore Aggiunto competente per i reati rientranti nella competenza del gruppo specializzato di lavoro da esso coordinato;
2. nella liquidazione delle competenze si debba avere specifico riguardo, oltre che al rispetto dei criteri normativi, anche all'esigenza di evitare aggravii ingiustificati di costi per l'Erario.

Inoltre, è stato costituito, come sopra precisato, l'Ufficio Demolizioni e Gestione beni in sequestro anche per la gestione del c.d. mod. 42.

Ancora, con direttiva alla Polizia Giudiziaria diffusa dal Procuratore Aggiunto d'intesa con il Procuratore della Repubblica, è stata imposta la trasmissione telematica dedicata degli atti esecutivi relativi ai decreti di sequestro probatorio e/o preventivo.

Infine, per quanto riguarda le spese per intercettazioni, nel medesimo programma organizzativo è previsto un controllo sull'effettiva necessità del meccanismo captativo mediante sottoposizione al visto del Procuratore della Repubblica ovvero del Procuratore Aggiunto della Repubblica della prima richiesta di intercettazione e della decima richiesta di proroga. Ed è stata svolta una nuova gara per l'affidamento "in esclusiva" delle attività tecniche di intercettazione onde ottenere una rilevante diminuzione dei relativi costi.

### **Implementazione del sito web e altre buone prassi informatiche.**

Durante il periodo di riferimento si è provveduto ad aggiornare ed inserire le informazioni e comunicazioni utili per le vittime dei reati di violenza di genere o in danno di minori (compresi gli indirizzi utili da contattare, tra cui forze di Polizia, Centri Antiviolenza, Consultori Familiari, Servizi di Assistenza Sociale ed altro). Sono state inoltre inserite tutte le informazioni utili per la presentazione degli atti di denuncia e querela, nonché per la presentazione delle richieste di rilascio di certificato ex art. 335 c.p.p. e per la corretta lettura delle informazioni rilasciate. Sono state altresì

definitivamente inserite tutte le disposizioni adottate nel periodo dell'emergenza da COVID-19 sia per gli utenti che per i difensori, in modo da agevolare il contatto con gli uffici della Procura della Repubblica.

Si è provveduto inoltre ad abilitare tutti i magistrati ed il personale giudiziario al *link* "intranet" presente sul sito con accesso riservato in cui sono pubblicate le direttive, le comunicazioni, le linee guida del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto, il progetto organizzativo e le relative modifiche in modo da renderle conoscibili al personale interessato e rendere più agevole la ricerca e la consultazione della relativa documentazione.

L'utilizzo del portale N.D.R. e dei sistemi TIAP e APP presso l'Ufficio, con conseguente dematerializzazione del fascicolo, ha comportato un notevole cambiamento, sia con riferimento alla organizzazione delle risorse materiali e umane, sia con riferimento al futuro coordinamento degli altri Uffici del Tribunale (Ufficio GIP, Tribunale del Riesame, Tribunale dibattimentale) e degli avvocati del Foro di Brindisi.

### **Spese relative a beni giacenti in onerosa custodia.**

Si è proceduto ad effettuare presso i custodi giudiziari la ricognizione storica dei corpi di reato giacenti in onerosa custodia, che viene aggiornata con cadenza periodica. Nel progetto organizzativo dell'ufficio è stato disposto inoltre che ogni magistrato debba procedere alla verifica di giacenza dei beni in onerosa custodia nei propri fascicoli con cadenza semestrale, comunicando l'esito al Procuratore della Repubblica, onde porlo nelle condizioni di impartire disposizioni per la rimozione di situazioni di persistente giacenza non giustificata. Sempre d'intesa con il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto ha emesso specifica direttiva alla polizia giudiziaria con riguardo a tutte le cose sequestrate, per le quali deve essere disposta la custodia presso idonee depositerie giudiziarie (auto, moto, imbarcazioni e quanto altro). In particolare, è stato stabilito che:

1. dovranno essere individuati, quali custodi, solo le depositerie annualmente individuate dalla Prefettura di Brindisi ex art. 8 del D.P.R. n. 571/1982, a seguito di specifica valutazione effettuata da una Commissione tecnica, fatte salve eventuali contingenze assolutamente eccezionali (quali la indisponibilità delle depositerie suddette), che dovranno essere specificatamente comunicate, per il necessario nulla-osta, al P.M. titolare delle indagini ovvero a quello di turno esterno;
2. gli uffici di P.G. che hanno eseguito il sequestro dovranno semestralmente (e fino al dissequestro ovvero alla restituzione del bene in sequestro) verificare, presso le depositerie giudiziarie, la corretta custodia dei beni affidati, inviando poi specifica nota al P.M. titolare del procedimento per le sue determinazioni.

## **II. STRUTTURA DELL'UFFICIO**

Hanno contribuito all'elaborazione di questo Progetto Organizzativo, all'esito dell'interpello sopra menzionato, i colleghi Raffaele Casto (trasferito alla Procura della Repubblica di Taranto), Francesco Carluccio e Livia Orlando.

### **Il Procuratore della Repubblica.**

A norma dell'art. 1, commi 1° e 2°, del D. L.vo 20.02.2006 n. 106, il Procuratore è il titolare unico dell'azione penale ed assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio della stessa nonché il rispetto delle norme sul "giusto processo", procedendo personalmente all'attività di indagine ovvero assegnando i procedimenti ai magistrati dell'ufficio. Espleta anche le funzioni del Dirigente Amministrativo, essendo vacante il relativo posto in organico sin dall'anno 2017.

Attese le dimensioni medie della Procura della Repubblica di Brindisi e considerato l'andamento dei flussi e lo stato delle pendenze, si ritiene che il Procuratore debba, in parte, collaborare alla gestione dei procedimenti in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% delle assegnazioni medie dei singoli sostituti procuratori, mediante l'assegnazione integrale dei

procedimenti iscritti a mod. 21/bis (e 44/bis), ancora partecipando alla distribuzione degli affari assegnati alla competenza dell'UDAS, nonché riservandosi la possibilità di auto-assegnazione previa adeguata motivazione, eventualmente unitamente ad altro magistrato, in caso di procedimenti di particolare, rilevanza, delicatezza o complessità, ovvero nell'ipotesi in cui il carico di lavoro degli altri magistrati non consenta la rapida definizione di casi particolarmente urgenti. Gestirà inoltre tutti i procedimenti iscritti per denunce anonime a mod. 46 e quelli relativi a perquisizioni negative iscritti a mod. 45 (fatte salve le ipotesi indicate). Si occuperà altresì dell'esecuzione penale.

Il Procuratore curerà i rapporti istituzionali nonché i rapporti con gli organi di stampa ed i mass-media, dirigerà la Sezione di Polizia Giudiziaria, provvederà ad indire riunioni dei magistrati per l'aggiornamento giuridico e giurisprudenziale, anche in vista dell'uniforme esercizio dell'azione penale e delle iniziative di carattere organizzativo.

Coordinerà, unitamente al Procuratore Aggiunto, l'attività dell'ufficio concernente le misure di prevenzione.

I singoli sostituti procuratori (ed in caso di co-assegnazione anche uno solo di essi) informeranno il Procuratore della Repubblica (e nel caso di reati di competenza dei gruppi di lavoro specializzati anche il Procuratore Aggiunto incaricato del coordinamento degli stessi) dello stato e dello sviluppo delle indagini in corso ove il Procuratore ne faccia richiesta o nella scheda d'iscrizione della *notitia criminis* o in un momento successivo ad essa. I singoli sostituti procuratori, comunque, informeranno prontamente il Procuratore della Repubblica dei fatti di reato verificatisi durante il turno di reperibilità che **-per il numero di persone sottoposte alle indagini o per il numero delle persone offese o per la spiccata gravità dei fatti medesimi nonché, infine, per il prevedibile seguito a livello mediatico o di allarme sociale che dalla loro consumazione possano derivare-** impongono un'immediata informativa al Procuratore medesimo, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'immediata emanazione di direttive generali di indagine e di provvedere ad eventuali comunicati informativi agli organi di stampa e mass-media.

Negli stessi casi pronta informativa sarà resa al Procuratore della Repubblica anche dall'Organo di Polizia Giudiziaria procedente, il quale depositerà la notizia di reato nel più breve tempo possibile e comunque entro le ventiquattro ore successive, segnalando nel frontespizio il ricorrere di una situazione di urgenza.

Il Procuratore procederà, unitamente al Procuratore Aggiunto, alle iscrizioni delle notizie di reato come di seguito specificato nell'apposito paragrafo.

**Ancora, il Procuratore della Repubblica coordinerà il primo gruppo di lavoro.** Si occuperà degli accordi di negoziazione assistita ex art. 6 della L. nr. 162/14, nonché delle procedure di interdizione, inabilitazione e nomina dell'amministratore di sostegno. Della legalizzazione delle firme (apostille) si occuperanno prioritariamente il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto, ovvero in loro assenza gli altri magistrati dell'ufficio, da individuare in base all'anzianità di servizio (dal più anziano nel ruolo) fra i magistrati presenti in Ufficio. Il Procuratore della Repubblica utilizza l'applicativo Consolle del PM per la gestione dei visti e dei pareri civili, previo accesso tramite smart-card.

Inoltre, il Procuratore della Repubblica si occuperà:

- di tutte le istanze relative al rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti, ex art. 116 c.p.p., riguardanti solo i procedimenti definiti con decreto di archiviazione, onde garantire la celerità della procedura e comunque sgravare i colleghi di un incombente non rilevante processualmente,
- del controllo e sottoscrizione di tutti i decreti di liquidazione relativi alle attività di intercettazione e acquisizioni tabulati svolte, attesa l'assenza di qualunque discrezionalità degli stessi e per le ragioni appena sopra esposte.

Infine, il Procuratore della Repubblica si occupa personalmente delle istanze ex art. 20 della legge nr. 44/1999, relative ai reati di estorsione ed usura -sia per quanto riguarda l'interlocuzione con la Prefettura, sia in relazione alle istanze di sospensione dei procedimenti esecutivi- sulla base della relazione del magistrato titolare del procedimento. Allo stesso modo, il parere di cui agli artt. 14, comma terzo, della legge n. 108/1996, 17 e 20 della legge nr. 44/1999 e 21 della legge nr. 44/1999

sarà rilasciato dal Procuratore della Repubblica, sulla base delle informazioni acquisite dal magistrato titolare del procedimento. In caso di impedimento del Procuratore della Repubblica provvederà a tutti detti incombenzi il Procuratore Aggiunto.

### **Il Procuratore Aggiunto.**

Il Procuratore Aggiunto coordinerà il secondo e terzo gruppo di lavoro specializzato e si occuperà altresì di coordinare:

1. l'Ufficio Demolizioni e Gestione beni in sequestro;
2. l'Ufficio TIAP;
3. i V.P.O. ed i tirocini formativi.

Si occuperà dell'esecuzione e della materia civile di competenza del Procuratore della Repubblica in caso di assenza o impedimento dello stesso. Coordinerà, pertanto, l'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e quindi le attività dei vice procuratori onorari, provvedendo ad indire riunioni periodiche per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, per l'aggiornamento giuridico e giurisprudenziale; valuterà la necessità di procedere ad impugnazione dei provvedimenti resi in udienza in cui abbia partecipato il vice procuratore onorario, segnalandone l'opportunità al sostituto procuratore competente. Inoltre, apporrà il visto e provvederà all'impugnazione dei provvedimenti dei giudici in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati che hanno prestato gratuito patrocinio, laddove il provvedimento sia reso in udienza cui abbia presenziato un vice procuratore onorario. Redigerà inoltre l'eventuale relazione annuale da inviare al Consiglio Giudiziario entro il 31 dicembre, riportando le proprie valutazioni. Al Procuratore Aggiunto saranno assegnati, con i menzionati criteri di automatismo, **procedimenti di competenza del secondo gruppo di lavoro** dallo stesso coordinato in numero pari a quelli degli altri magistrati dello stesso gruppo specializzato, nonché i procedimenti di area comune. Il complesso delle assegnazioni di procedimenti iscritti a mod. 21 e 44 di competenza del procuratore aggiunto non dovrà superare il limite del 50% delle assegnazioni medie dei singoli sostituti procuratori.

Nei procedimenti da essi trattati il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto potranno delegare il compimento di singoli atti ai sostituti procuratori nei seguenti casi:

- nel caso di loro assenza o impedimento, laddove si tratti di atti urgenti: in tal caso sarà delegato al compimento dell'atto il magistrato in turno interno di disponibilità;
- nel caso in cui si tratti di materia caratterizzata da particolare specializzazione rientrante nella competenza di un gruppo di lavoro: in tal caso l'atto sarà delegato al magistrato del gruppo di lavoro specializzato individuato con gli stessi criteri automatici dettati ai fini dell'assegnazione iniziale del procedimento.

### **Funzioni vicarie.**

In caso di assenza e/o impedimento del Procuratore della Repubblica, le funzioni vicarie saranno svolte dal Procuratore Aggiunto; in assenza di entrambi le funzioni vicarie spetteranno al magistrato più anziano nel ruolo. Il vicario attenderà all'ordinaria gestione nel rispetto delle disposizioni del presente progetto organizzativo e si asterrà dall'emanare direttive o linee guida in contrasto con quelle adottate dal Procuratore se non previa intesa con quest'ultimo. Parimenti ogni modifica organizzativa che vada ad incidere in modo incisivo sul modello organizzativo vigente dovrà essere concordato con il Procuratore.

### **Le unità organizzative e articolazioni interne dell'Ufficio.**

Quanto all'organizzazione del lavoro dei magistrati, i **sostituti procuratori** saranno suddivisi in *tre* gruppi di lavoro specializzati. I gruppi specializzati di lavoro, tenuto conto degli attuali carichi di lavoro, dell'esigenza di garantire le diverse professionalità ed esperienze con riguardo alle diverse

tipologie di reati, e nonché data la necessità di garantire nel tempo il necessario e previsto turnover negli stessi gruppi, saranno i seguenti:

**I Gruppo - Pubblica Amministrazione e tutela dell'ambiente**, che si occuperà:

dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dagli artt. 314 a 331 c.p. (esclusi i reati di cui agli artt. 316/bis e 316/ter), dei reati previsti dagli artt. 353 a 356 c.p.; dei reati previsti a tutela dell'ambiente ed in materia di rifiuti; del reato di cui all'art. 44/1° comma, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001; dei reati di cui al D. L.vo n. 42/2004; dei reati previsti dagli artt. 518/bis a 518/undecies c.p.; dei reati di omicidio e di lesioni personali aggravate legati a violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di igiene e malattie professionali (in siffatte evenienze, laddove sia già intervenuto il P.M. in turno esterno di reperibilità, si potrà procedere a co-assegnazione del procedimento laddove ciò sia giustificato dall'entità dell'attività già svolta), ed infine dei reati di falso di cui agli artt. 476, 477, 478, 479, 480 e 481 c.p. (salvo che non siano connessi ai reati di cui agli artt. 642 e 648/bis c.p.)

**II Gruppo - reati economici**, che si occuperà:

dei reati in materia di crisi di impresa, societaria, bancaria, tributaria, fiscale in genere, finanziaria; dei reati previsti dal T.U. della Legge Bancaria; di tutti i reati di contrabbando; dei reati di truffa ed indebita percezione in danno di enti pubblici e delle comunità europee (640/cpv-n. 1, 640/bis, 316/bis e 316/ter c.p.); dei reati di cui agli artt. 648/bis (con esclusione delle operazioni compiute su veicoli di provenienza delittuosa), 648/ter, 648/ter 1, 512/bis c.p.; del reato di cui all'art. 642 c.p. (ed anche i reati di falso eventualmente connessi); del reato di usura; dei reati in tema di giochi o scommesse non autorizzate; dei reati di cui all'abrogato art. 7 del D.L. nr. 4/2019 ed art. 8 del D.L. n. 48/2023; degli affari civili in materia di società, liquidazione giudiziale e procedure concorsuali; delle richieste della polizia giudiziaria in materia di autorizzazione per le perquisizioni, sequestri e accessi fiscali.

**III Gruppo - tutela delle fasce deboli**, che si occuperà:

dei reati contro la famiglia di cui agli artt. da 556 a 574/bis c.p. (con esclusione di quelli previsti dagli artt. 570, 570/bis e 570/ter c.p.); dei reati di cui agli artt. 583/bis, 591, 593/bis, 593/ter c.p.; dei reati di omicidio consumato o tentato motivati o causati da ragioni di genere ovvero riconducibili a violenza intra-familiare o riconnessi ad atti persecutori (in siffatta evenienza, laddove sia già intervenuto il P.M. in turno esterno di reperibilità, si potrà procedere a co-assegnazione dei procedimenti); del reato di lesioni dolose aggravate ex art. 576, comma primo, nr. 2, 5, 5.1, c.p. e 577, commi 1°/n. 1 e 2° c.p., se di competenza del Tribunale; del reato di minacce gravi se riconnesso a situazioni di violenza intra-familiare o a situazioni di violenza di genere o ad atti persecutori; del reato di cui all'art. 583/quinquies c.p.); del reato di cui all'art. 387/bis c.p.; del reato di cui all'art. 388, secondo comma c.p. (limitatamente ai reati posti a tutela dei minore e delle persone incapaci); dei reati contro la libertà personale di cui agli articoli da 609/bis a 609/decies c.p.; del reato di atti persecutori (art. 612/bis c.p.); del reato di detenzione di immagini o video sessualmente espliciti (612/ter c.p.); dei reati di cui al D. L.vo n. 286/1998 non di competenza del giudice di Pace; dei reati di cui alle Sezione I e I/bis del Capo III c.p.; dei reati riguardanti la prostituzione e del reato di circonvenzione di persona incapace.

**Tutti i reati non rientranti in quelli di competenza dei gruppi specializzati di lavoro saranno considerati di area comune.**

Tenuto conto dei dati relativi ai flussi ed alle sopravvenienze, nell'ipotesi di pieno organico dei magistrati, **si prevede l'assegnazione di cinque magistrati per il terzo gruppo di lavoro specializzato, di quattro magistrati per il primo gruppo di lavoro e di tre magistrati per il secondo gruppo di lavoro (oltre al Procuratore Aggiunto a cui sono assegnati procedimenti di questo gruppo in numero uguale agli altri magistrati).**

Nella consistenza organica dell'ufficio a decorrere dal 18 dicembre 2025 (data della presumibile assunzione delle funzioni dei tre M.O.T. assegnati a questa Procura, di undici sostituti procuratori, i gruppi di lavoro saranno composti come di seguito:

I gruppo: dott. Giuseppe De Nozza (*dal primo novembre 2017 fino al primo novembre 2027*), dott. Luca Miceli (*dal 18 dicembre 2025 fino al 18 dicembre 2035*) e dott. Francesco Carluccio (*dal 18 dicembre 2025 fino al 18 dicembre 2035*), coordinatore il Procuratore della Repubblica (attualmente il reggente dott. Antonio Negro);

II gruppo: dott.ssa Sonia Nuzzo (*dal 15 novembre 2022 e fino al 15 novembre 2032*), dott. Giovanni Marino (*dal 18 dicembre 2025 fino al 18 dicembre 2035*), dott. Mauron Gallone (*dal 18 dicembre 2025 fino al 18 dicembre 2035*) e dott.ssa Livia Orlando (*dal 18 dicembre 2025 fino al 18 dicembre 2035*); coordinatore il Procuratore Aggiunto dott. Antonio Negro (attualmente reggente);

III gruppo: dott. Pierpaolo Montinaro (*dal 15 aprile 2024 e fino al 15 aprile 2034*), dott.ssa Sofia Putignani (*dal 18 dicembre 2025 fino al 18 dicembre 2035*), dott.ssa Laura De Stradis (*dal 18 dicembre 2025 fino al 18 dicembre 2035*) e dott.ssa Valeria Vitiello (*dal 18 dicembre 2025 fino al 18 dicembre 2035*), coordinatore il Procuratore Aggiunto (attualmente il dott. Montinaro, *a decorrere dal 15 aprile 2024 e fino al 15 aprile 2026*, poiché risulta vacante il posto di Procuratore e il Procuratore Aggiunto svolge funzioni vicarie).

Il tempo massimo di permanenza nei gruppi specializzati di lavoro è di dieci anni, in ragione della composizione organica della Procura della Repubblica di Brindisi cui sono assegnati più di otto magistrati. Il tempo minimo di permanenza è pari invece:

- 1) ad un anno, in caso di assegnazione d'ufficio;
- 2) a due anni, in caso di assegnazione a domanda.

Detti termini potranno essere prorogati a tre anni dal Procuratore della Repubblica per comprovate esigenze di servizio, che dovranno essere specificate nel provvedimento di interpello.

La decorrenza del termine di permanenza va calcolata come di seguito:

- 1) termine iniziale è quello in cui il magistrato ha preso effettivo possesso del gruppo specializzato da cui chiede di essere spostato;
- 2) il termine finale coincide con la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione prevista dall'interpello.

### **Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro.**

Il Procuratore della Repubblica procede ad una attenta analisi dei flussi dei procedimenti, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo (quest'ultimo ancorato principalmente alla complessità dei procedimenti trattati e alla esigenza di trattazione urgente degli stessi), di concerto con il Procuratore Aggiunto, allo scopo di assicurare che ai gruppi specializzati di lavoro sia assegnato un numero di magistrati congruo, in grado di contemperare la perequazione dei carichi di lavoro, le esigenze di specializzazione dei magistrati e di completamento delle esperienze professionali (anche assicurando la necessaria mobilità), nonché quelle di efficienza dell'azione dell'ufficio. In base a detti criteri saranno individuati i posti dei gruppi specializzati di lavoro da mettere a *concorso*, sia in ipotesi di scopertura di organico, sia in ipotesi di variazione nella composizione dei gruppi di lavoro, nonché al fine di assicurare la necessaria mobilità. Nel caso in cui la vacanza di organico vada ad incidere su più gruppi specializzati di lavoro, sarà messo a concorso il posto inerente al gruppo di lavoro che presenta la maggiore scopertura, ed in caso di pari scopertura, al gruppo di lavoro maggiormente onerato, avuto riguardo al numero ed alla complessità, come sopra definito, delle assegnazioni ed al numero delle pendenze. In ogni caso, al fine di favorire la transizione tra gruppi di lavoro, al termine di ogni quadriennio potrà essere effettuato apposito interpello, ove saranno indicati tutti i posti vacanti con indicazione dei posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti in base alle esigenze dell'Ufficio specificate.

In tutte le evenienze suddette si procederà mediante interpello.

### **Interpello e procedura.**

Si procederà mediante interpello:

- 1) ai fini dell'assegnazione dei magistrati, compreso il Procuratore Aggiunto, ai gruppi di lavoro;
- 2) ai fini dell'attribuzione dei compiti di coordinamento e del rilascio di deleghe organizzative.

Quindi, sarà dato avviso a tutti gli interessati (compreso il magistrato di nuova destinazione, trasferito con delibera definitiva del CSM, anche se non ha ancora preso servizio), con contestuale invito a comprovare i requisiti di idoneità allo svolgimento dell'incarico, nel termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione, mediante breve autorelazione (massimo 1.500 parole) ove saranno indicate le proprie attitudini rispetto ai reati di competenza del gruppo di lavoro di interesse ovvero ai compiti di coordinamento e organizzativi. Scaduto detto termine, nel caso di plurime richieste, il Procuratore della Repubblica procederà alla valutazione comparativa avendo riguardo alla idoneità specifica dei magistrati che abbiano risposto all'interpello riguardo all'incarico da ricoprire, desunto tra l'altro dalle pregresse esperienze lavorative ovvero da competenze teorico-pratiche appositamente documentate, e solo in caso di pari idoneità sarà privilegiata l'anzianità nel ruolo. Nell'ipotesi in cui nessuno dei magistrati interessati abbia risposto all'interpello, si procederà all'assegnazione d'ufficio. In siffatta evenienza, laddove all'interpello sia interessato un magistrato di nuova destinazione, sarà privilegiata l'esigenza di assicurare la funzionalità dell'ufficio, evitando plurimi spostamenti di magistrati, e si disporrà l'assegnazione d'ufficio dello stesso al gruppo specializzato di lavoro messo a concorso. Laddove invece non sia interessato un magistrato di nuova destinazione, si provvederà a contemperare le esigenze di funzionalità dell'ufficio, e pertanto preliminarmente sarà individuato il gruppo specializzato di lavoro su cui incidere sulla base del criterio della minore scopertura di organico, prescegliendo quello che denota minore scopertura e, in ipotesi di uguale scopertura, quello meno gravato avuto riguardo al numero complessivo di procedimenti pendenti. All'interno del gruppo specializzato di lavoro così individuato, sarà selezionato il magistrato che abbia maturato una maggiore permanenza (almeno biennale) nella specifica posizione specializzante, allo scopo di favorire la mobilità ed assicurare il completamento delle esperienze professionali. Non sarà possibile fare rientro nel gruppo specializzato di lavoro di precedente appartenenza prima del decorso di quattro anni. Si potrà procedere all'assegnazione d'ufficio di magistrati (compreso il Procuratore Aggiunto) a gruppo specializzato di lavoro anche per fare fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio, da indicare con specifica motivazione, sulla base dei medesimi criteri indicati nei due periodi che precedono.

#### **Criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.**

Nel caso in cui un magistrato di nuova destinazione sia assegnato all'ufficio, si procederà preliminarmente ad individuare il gruppo specializzato di lavoro da coprire, sulla base dei criteri dianzi esposti. In siffatta evenienza, si procederà all'interpello con la massima tempestività, onde possa procedersi alla sua definizione prima dell'assunzione delle funzioni da parte del magistrato di nuova destinazione. Qualora questi, all'esito dell'interpello, non risulti assegnatario del posto messo a concorso, si procederà a nuovo interpello per la copertura del posto residuale rimasto scoperto, da individuare secondo i medesimi criteri di cui innanzi. Nell'ipotesi in cui il magistrato di nuova destinazione dovesse prendere servizio prima che sia possibile assegnarlo ad un gruppo di lavoro specializzato mediante interpello, sarà temporaneamente assegnato al gruppo specializzato di lavoro oggetto dell'interpello, e vi rimarrà sino a che la sua collocazione non sia definitivamente definita mediante le procedure ordinarie di interpello.

#### **Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento e di collaborazione.**

Il Procuratore assume il coordinamento del primo gruppo di lavoro, mentre gli altri due gruppi di lavoro sono coordinati dal Procuratore Aggiunto. Il Procuratore delegherà le funzioni di coordinamento e di collaborazione solo nei casi e con le modalità di cui all'art. 9/8°, 9° e 10° comma della vigente Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura e, quindi, procede ad interpello secondo le regole già sopra appena illustrate nel paragrafo *Interpello e procedura*. L'incarico potrà avere durata biennale e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi, per specifiche e imprescindibili esigenze di servizio.

### **Magistrati titolare di incarichi di coordinamento o collaborazione.**

I seguenti magistrati sono titolari di incarichi di coordinamento e/o di collaborazione senza beneficiare di qualunque riduzione del lavoro giudiziario:

- 1) dr. Pierpaolo Montinaro coordinatore del terzo *gruppo di lavoro*, a decorrere dal 15 aprile 2024 (dalla prima delega di coordinamento) fino al 15 aprile 2026;
- 2) dr. Luca Miceli magistrato responsabile del *servizio di intercettazioni*, a decorrere dal 29 ottobre 2024 e fino al 29 ottobre 2026;
- 3) dr. Alfredo Manca magistrato responsabile dell'*Ufficio Statistico Informatico e dell'Innovazione*, a decorrere dal 29 ottobre 2024 fino al suo prossimo tramutamento (settembre 2025);
- 4) dr. Pierpaolo Montinaro magistrato addetto alla verifica della corretta attuazione delle direttive emanate nella materia del c.d. "codice rosso", a decorrere dal 29 ottobre 2024 fino al 29 ottobre 2026;
- 5) dr. Giuseppe De Nozza magistrato addetto all'attuazione della riforma del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, a decorrere dal 29 ottobre 2024 fino al 29 ottobre 2026;
- 6) dr. Mauron Gallone magistrato referente in materia di tutela dei diritti delle vittime del reato, a decorrere dal 29 ottobre 2024 fino al 29 ottobre 2026;
- 7) dr. Mauron Gallone magistrato delegato per lo svolgimento dei compiti dell'autorità di assistenza relativamente all'indennizzo delle vittime dei reati violenti, a decorrere dal 29 ottobre 2024 fino al 29 ottobre 2026.

I criteri selettivi per tali incarichi sono stati sopra indicati nel paragrafo *Procedura per lo svolgimento dell'interpello*.

### **I V.P.O.**

Tutti i Vice Procuratori Onorari attualmente in servizio presso la Procura di Brindisi sono stati già confermati ex art. 29 del D. L.vo n. 116/2017. La loro attività è regolata dagli artt. 29 e ss. del citato decreto, dall'atto di costituzione dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in data 15 giugno 2018, come integrato con successivi provvedimenti organizzativi (ai quali interamente si rinvia), con cui vengono assegnate ai vice procuratori onorari (nonché a coloro che espletano il tirocinio e la formazione professionale) le seguenti incombenze:

- 1) funzioni di collaborazione ex art. 16/1° comma, lett. a) del D. L.vo n. 116/2017, nell'ambito delle quali coadiuvano i magistrati togati e, sotto la loro direzione ed il loro coordinamento, compiono tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio dell'azione giudiziaria, anche nel settore civile, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;
- 2) svolgimento di attività ed adozione dei provvedimenti delegati secondo quanto previsto dall'articolo 17 del suddetto decreto.

In particolare:

- 1) per quanto riguarda i reati di competenza del Giudice di Pace i vice procuratori onorari possono essere destinati, per delega del procuratore della Repubblica: a) all'udienza dibattimentale; b) al compimento degli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; c) alla partecipazione ai procedimenti in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., nonché nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, c.p.p.;
- 2) per quanto riguarda i reati di competenza del giudice monocratico, sempre su delega del Procuratore della Repubblica e secondo le direttive del magistrato togato che ne coordina le attività, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies del codice penale: a) alle udienze pre-dibattimentale e dibattimentale; b) all'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale; c) alla richiesta di emissione del decreto penale di condanna; d) ai procedimenti camerali ex art. 127 c.p.p.;
- 3) per quanto riguarda i giudizi in materia civile, di lavoro e fallimentare, possono essere delegati dal Procuratore della Repubblica allo svolgimento delle funzioni che la legge attribuisce al P.M.

Il vice procuratore onorario delegato potrà assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558 del codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato. Il vice procuratore onorario delegato per il giudizio direttissimo potrà esprimere il consenso al patteggiamento della pena anche per reati in relazioni ai quali è prevista l'udienza preliminare e partecipare al giudizio abbreviato. Ferma restando l'autonomia del Pubblico Ministero d'udienza, è opportuno che il consenso al patteggiamento debba essere prestato previo concerto con il magistrato togato titolare del procedimento ovvero con il Procuratore Aggiunto, che a tal fine dovranno essere contattati anche telefonicamente.

L'eventuale richiesta di misura cautelare, nel giudizio direttissimo, sarà predisposta e sottoscritta dal sostituto procuratore titolare del procedimento e depositata in udienza dal vice procuratore onorario.

Il vice procuratore onorario che ha partecipato all'udienza segnalerà al Procuratore Aggiunto l'opportunità di proporre impugnazione avverso le statuizioni che appaiano non condivisibili. Il Procuratore Aggiunto, comunque, curerà il monitoraggio delle sentenze emesse dai giudici monocratici in udienze con la presenza dei V.P.O. e provvederà ad evidenziare quelle meritevoli di impugnazione al Sostituto già titolare del procedimento, il quale comunicherà poi ogni sua determinazione. A questo scopo ogni vice procuratore onorario si farà carico di segnalare al Procuratore Aggiunto la definizione del processo, anche mediante consegna di copia del dispositivo di sentenza, in tempo utile per l'eventuale interposizione dell'appello.

Infine, il vice procuratore onorario procederà a compilare l'apposito statino di udienza o nota del P.M. ed annotare, in caso di intervenuta deposizione del procedimento, il proprio giudizio circa la condivisibilità o meno della sentenza emessa.

La partecipazione alle udienze dei vice procuratori onorari sarà assicurata con criteri di eguale distribuzione. Il calendario mensile delle udienze dei vice procuratori onorari sarà redatto dal Procuratore Aggiunto, cercando di assegnare stabilmente ogni singolo V.P.O. davanti ai medesimi Giudici, secondo le indicazioni ricevute dagli stessi V.P.O. ed una predeterminata assegnazione.

Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, può redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata. Nell'ambito delle funzioni assegnate i vice procuratori onorari potranno svolgere ogni tipologia di atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria nel settore penale (compresa l'esecuzione) e nel settore civile, compresi lo studio dei fascicoli, la predisposizione dei fascicoli e della minuta dei provvedimenti di qualunque natura, sulla base delle direttive e delle prescrizioni del magistrato. Saranno preferenzialmente oggetto di delega ex art. 17, quarto comma, i procedimenti iscritti per i reati di cui agli articoli: 334, 335, 341 bis, 347, 349, primo comma, 367, 369, 371, 374, 388, 388 ter, 391, 408, 412, 424, primo comma, 443, 444, 464, 476 e 482, 477, 478, 480, 483, 489-477, 494, 495 bis, 497, 513, 515, 517 ter, 517 quater, primo comma, 528, 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies, 570, 570 bis, 573, 574, 582, 593, primo e secondo comma, 595, terzo comma, 606, 607, 608, 610 (se non ricorrano circostanze ad effetto speciale), 612 secondo comma, 614, primo comma, 615 bis, 619, 620, 621, 623, 634, 635, 638, secondo comma, 641, 646 c.p., 1216, 1218, 1231 del codice della navigazione, artt. 21 e 30 L. 157/1992 (caccia), 7 ed 8 D.L.vo nr. 4/2012 (pesca marittima), nonché ogni altro reato previsto dalla legislazione speciale, con esclusione dei reati elettorali, per cui sia prevista la pena della reclusione non superiore a 4 anni di reclusione o arresto.

**Le attività di coordinamento e di vigilanza** ex art. 15/2° comma del D. L.vo n. 116/2017 sono attribuite al Procuratore Aggiunto della Repubblica, che convocherà bimestralmente le previste riunioni di coordinamento e che si avvarrà per l'espletamento dei suoi compiti del personale amministrativo addetto, nonché della collaborazione del referente nominato dai vice procuratori onorari.

**I procedimenti iscritti a mod. 21 bis ovvero a mod. 44(bis)** i di competenza del Giudice di Pace saranno assegnati tutti al Procuratore della Repubblica il quale, in attuazione del D.L.vo n. 167/2011 e del D.Lvo n. 116/2017, potrà rilasciare delega ai vice procuratori onorari (ovvero solo ad alcuni di essi assegnati esclusivamente alla sua Segreteria) per la relativa trattazione; non si procederà di regola al rilascio di delega per i procedimenti in cui difetti la condizione di procedibilità o che siano relativi a situazioni in cui sia sopravvenuta remissione di querela, ovvero nei procedimenti a carico di persona ignota non suscettibili di sviluppo investigativo. Il registro generale procederà all'annotazione della delega rilasciata per i singoli procedimenti all'atto della formazione del fascicolo, anche ai fini della verifica di produttività del vice procuratori delegati. I vice procuratori onorari provvederanno, sulla base delle indicazioni fornite dal Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto, all'istruzione ed alla definizione dello stesso, predisponendo la richiesta di archiviazione ovvero la citazione a giudizio che, una volta sottoscritte, saranno trasmesse al Procuratore della Repubblica per la sottoscrizione da parte di questi. Le deleghe saranno rilasciate ai vice procuratori onorari con criteri automatici, sulla base dell'ordine alfabetico corrispondente alle iniziali del cognome (tenendo conto che i V.P.O. assegnati alla Segreteria del Procuratore potranno avere in assegnazione un numero maggiore di procedimenti, mediante eventuale separato provvedimento organizzativo). I vice procuratori onorari si atterranno, nell'esercizio della delega, alle eventuali specifiche prescrizioni dettate dal Procuratore della Repubblica, oltre che alle direttive generali circa l'espletamento dell'attività di indagine dettate dal Procuratore Aggiunto delegato al coordinamento, anche a seguito delle riunioni di coordinamento bimestralmente indette ex art. 15, comma secondo, del D. L.vo n. 116/2017.

I vice procuratori onorari potranno svolgere attività d'indagine, personalmente o a mezzo della polizia giudiziaria, previa intesa con il Procuratore, che ne dovrà essere sempre informato. Parimenti terranno informato il Procuratore della Repubblica circa lo svolgimento dell'attività di indagine, qualora così sia stato disposto in relazione al singolo procedimento, ed in ogni caso laddove si tratti di procedimento di particolare rilevanza in relazione alla gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono conseguite, ovvero in relazione alla risonanza mediatica ed alla rilevanza pubblica della vicenda. Dovranno munirsi del visto preventivo del Procuratore della Repubblica per eventuali atti di perquisizione e per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, ed inoltre per le liquidazioni di queste ultime. La revoca dell'assegnazione del procedimento sarà possibile per giustificati motivi e quale conseguenza della violazione delle direttive impartite.

Ancora, ad ogni magistrato togato della Procura della Repubblica (compresi il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto) è attribuito almeno un vice procuratore onorario, uno dei tirocinanti ex art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 nr. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 nr. 98, ovvero uno dei laureati ammessi alla formazione professionale a nome dell'art. 37, comma quinto, del D.L. 6 luglio 2011 nr. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 nr. 11, individuati dal Procuratore con separato provvedimento. I v.p.o. potranno essere anche assegnati all'Ufficio Esecuzione Penale (anche per l'attività relativa alla esecuzione delle sentenze contenenti ordini di demolizione - Ufficio Demolizioni), all'U.D.A.S., ovvero ad altri uffici della Procura, con separato provvedimento del Procuratore, che tenga conto delle esigenze degli Uffici predetti e delle preferenze espresse dagli stessi v.p.o.

Il magistrato togato titolare del procedimento avrà cura di impartire le necessarie direttive per la trattazione dello stesso. Ogni cancelleria/segreteria avrà cura di annotare tutti i procedimenti attribuiti ai singoli v.p.o. e ai tirocinanti e le attività dagli stessi svolta, secondo le indicazioni del programma lavorativo redatto dal Procuratore. Il vice procuratore onorario provvederà a tutti gli incombenzi necessari per la completa trattazione e definizione del procedimento. Il magistrato togato titolare del procedimento provvederà a consegnare il fascicolo al v.p.o., il quale potrà consultarlo nelle cancellerie/segreterie dei singoli magistrati, negli altri locali appositamente destinati ai Vice Procuratori Onorari, ovvero presso il suo domicilio previa autorizzazione del magistrato togato assegnatario. All'esito il fascicolo sarà restituito al magistrato togato, unitamente ai provvedimenti eventualmente redatti. L'attività delegata sarà svolta sotto diretto controllo del magistrato delegante, che sottoscriverà unitamente al vice procuratore onorario i provvedimenti definitivi. Ogni singolo

vice procuratore onorario potrà chiedere al Procuratore Aggiunto che l'attività o il provvedimento finale siano assunti dal magistrato togato titolare del procedimento, se non dovessero ricorrere nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in conformità alle direttive impartite. La delega potrà essere revocata in presenza di giustificati motivi, e quindi anche in caso di inosservanza delle direttive impartite.

In ogni caso di attività delegata, i v.p.o. sono tenuti a definire gli incombenzi assegnati entro e non oltre il trentesimo giorno dalla delega, fatti salvi i casi di particolare urgenza che dovranno essere specificatamente indicati allo stesso v.p.o. dal magistrato togato assegnatario.

Coloro che svolgono il tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 nr. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, nr. 98 ed i laureati ammessi alla formazione professionale ex art. 37, comma quinto, del D.L. 6 luglio 2011 nr. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, nr. 11, saranno individuati ed assegnati, con provvedimento del Procuratore, secondo le modalità di cui sopra, ed in particolare quello di cui all'art. 73 della legge n. 98/2013, dopo la pubblicazione di specifici bandi almeno annuali. Tale personale potrà svolgere le attività di cui alle norme primarie testè menzionate e con le modalità di controllo suddetto (registrazione presenze e elenco dei procedimenti affidati) se compatibili con la normativa citata.

Per garantire la rappresentanza dei vice procuratori onorari, il necessario coordinamento delle loro attività e la collaborazione organizzativa con il Procuratore Aggiunto nello svolgimento delle funzioni ex art. 15/2° comma del D.L.vo nr. 116/2017, i suddetti magistrati onorari provvederanno ad indicare un proprio referente ed il suo vice, per l'ipotesi di assenza o impedimento del primo, mediante elezioni le cui modalità saranno liberamente scelte dagli stessi. Il referente ed il suo vice dureranno in carica per due anni e potranno essere rinnovati per una sola volta.

I v.p.o. parteciperanno obbligatoriamente alle riunioni bimestrali organizzate dal Procuratore Aggiunto per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative. Alle predette riunioni parteciperanno eventualmente anche i magistrati togati che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.

La presenza di ciascuno V.P.O. (ed anche dei singoli tirocinanti) è rilevata mediante badge personale, collegato all'applicativo *timemanagement*, fornito a ciascuno V.P.O. (ed anche a ciascun tirocinante) dall'ufficio personale. L'ufficio personale provvederà ad effettuare i necessari controlli, secondo le previsioni del programma lavorativo redatto dal Procuratore. Pertanto, le segreterie dei magistrati affidatari ed i funzionari responsabili degli Uffici ai quali i v.p.o. ed i tirocinanti sono assegnati devono annotare tutte le attività svolte dagli stessi v.p.o. (secondo le indicazioni del programma lavorativo) e dai singoli tirocinanti. La presenza del V.P.O. in udienza è anche attestata, ovviamente dal cancelliere assegnato all'udienza stessa (anche dei G.d.P.), poiché nel verbale di udienza è riportato l'orario di inizio e di fine dell'udienza medesima.

I V.P.O. non presteranno attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e succ. mod., salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio. È riconosciuto il diritto ad ognuno dei V.P.O., ex art. 30/ter del D. L.vo n. 116/2017, di NON prestare la loro attività nel periodo ordinario per il numero di giorni corrispondenti a quelli in cui svolgeranno la loro attività nel periodo feriale.

### **III. ASSEGNAZIONI DEI PROCEDIMENTI**

#### **L'iscrizione dei procedimenti.**

La qualificazione giuridica, ai fini dell'iscrizione dei procedimenti e della relativa assegnazione all'area comune, ai gruppi di lavoro specializzati, al Procuratore che si occupa della gestione dei procedimenti di competenza del giudice di Pace, ovvero all'UDAS, sarà effettuata dal Procuratore della Repubblica e/o dal Procuratore Aggiunto.

Saranno iscritte a modello **21 o 21/bis** le notizie di reato allorché la persona cui il fatto, penalmente rilevante, è attribuito sia compiutamente identificata con nome, cognome, data di nascita,

o codice UI. Qualora, invece, la persona cui è attribuito il fatto non risulti compiutamente identificata, sarà effettuata iscrizione a **mod. 44 (o 44/bis)**. Saranno in ogni caso iscritti a mod. 44 gli atti relativi a perquisizioni, ispezioni e controlli ex art. 103 del D.P.R. nr. 309/1990 effettuate d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria in relazione al reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990, allorché l'interessato sia stato contestualmente segnalato al Prefetto ex art. 75 del D.P.R. 309/1990, onde consentire al P.M. ed al G.I.P. una più accurata disamina della vicenda in vista della corretta qualificazione del fatto.

Inoltre, saranno iscritti a **mod. 45** tutte le segnalazioni per fatti del tutto privi di rilevanza penale, sulla base dei criteri di cui alla circolare del Ministero della Giustizia in data 11 novembre 2016, ed inoltre:

- gli esposti e le querele pervenute da privati a mezzo e-mail o pec;
- le sentenze dichiarative di liquidazione giudiziale e tutte le comunicazioni concernenti *le procedure concorsuali* (i relativi procedimenti saranno assegnati al II gruppo di lavoro specializzato), salvo che non risulti dalla loro stessa lettura già l'esistenza di fatti di rilievo penale;
- le segnalazioni afferenti all'eventuale esercizio del potere di attivare le procedure per la nomina dell'amministratore di sostegno, ovvero di interdizione o inabilitazione (i relativi procedimenti saranno assegnati al Procuratore della Repubblica ovvero, in sua assenza o impedimento, al Procuratore Aggiunto);
- le perquisizioni con esito negativo effettuate d'iniziativa dalla P.G. ex artt. 41 T.U.L.P.S., 4 della legge nr. 152 del 1975, 25/bis della legge nr. 356/1992, art. 27 della legge nr. 155 del 1990, 73 del D.P.R. nr. 309/1990, salvi i casi in cui sia stata contestualmente effettuata la segnalazione al Prefetto ex art. 75 D.P.R. 309/1990 (i relativi procedimenti saranno assegnati al Procuratore della Repubblica ovvero in sua assenza o impedimento al Procuratore Aggiunto);
- i controlli e le ispezioni negativi effettuati ex art. 103 del D.P.R. nr. 309/1990, salvi i casi in cui sia stata effettuata comunicazione al Prefetto ex art. 75 del D.P.R. 309/1990 medesimo (i relativi procedimenti saranno assegnati al Procuratore della Repubblica ovvero in sua assenza o impedimento al Procuratore Aggiunto);
- i fascicoli relativi agli affari civili (ad eccezione dei pareri e visti inviati mediante consolle).

I documenti anonimi, in quanto privi di certezza in ordine all'autenticità della sottoscrizione, saranno iscritti a **mod. 46**. Di detti documenti non è ammessa nessuna utilizzazione a fini processuali, ma sarà in ogni caso possibile svolgere attività volta alla verifica in ordine all'identità dell'autore, ovvero in ordine a circostanze che risultino concretamente riscontrabili. All'esito dell'attività svolta si procederà, in caso di esito negativo, all'archiviazione dell'anonimo, eventualmente previa iscrizione a mod. 21, 21 bis o 44 nell'ipotesi in cui l'attività pre-investigativa abbia acquisito significativa rilevanza. Nel caso in cui l'attività svolta si sia conclusa invece con una comunicazione di notizia di reato, si procederà alla relativa iscrizione nelle forme ordinarie ed alla successiva assegnazione del procedimento secondo i criteri ordinari. Il fascicolo mod. 46 comprendente lo scritto anonimo non potrà essere inserito nel fascicolo notizia di reato, e dovrà essere archiviato separatamente. I fascicoli iscritti a mod. 46 saranno avviati alla distruzione dopo il quinto anno dall'iscrizione.

### **Modalità di iscrizione delle notizie di reato.**

Le modalità di iscrizione delle notizie di reato dovranno assicurarne l'assoluta tempestività. Quindi, si procederà all'immediata stampa, fino ad un massimo di trenta pagine, SOLO delle notizie di reato, anche di quelle seriali ed elenchi ignoti, (informativa principale e/o denuncia-querela, ovvero SOLO l'elenco ignoti), SENZA stampare alcun allegato, depositate ovvero pervenute tramite portale NDR e portale PDP, ad opera del personale giudiziario e di polizia giudiziaria che presidia i relativi terminali, con conseguente trasmissione delle copie cartacee, a giorni alterni, al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Aggiunto (ovvero in caso di loro contestuale assenza al Sostituto presente con maggiore *anzianità* di servizio), i quali provvederanno, previo controllo circa eventuali connessioni e/o collegamenti con altri procedimenti, a disporre in *App.* l'iscrizione indicando il tipo

di registro ed i dati relativi alla persona indiziata, al luogo ed alla data del fatto, alla persona offesa, sulla base prevalentemente delle indicazioni contenute nella notizia di reato, e laddove necessario di una prima lettura della stessa. La notizia di reato, unitamente alla scheda di iscrizione/assegnazione redatta dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto, sarà immediatamente trasmessa al Registro Generale che provvederà poi ad indicare il magistrato dell'Ufficio assegnatario con criteri di assoluto automatismo. Il magistrato designato per la trattazione, se ritiene, eseguirà eventuali correzioni e/o integrazioni rispetto all'iscrizione già effettuata, **previa anche informale interlocuzione con il Procuratore o con il Procuratore Aggiunto.**

Invece, TUTTI gli atti urgenti (ad esempio: convalida di fermo, convalida di arresto, convalida di sequestro e/o perquisizione, convalida delle perquisizioni negative da iscrivere a mod. 45), da assegnare, secondo regole prestabilite dal Progetto Organizzativo, al P.M. di turno ovvero, per le perquisizioni negative, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, verranno direttamente inviati al P.M. assegnatario per l'iscrizione ovviamente prima della formazione cartacea del fascicolo. Pertanto, il P.M. di turno dovrà procedere con massima attenzione e celerità a sottoscrivere immediatamente in *App.* il provvedimento di iscrizione onde consentire la formazione cartacea del fascicolo.

Analoga procedura sarà seguita per la gestione dei c.d. seguiti; ed invero, in tal caso sono già state impartite specifiche disposizioni agli Organi di Polizia Giudiziaria affinché nei seguiti sia indicato il numero di procedimento ed il magistrato procedente.

Il giorno del sabato sarà attivo un front-office ridotto presso il Registro Generale, anche per la ricezione ed iscrizione delle notizie di reato urgenti, in supporto alla segreteria del P.M. di turno, con turnazione di più operatori. A tal fine sono state impartite specifiche disposizioni agli Organi di Polizia Giudiziaria affinché nel giorno del sabato siano trasmessi solo gli atti urgenti, quelli di competenza del turno esterno e quelli sottoposti a convalida.

Per quanto riguarda la convalida delle perquisizioni e ispezioni negative iscritte, come sopra precisato a mod. 45, i relativi verbali saranno trasmessi, a giorni alterni, al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Aggiunto, i quali provvederanno all'iscrizione, alla convalida o non convalida.

### **Iscrizione ed assegnazione dei procedimenti civili.**

Sarà chiaramente distinta l'iscrizione di un fascicolo civile (al di fuori dei fascicoli civili *concorsuali* e di quelli relativi alle sentenze dichiarative di liquidazione giudiziale) del P.M., che sarà contraddistinta nella copertina con la dicitura "Fascicolo Civile del P.M.". Quindi, con tale dicitura, saranno iscritti a mod. 45:

1. i visti, i nulla-osta, le richieste ed i pareri concernenti negoziazione assistita, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, riconoscimento o disconoscimento della paternità sono di competenza del Procuratore della Repubblica ed, in caso di sua assenza, del Procuratore Aggiunto;
2. tutti gli altri procedimenti civili che riguardano l'esercizio del potere di azione del Pubblico Ministero ex art. 70, primo comma primo, codice procedura civile; essi saranno assegnati:
  - al magistrato titolare del procedimento collegato, qualora l'impulso all'attivazione del potere di azione scaturisca da indagini in atto;

fuori dalla predetta ipotesi saranno assegnati in modo automatico:

- ai magistrati del terzo gruppo di lavoro nelle materie che riguardano famiglia e minori, secondo gli ordinari criteri di individuazione automatica;
- a tutti i magistrati, secondo gli ordinari criteri di individuazione automatica, nelle residue ipotesi.

Analoghi criteri, ai fini dell'assegnazione, saranno seguiti per i casi di intervento del P.M. in cause civili che richiedano un attento monitoraggio a causa della delicatezza della materia o della gravità dei fatti.

### **L'iscrizione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.**

L'iscrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato rientrante nel catalogo di cui agli artt. 24 e ss. del D.L.vo 231/2001 va disposta, al ricorrere dei relativi presupposti, a carico dell'ente nel cui interesse o a cui vantaggio il soggetto di vertice ovvero i soggetti indicati dall'art. 7 del D. L.vo citato abbiano commesso il reato per cui si procede. Va curato l'aggiornamento dell'originaria iscrizione in relazione agli sviluppi investigativi o procedimentali, come nel caso di emersione di nuovi reati o di nuove circostanze ovvero di diversa riqualificazione del medesimo fatto, nonché di deposito di richiesta di misura cautelare o di avviso di conclusione indagini.

### **Criteri di assegnazione e di co-assegnazione dei procedimenti.**

Tutti i procedimenti (anche quelli dei gruppi di lavoro) saranno assegnati ai magistrati con criteri automatici e secondo le modalità informatiche consentite dagli applicativi ministeriali in uso, tranne quelli che il Procuratore ritenga di assegnare a sé stesso con adeguata motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15/9° comma e 9/bis della circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura, e fatto salvo quanto di seguito illustrato.

Con riferimento ai fascicoli iscritti a carico di ignoti pervenuti con elenco mensile, nell'ipotesi di stralcio di singoli procedimenti per adempimenti di tipo investigativo o processuale, il fascicolo formato a seguito dello stralcio sarà sempre assegnato al medesimo magistrato già designato per la trattazione dei fascicoli in elenco, fatte salve le ipotesi di connessione.

Qualora si tratti di procedimenti per reati rientranti nella competenza di più gruppi di lavoro specializzati, essi saranno assegnati al gruppo di lavoro competente per il reato più grave, salvo che il Procuratore ritenga di procedere alla co-assegnazione di più sostituti. In caso di eguale gravità dei reati, il Procuratore della Repubblica, qualora non ritenga di procedere alla co-assegnazione, potrà disporre l'assegnazione del procedimento ad uno solo dei gruppi di lavoro interessati sulla base di una concreta e motivata valutazione dei fatti e della loro concreta rilevanza, oltre che dello stato delle indagini.

I procedimenti suscettibili di riunione ad altro procedimento già pendente, ovvero di trattazione unitaria rispetto a vicende di cui a procedimenti già definiti, perché relativi agli stessi fatti o a fatti connessi ex art. 12 c.p.p. o collegati ex art. 371 c.p.p., saranno assegnati al medesimo magistrato, vale a dire al titolare del procedimento iscritto per primo (anche se già definito), nei seguenti casi:

1. si tratti di fatti commessi nello stesso contesto temporale;
2. ricorra l'ipotesi del reato abituale o a condotta plurima e non sia ancora concluso il processo di primo grado;
3. si tratti di reati in rapporto di pregiudizialità o consequenzialità;
4. si tratti di reati commessi in danno reciproco tra più persone.

I procedimenti per reati tributari riguardanti la stessa persona, fisica o giuridica, saranno assegnati allo stesso magistrato anche se afferenti a diversa annualità.

Nel caso in cui i procedimenti suscettibili di riunione comprendano reati di area comune e reati di competenza di un gruppo di lavoro specializzato, procederà per tutti il sostituto procuratore assegnato a quest'ultimo, fatta salva la possibilità di co-assegnazione.

In ogni caso, si potrà procedere a co-assegnazione di procedimenti:

- connessi ex art. 12 o collegati nel caso in cui i relativi titolari ne formulino concorde richiesta.
- complessi per il numero di persone sottoposte alle indagini o per il numero delle persone offese o per la spiccata gravità dei fatti medesimi nonché, infine, per il prevedibile seguito a livello mediatico o di allarme sociale che dalla loro consumazione possano derivare.

Nel caso di connessione o collegamento tra un procedimento a carico di ignoti ed uno a carico di persona individuata procederà per tutti il magistrato che procede contro noti.

Qualora i sostituti procuratori interessati concordino sull'opportunità della riassegnazione, essa sarà disposta automaticamente senza necessità di un provvedimento del Procuratore della Repubblica, che tuttavia dovrà essere informato. In caso di contrasto tra i sostituti, disporrà il Procuratore della Repubblica, ovvero in sua assenza il Procuratore Aggiunto, i quali si atterranno ai criteri dianzi esposti.

Qualora nel corso dell'indagine dovessero emergere reati di competenza di un gruppo di lavoro specializzato, il magistrato procedente dovrà, nel disporre l'iscrizione, avvisare il Procuratore della Repubblica, onde consentirgli di valutare l'opportunità di riassegnare il relativo procedimento al gruppo di lavoro specializzato di riferimento, ovvero di disporre, nel concorso di reati rientranti in più gruppi di lavoro specializzati, la co-assegnazione in base ai criteri dianzi indicati.

**Ancora, nell'ipotesi in cui il magistrato designato ritenga di iscrivere separato procedimento mediante stralcio per reati diversi ovvero per ulteriori fatti suscettibili di approfondimento da iscrivere a mod. 45, il relativo fascicolo sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica per la formale iscrizione, e per l'assegnazione o co-assegnazione secondo i criteri dianzi indicati.**

Le richieste di misure di prevenzione ex D. L.vo n. 159/2011 saranno assegnate a tutti i sostituti procuratori con criteri di rotazione, sulla base degli stessi criteri di individuazione automatica previsti per i procedimenti penali, fatte salve le seguenti deroghe:

- le richieste di misure di prevenzione patrimoniale saranno assegnate ai magistrati del secondo gruppo di lavoro, salvo che si tratti di misure collegate a procedimenti penali già assegnati ad altro magistrato, nel qual caso saranno assegnate allo stesso;
- le richieste di misure di prevenzione personale e/o patrimoniale, nei confronti dei soggetti indiziati dei reati di cui all'art. 4/1° comma, lett. i/ter del D. L.vo n. 159/2011, saranno assegnate ai magistrati del terzo gruppo di lavoro.

I procedimenti per il reato di cui all'art. 75, secondo comma, del D.L.vo n. 159/2011 riguardanti lo stesso soggetto vanno assegnati sempre allo stesso magistrato, da individuare:

1. in quello che ha formulato richiesta di applicazione della misura nel caso in cui sia stata proposta dall'Ufficio;
2. secondo gli ordinari criteri automatici negli altri casi.

Gli **esposti anonimi** saranno assegnati al Procuratore della Repubblica. Qualora l'esposto anonimo risulti palesemente infondato o non verificabile, questi procederà direttamente ad inviarlo in archivio. Nell'ipotesi invece in cui, all'esito delle verifiche preliminari, si renda necessario iscrivere procedimento penale, anche ai soli fini dell'archiviazione, il relativo fascicolo sarà assegnato sulla base dei criteri automatici di cui innanzi.

La materia **dell'esecuzione penale** sarà trattata dal Procuratore della Repubblica ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Procuratore Aggiunto.

In caso di **astensione del magistrato titolare del procedimento**, il fascicolo sarà riassegnato al magistrato che segue per anzianità di ruolo.

Allo scopo di assicurare che il numero delle assegnazioni nel suo complesso sia tendenzialmente uguale per ciascun magistrato, in modo da garantire l'equilibrio dei carichi di lavoro e la compensazione automatica, avuto riguardo alla presenza di gruppi specializzati con carichi disomogenei, si procederà all'assegnazione dei procedimenti, con le modalità informatiche suddette, in modo da pervenire ad una parificazione assoluta nelle assegnazioni. Comunque, si procederà, almeno ogni sei mesi, alla verifica della corretta distribuzione dei carichi di lavoro in tal modo operata, allo scopo di procedere eventualmente agli opportuni correttivi. Ciò nell'ottica della diminuzione delle pendenze e della migliore gestione possibile del carico di lavoro.

### **La revoca dell'assegnazione.**

La **revoca dell'assegnazione** sarà disposta con provvedimento motivato del Procuratore nelle ipotesi indicate nell'art. 23 della circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura. Sarà in ogni caso assicurato la facoltà per il sostituto procuratore interessato di formulare osservazioni e si procederà altresì alla consultazione del Procuratore Aggiunto allo scopo di pervenire a soluzioni condivise. A tal fine, entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato interessato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica che, nei successivi cinque giorni, provvederà alla trasmissione delle stesse, unitamente all'atto di revoca ed alle proprie contro-deduzioni, al Consiglio Superiore della Magistratura. Il procedimento oggetto di revoca sarà riassegnato sulla base dei criteri automatici già sopra indicati. Il magistrato titolare del procedimento, qualora ritenga che il contrasto

con il Procuratore della Repubblica non sia sanabile, può rinunciare all'assegnazione con provvedimento motivato, rimettendo gli atti al Procuratore della Repubblica per l'eventuale nuova assegnazione, che sarà effettuata sulla base dei criteri automatici indicati nel presente progetto organizzativo. Analoga facoltà e procedura è prevista nel caso di dissenso e contrasto non sanabile fra magistrati co-assegnatari del medesimo procedimento. Gli atti relativi alla rinuncia saranno custoditi in un fascicolo riservato custodito presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.

#### **Assegnazione di singoli atti.**

L'assegnazione di singoli atti è ipotesi assolutamente residuale di gestione degli affari ed è disposta nei casi indicati nell'art. 17 della circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura e secondo quanto ivi previsto.

Le modalità di assegnazione dei singoli atti e l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti sono, in quanto compatibili, quelle già sopra illustrate circa l'assegnazione dei singoli procedimenti.

#### **Definizione dei procedimenti iscritti a mod. 45.**

I procedimenti iscritti a mod. 45, laddove concernenti fatti non costituenti notizie di reato che non richiedono preliminari accertamenti in ordine alla corretta qualificazione del fatto, saranno inviati in archivio subito dopo l'iscrizione, e comunque nel più breve tempo possibile.

Laddove si renda necessario effettuare preliminari accertamenti in ordine alla corretta qualificazione del fatto, essi saranno compiuti nel più breve tempo possibile; all'esito il magistrato titolare del procedimento valuterà se disporre l'inoltro in archivio degli atti, ovvero disporre l'iscrizione a mod. 21, 21 bis, 44.

Laddove il procedimento iscritto a mod. 45 riguardi sentenze dichiarative di liquidazione giudiziale ovvero atti attinenti alla crisi di impresa, che non rappresentino di per sé elementi costitutivi di reato, essi saranno iscritti a mod. 45, in attesa degli eventuali sviluppi ed in particolare della relazione del curatore, ovvero delle ulteriori comunicazioni in ordine allo sviluppo della procedura.

Allo scopo di evitare che detti procedimenti rimangano pendenti per un eccessivo periodo di tempo in attesa della relazione del curatore, il magistrato titolare del procedimento:

- invierà immediatamente al curatore (ovvero all'omologa figura di riferimento in relazione alla specificità della procedura) una nota con la quale richiederà la trasmissione in copia della relazione, indicando se del caso le ulteriori informazioni occorrenti ai fini del corretto inquadramento dei fatti, anche mediante la sottoposizione allo stesso curatore di idoneo capitolato di domande;
- decorso il termine di sessanta giorni dall'iscrizione e, qualora il curatore non abbia ancora adempiuto, lo solleciterà alla presentazione della prevista relazione particolareggiata al giudice delegato ed alla trasmissione di copia di essa al pubblico ministero; nel caso di ulteriore inadempimento, salva l'ipotesi che in base alle investigazioni eventualmente avviate dovessero emergere gli estremi per l'iscrizione a mod. 21 o 44, effettuerà gli opportuni accertamenti sulla base degli atti della procedura, acquisendone copia selettiva, allo scopo di verificare in via preliminare per il tramite della Guardia di Finanza:
  1. la regolare tenuta o meno delle scritture contabili;
  2. l'eventuale sussistenza di uno sbilancio ingiustificato tra poste attive rilevate in sede di inventario e poste passive evincibili dalle scritture contabili e dalle domande di insinuazioni al passivo;
  3. le eventuali giustificazioni rese dal fallito in sede di ascolto;
  4. l'ascolto del curatore.

Nel caso in cui il fascicolo iscritto a mod. 45 riguardi procedimenti civili (amministrazione di sostegno, volontaria giurisdizione, procedimenti in cui è parte il pubblico ministero), si procederà all'inoltro in archivio del fascicolo all'esito della definizione del procedimento civile in primo grado.

Infine, si procederà ogni sei mesi, ad opera del Procuratore della Repubblica, alla verifica in ordine alla persistente giacenza dei procedimenti iscritti a mod. 45 da oltre un anno, allo scopo di porre rimedio a situazioni di stasi non giustificate dalle esigenze dianzi esposte.

### **L'Ufficio Definizione Affari Semplici.**

È confermato l'**Ufficio Definizione Affari Semplici**, coordinato dal Procuratore Aggiunto della Repubblica, nella sua attuale composizione ed operatività, come regolato dal provvedimento istitutivo e dai successivi provvedimenti integrativi ed organizzativi. Qualora i singoli magistrati assegnatari del procedimento intendano svolgere indagini (esclusa in ogni caso l'eventuale richiesta di tabulati nel caso del furto di telefoni cellulari), incompatibili con la celerità di trattazione, il procedimento sarà trattato e gestito dalla Segreteria dello stesso magistrato e non più dall'U.D.A.S., previa comunicazione al Procuratore Aggiunto della Repubblica.

All'U.D.A.S. saranno assegnati i seguenti reati:

1. per i procedimenti iscritti a mod. 21, quelli di cui agli artt. 334, 335, 341/bis, 385 (ad esclusione delle ipotesi in cui si è proceduto all'arresto dell'indagato), 391, 624-625 c.p. (limitatamente ai casi di agevole definizione, quali i furti di modico valore negli esercizi commerciali ed i furti di energia elettrica o di altre materie prime sempre di modico valore), 641, 650, 651, 658, 659, 674, 681, 682, 707, 707/bis, 712, 727, 727/bis c.p., artt. 20 e 20 bis L. 110/1975 (armi), tutte le ipotesi di reato di cui al Codice della Strada, art. 2 della legge n. 638/83 (INPS), art. 37 della legge n. 689/91 e succ. mod., artt. 73, 75, comma 1°, 76 commi 1°, 3°, 4° del D.L.vo n. 159/11, i reati contemplati dal D.L.vo n. 81/08 e dall'art. 4 della legge n. 628/61 in materia di lavoro, art. 6 della legge n. 401/89 in materia di gare sportive, tutte le contravvenzioni di cui al T.U.L.P.S., artt. 5 e 6 della legge n. 283/62 in materia di alimenti, art. 6 del D.L.vo n. 286/89 in materia di immigrazione, false dichiarazioni per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio ovvero l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per l'iscrizione della causa a ruolo;
2. per procedimenti iscritti a mod. 44, quelli di cui agli artt. 415/4° comma c.p.p., 660, 624, 625 e 624 bis, 635, 640 c.p., nonché tutti i fatti di reato di scarsa lesività (anche 648 e 648/bis c.p.), in cui l'individuazione del responsabile si rilevi impossibile o estremamente difficoltosa per mancanza o insufficienza di elementi suscettibili di approfondimento, si da rendersi necessario formulare richiesta di archiviazione ovvero invio del procedimento per competenza territoriale e/o funzionale.

Nel caso di rinvenimento del bene oggetto di furto (telefono cellulare in particolare), il fascicolo successivamente iscritto a mod. 21 per il reato di cui all'art. 648 c.p. sarà trattato per esigenze di continuità dallo stesso ufficio UDAS.

### **Conservazione dei provvedimenti di auto-assegnazione e di co-assegnazione.**

Il Direttore del Registro Generale curerà di annotare su apposito registro custodito presso il medesimo ufficio:

- i provvedimenti di auto-assegnazione e di co-assegnazione di procedimenti al Procuratore della Repubblica;
- i provvedimenti di co-assegnazione di procedimenti ad un sostituto procuratore diverso da quello individuato con criterio automatico all'atto dell'iscrizione del fascicolo, sia che ciò avvenga al momento della prima assegnazione del procedimento, sia che avvenga in un momento successivo sulla base dei criteri stabiliti nel presente provvedimento organizzativo;
- i provvedimenti di assegnazione di procedimenti in deroga ai criteri generali di affari al magistrato.

Nel registro saranno annotati il numero del procedimento e la data del provvedimento motivato di auto-assegnazione o co-assegnazione, di cui sarà conservata copia in contenitore riservato custodito presso l'ufficio del Registro Generale.

## **IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

### **Obiettivi.**

Obiettivi del presente progetto sono:

- garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale;
- perseguire l'obiettivo della ragionevole durata del procedimento e della celere definizione delle indagini preliminari;
- procedere all'affinamento dei meccanismi volti ad evitare costi ingiustificati per l'Erario;
- assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione complessiva dell'ufficio in tutte le sue articolazioni;
- garantire il benessere lavorativo di tutto il personale dipendente e degli utenti.

Principi ispiratori dell'azione del Procuratore saranno il rispetto dell'indipendenza e della dignità dei magistrati dell'ufficio, da realizzare principalmente attraverso la previsione di criteri di assoluto automatismo nell'assegnazione degli affari, e l'omogeneità dei criteri interpretativi, da realizzare attraverso la costante consultazione dei magistrati, specie con riferimento alla scelte gestionali di fondo ed alle questioni interpretative, nonché mediante la convocazioni di apposite riunioni plenarie o dei gruppi specializzati di lavoro.

Principio ispiratore dell'azione del Procuratore Aggiunto della Repubblica e dei Sostituti Procuratori sarà quella della leale collaborazione con il Procuratore della Repubblica.

### **L'uniforme esercizio dell'azione penale.**

Continuerà ad essere assicurata mediante la convocazione di riunioni periodiche dei magistrati togati e dei vice procuratori onorari finalizzate all'individuazione di criteri omogenei cui attenersi nella gestione dei procedimenti e nell'interpretazione delle principali questioni di natura sostanziale e processuale; nonché mediante l'elaborazione di protocolli condivisi con la polizia giudiziaria allo scopo di rendere omogenee le tecniche di indagine in materie connotate da caratteristiche e problematiche comuni (in particolare, nei reati rilevanti assegnati ai tre gruppi di lavoro).

### **Il rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati.**

Sarà basato sul dialogo e sul confronto continuo tra Procuratore, Procuratore Aggiunto e Sostituti Procuratori, sull'adozione di criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari, delle riassegnazioni e delle co-assegnazioni, sulla limitazione dei visti conoscitivi a casi predeterminati, senza che essi possano costituire un controllo costante delle iniziative del magistrato.

### **La valorizzazione di ciascun magistrato.**

La valorizzazione delle capacità, delle competenze e delle specifiche attitudini di ciascun magistrato verranno perseguiti mediante:

- a) l'equa distribuzione delle risorse;
- b) il rilascio di deleghe organizzative per le quali si procederà all'individuazione del magistrato onerato con le modalità sopra illustrate (*Procedura per lo svolgimento dell'interpello*);
- c) la coerente turnazione nell'assegnazione a gruppi specializzati di lavoro.

La gestione partecipata dell'ufficio dei magistrati togati sarà basata sul coinvolgimento e la partecipazione di tutti i magistrati nelle scelte gestionali fondamentali e nelle decisioni organizzative dell'ufficio, sul conferimento di incarichi di collaborazione con il Procuratore della Repubblica, sulle riunioni periodiche dell'intero ufficio e dei gruppi specializzati di lavoro che coinvolgeranno anche i magistrati onorari.

Il metodo del confronto sarà seguito anche nel rapporto con il personale amministrativo e quello addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria, e si concretizzerà, oltre che nello scambio quotidiano ed informale di informazioni ed opinioni, nell'indizione di riunioni finalizzate alla trattazione e discussione delle principali questioni gestionali ed organizzative.

Ancora, allo scopo di evitare squilibri nei ruoli dei singoli magistrati ed agevolare la definizione dei procedimenti, saranno adottati criteri di distribuzione degli affari che garantiscano la tendenziale

parificazione dei ruoli e si procederà a periodico monitoraggio al fine di adottare, laddove necessario, provvedimenti correttivi in vista della loro perequazione.

### **Il contenimento delle pendenze.**

Sui ruoli dei singoli magistrati sarà assicurato principalmente mediante la previsione di un modello organizzativo che prevede la gestione centralizzata degli affari di minore rilevanza mediante l'U.D.A.S., la gestione centralizzata dei procedimenti scritti a mod. 21/bis dell'esecuzione penale e dei visti civili mediante consolle, nonché di altri servizi già indicati, in modo da assicurare ai magistrati la possibilità di concentrarsi efficacemente nella gestione dei procedimenti di maggiore complessità.

### **Celere definizione dei procedimenti.**

A ciò si perverrà mediante implementazione del ricorso ai riti speciali, nonché mediante accorgimenti volti ad assicurare un efficace raccordo con i servizi di polizia giudiziaria, mediante protocolli volti a velocizzare la trasmissione delle notizie di reato e i relativi seguiti nonché alla redazione completa delle stesse comunicazioni e annotazioni, con puntuale indicazione degli elementi investigativi ritenuti fondamentali (onde evitare, nei singoli procedimenti, l'elaborazione di specifiche deleghe investigative per acquisire dati conoscitivi già fin da subito acquisibili dalla P.G.).

### **Rispetto dei criteri di priorità.**

Il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei procedimenti costituisce elemento fondante del presente progetto organizzativo, al duplice scopo di evitare l'ingiustificata soccombenza di interessi di rilievo primario, nonché di evitare situazioni passibili di avocazione del procedimento da parte della Procura Generale.

### **Continuità dell'azione del magistrato nel medesimo procedimento e processo.**

Allo scopo di assicurare la continuità della presenza del medesimo magistrato nelle udienze si procederà ad apposite intese con il Tribunale e la Sezione GIP/GUP. E comunque (già dal marzo 2021) i P.M. sono abbinati stabilmente ai singoli collegi dibattimentali che celebrano udienza nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (a pieno organico quattro P.M. per ogni collegio) ed ai singoli giudici, e quindi è preventivamente elaborato un calendario annuale delle udienze in cui sono indicati i singoli sostituti impegnati (calendario suscettibile di variazioni mensili in ragione degli impegni e/o impedimenti dei singoli Sostituti).

### **Tutela della segretezza delle indagini.**

La segretezza delle indagini è posta a tutela della efficacia dell'azione investigativa e della riservatezza delle persone che vi sono coinvolte, per cui ogni magistrato è tenuto ad adottare ogni cautela volta ad evitare che atti di indagine riservati possano essere conosciuti all'esterno ed evitare di rendere dichiarazioni su indagini in corso. Le comunicazioni ed informazioni istituzionali ed i rapporti con la stampa sono appannaggio esclusivo del Procuratore della Repubblica, che si atterrà allo scopo alle direttive consiliari.

### **Il contenimento delle spese.**

Il contenimento delle spese costituisce obiettivo strategico cui si intende pervenire mediante contenimento di quelle per consulenze tecniche, di quelle per intercettazioni di comunicazioni e conversazioni (mediante la stipulazione della convenzione relativa alla fornitura triennale dei servizi di noleggio dei sistemi di captazione e registrazione delle intercettazioni telefoniche, telematiche e tra presenti), di quelle per trasferte degli ufficiali di polizia giudiziaria, e di quelle per beni in onerosa custodia, anche mediante la prosecuzione dell'esperimento in atto riguardo al costante monitoraggio dei beni in sequestro.

### **Implementazioni del sito web della Procura e dei sistemi informatici ministeriali.**

In modo da fornire informazioni sempre più aggiornate all'utenza con specifico riferimento alle modalità con cui approcciarsi ai vari servizi interni sarà garantita una particolare cura nell'aggiornamento del sito web della Procura. Ancora, onde portare a compimento il processo di digitalizzazione del fascicolo già attuato nel settore delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni e di rilascio tempestivo di copia degli atti in formato digitale a seguito degli avvisi di cui agli artt. 408 e 415/bis c.p.p., si procederà al completamento del percorso intrapreso e già in stato avanzato che condurrà alla trasmissione di tutte le informative di reato e dei seguiti e della documentazione allegata in formato PDF, nonché all'efficientamento del sistema digitale di trasmissione degli atti da parte dei difensori.

### **Obiettivo programmatico prioritario.**

Obiettivo fondamentale sarà quello di assicurare la definizione annuale di un numero di procedimenti almeno pari alle sopravvenienze, così garantendo un ottimale indice di ricambio, e di evitare situazioni di stasi ingiustificata di procedimenti o di aggravio di singoli ruoli, anche mediante monitoraggio periodico delle giacenze ed eventuale adozione di correttivi.

### **Obiettivi programmatici della repressione criminale.**

Sotto il profilo della repressione criminale saranno obiettivi:

- l'implementazione della demolizione di manufatti abusivi a seguito di sentenza penale di condanna, portando a diffuso compimento le attività già in essere;
- la compiuta attuazione del protocollo di intesa già stipulato anche con il Tribunale Civile in relazione al nuovo codice della crisi d'impresa e di insolvenza allo scopo di assicurare la partecipazione attiva e consapevole del P.M. nelle varie procedure;
- **il rafforzamento dei poteri di coordinamento della polizia giudiziaria, anche mediante apposite e frequenti riunioni del Procuratore e/o del Procuratore Aggiunto con i responsabili provinciali dei servizi di polizia giudiziaria, onde poi giungere alla costituzione di "gruppi interforze di p.g.", composti da ufficiali di P.G. appartenenti alle tre principali Forze di Polizia, in grado di fronteggiare adeguatamente le diverse emergenze criminali del territorio che richiedano una adeguata risposta repressiva, ad iniziare proprio dai reati subito di seguito specificati;**
- **la specializzazione del personale di polizia giudiziaria, anche mediante apposita attività formativa da parte dei magistrati di questo Ufficio, nei procedimenti per reati di violenza di genere, informatici, contro la pubblica amministrazione, bancarotta e truffa in danno dello Stato;**
- l'emersione dei reati maggiormente "*occultati*" nel Circondario, e cioè in particolare i reati contro la pubblica amministrazione e quello di usura.

### **Il rispetto dei criteri di economicità.**

L'azione complessiva dell'ufficio dovrà ispirarsi a criteri di economicità. È prevista a tal fine l'effettuazione di verifiche, sia preventive che nel corso dello svolgimento delle indagini, volte ad accertare che gli atti che comportano spese siano effettivamente necessari e le spese previste congrue, con particolare riferimento alle attività di intercettazione di conversazioni o flussi telematici ed all'espletamento di consulenze tecniche. Per le medesime finalità linea di tendenza dell'ufficio sarà quella di evitare, nei limiti del possibile, *trasferite* dei magistrati per il compimento di attività di indagine al di fuori dei confini regionali, e di privilegiare in tal caso strumenti telematici per il compimento dell'atto da remoto. A criterio analogo ci si atterrà per l'attività che gli operatori di polizia giudiziaria delegati dovranno compiere fuori dai confini regionali. Laddove la trasferta si renda comunque necessaria si porrà particolare attenzione al carico delle spese, che dovrà essere operato alla stregua della previsione di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 115/02 e dei criteri indicati nelle circolari del Ministero della Giustizia nr. 1/8142/44(U) del 10 giugno 2003 e successiva del 12 gennaio 2010 (Prot. m\_dg. DAG 14.1.2010.0005799.U). Le autovetture di servizio saranno utilizzate

per le strette finalità dell'ufficio, salve le specifiche disposizioni impartite dai competenti organi ed uffici (Comitato per la Sicurezza Pubblica, Procuratore Generale) per i magistrati eventualmente sottoposti a misure di protezione personale. Le modalità di utilizzazione sono regolate dai provvedimenti organizzativi adottati dal Procuratore.

### **Turno esterno di reperibilità.**

I singoli sostituti effettueranno, con criteri di rotazione, il turno esterno di reperibilità, che sarà articolato come di seguito, comunque garantendosi un adeguato intervallo temporale tra gli stessi turni:

- due giorni consecutivi dalle ore 9.00 del lunedì alle ore 9.00 del mercoledì;
- due giorni consecutivi dalle ore 9.00 del mercoledì alle ore 9.00 del venerdì;
- tre giorni consecutivi, nel fine settimana, dalle ore 9.00 del venerdì sino alle ore 9.00 del lunedì.

Nell'assegnazione del turno di fine settimana sarà rispettato il criterio di rotazione tra tutti i magistrati interessati. Il magistrato in turno esterno sarà esonerato dalle udienze ordinarie, garantendosi, ove possibile, un adeguato intervallo temporale con gli impegni di udienza. Al magistrato in turno esterno saranno assegnati, tutti i procedimenti per fatti di cui abbia ricevuto comunicazione entro il periodo del turno, riguardanti:

- arresti o fermi effettuati;
- decessi per i quali vi sia stata interlocuzione con ufficiali/agenti di p.g. e/o autorità sanitaria ovvero per cui vi sia sospetto di reato, salvo che si tratti di decesso sopravvenuto a precedente comunicazione di notizia di reato, nel qual caso il P.M. in turno esterno di reperibilità si limiterà a compiere gli atti urgenti ed a trasmettere il fascicolo al sostituto che già procede per il fatto lesivo. Più in dettaglio, i procedimenti in questione saranno assegnati al sostituto procuratore di turno al momento del pervenimento della segnalazione scritta, salvo che altro magistrato di turno abbia già ricevuto precedente comunicazione telefonica (di cui deve essere fatta menzione nella segnalazione scritta), nel qual caso saranno assegnati a quest'ultimo;
- procedimenti che richiedano atti di perquisizione o sequestro, o altri atti urgenti sottoposti a convalida, per i quali non vi siano già indagini in corso a seguito di iscrizioni di precedente fascicolo;
- procedimenti riguardanti la convalida dei provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive;
- le richieste di autorizzazione all'espianto di organi da cadavere, salvo che già penda per il medesimo fatto procedimento penale;
- le richieste urgenti della polizia giudiziaria in materia di autorizzazione per le perquisizioni, sequestri e accessi fiscali;
- gli atti urgenti diversi da quelli di cui innanzi (in particolare fermo del P.M., intercettazioni urgenti, informative con richieste di misura cautelare in carcere urgentissime o simili).

Qualora il magistrato in turno esterno di disponibilità sia oberato in misura tale da non poter compiere tutti gli atti urgenti inerenti ai procedimenti di sua competenza, potrà chiedere la collaborazione -se necessario anche formalizzando tale richiesta- al magistrato in turno di disponibilità quotidiana (secondo il calendario annuale predisposto per le udienze). Lo stesso citato magistrato disponibile provvederà ai pareri urgenti relativi a fascicoli assegnati ad altro magistrato impedito o assente, al qual fine curerà per le vie brevi di contattare preventivamente il magistrato titolare.

Il procedimento introitato durante il turno, se riguardante materie di competenza dei gruppi specializzati di lavoro, sarà riassegnato automaticamente all'esito del compimento degli atti urgenti senza provvedimento formale di riassegnazione del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, che dovranno solo essere informati. Diversamente rimarrà in assegnazione al medesimo magistrato che ha svolto l'attività urgente. Quindi, il personale del Registro Generale provvederà a formare il fascicolo ed a trasmetterlo al magistrato in turno esterno il quale, compiuti gli atti urgenti, informerà il Procuratore della Repubblica dell'eventuale riassegnazione al gruppo specializzato di lavoro.

Qualora il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto non siano presenti in servizio, il magistrato in turno esterno si occuperà altresì degli atti urgenti e non differibili riguardanti l'esecuzione, i visti urgenti, le impugnazioni, i ricorsi e/o i reclami urgenti.

In caso di impedimento del magistrato in turno esterno subentrerà quello incaricato del turno successivo sempre che non sia possibile assegnare al turno esterno altro magistrato libero da impegni di ufficio o di udienza (ovviamente gli eventuali procedimenti assegnati al magistrato subentrante saranno riassegnati al magistrato impedito dopo il suo rientro in servizio).

In tutti i casi in cui riceva in forma orale, ai sensi dell'art. 347, comma 3, c.p.p., segnalazione di notizie di reato per fatti non rientranti nelle materie di competenza del magistrato in turno esterno di reperibilità in base alle dianzi indicate previsioni, questi ha il dovere/potere di impartire direttive e compiere atti di indagine improcrastinabili, laddove ricorrano effettive ragioni di urgenza, e rimarrà in siffatta evenienza titolare del procedimento, salvo che si tratti di reato di competenza di un gruppo specializzato di lavoro, fermo restando l'onere di informare immediatamente il Procuratore della Repubblica e di trasmettere allo stesso il fascicolo, entro le quarantotto ore, per la conferma dell'assegnazione. Nell'ipotesi, invece, in cui non dovessero ricorrere dette ragioni di urgenza, si limiterà ad avvisare il Procuratore della Repubblica ed il procedimento sarà assegnato secondo i criteri ordinari.

Al termine del periodo di turno e dei relativi incombeni, che generalmente impegnano anche in orario notturno ed in giorni festivi, sarà possibile per il magistrato beneficiare, per il recupero delle energie lavorative, di un giorno libero immediatamente successivo in cui non sarà obbligatoria la presenza in ufficio, fermi restando l'obbligo di reperibilità ed il previo assenso del Procuratore, che terrà conto dell'effettiva onerosità del turno e delle preminenti esigenze di servizio.

Durante il periodo di turno esterno il magistrato interessato dovrà assicurare la pronta reperibilità.

Nel c.d. periodo feriale saranno previsti due periodi di turno, uno esterno, per gli incombeni di cui innanzi, ed uno interno. Il magistrato di turno interno provvederà sulle richieste urgenti riguardanti procedimenti già assegnati a colleghi in ferie o assenti, raccordandosi se possibile con gli stessi, e parteciperà alle udienze che si svolgeranno in quel periodo. Si occuperà inoltre dell'esecuzione penale nell'ipotesi di assenza del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto. In caso di impedimento del magistrato incaricato del turno di reperibilità sarà anticipato il rientro in servizio del magistrato incaricato del turno di reperibilità interno o esterno che segue.

### **Il controllo sulla tempestiva definizione dei procedimenti.**

Allo scopo di garantire la ragionevole durata dei procedimenti, il Procuratore della Repubblica procederà all'effettuazione di:

- verifica trimestrale dei procedimenti passibili di avocazione ai sensi degli artt. 407/bis, secondo comma, e 412, primo comma, c.p.p.;
- verifica trimestrale dei procedimenti di cui all'art. 362/bis c.p.p.;
- verifica semestrale in ordine alla persistente pendenza di procedimenti iscritti da oltre due anni e sei mesi, ai fini dell'adozione di meccanismi definitivi da concordare con il titolare del procedimento;
- verifica semestrale in ordine alla persistente pendenza di procedimenti iscritti a mod. 45 da oltre un anno;
- verifica almeno annuale in ordine al numero delle assegnazioni dei singoli magistrati, onde accertare che le stesse siano tendenzialmente uguali e disporre all'occorrenza eventuali correttivi ed al fine di monitorare l'indice di ricambio.

La citata ultima verifica sarà effettuata dall'Ufficio Statistico Informatico e dell'Innovazione. Allo scopo di evitare che siano conteggiati più volte procedimenti assegnati allo stesso magistrato, nel computo delle nuove assegnazioni, ai fini della verifica annuale delle sopravvenienze, non si terrà conto né dei procedimenti derivanti da stralci o separazione da altri procedimenti, né dei procedimenti derivanti da passaggi ad altro registro. L'eventuale perequazione sarà effettuata mediante assegnazione di nuovi procedimenti sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. In particolare, il Procuratore potrà sospendere per un determinato periodo di tempo le assegnazioni di area comune

e/o specialistica nei confronti di uno o più magistrati ovvero disporre una variazione numerica delle assegnazioni con altra formula. Si procederà in ogni caso ad accurato esame delle ragioni che possano aver determinato lo squilibrio.

#### **Funzionamento dell'unità organizzativa dedicata all'attività di intercettazione.**

È stato realizzato ed attivato presso la Procura della Repubblica di Brindisi l'archivio delle intercettazioni e sono state attivate tutte le relative funzionalità, e sono state impartite altresì le disposizioni operative ai magistrati ed al personale per la migliore utilizzazione del sistema. L'archivio informatico delle intercettazioni (*storage*) è ubicato nella "Sala server" realizzata al settimo piano del Palazzo, in cui sono collocati i *rack* del Ministero. La "Sala server" e, dunque, l'archivio informatico in essa presente, sono protetti da un sistema di videosorveglianza con una telecamera esterna puntata sulla porta di ingresso ed una interna, che registrano i dati su *hard disk*. È stato inoltre previsto il locale destinato all'ascolto e alla consultazione del materiale contenuto nell'archivio riservato (sala ascolto e consultazione) con le modalità che sono state indicate nell'art. 3 del Decreto ministeriale 20/4/2018. Il sistema operativo è stato condiviso con l'Ufficio G.I.P., con cui è stato stipulato un protocollo volto all'ottimale gestione con il sistema TIAP-Document@ dei flussi documentali relativi alle richieste del pubblico ministero in materia di intercettazione delle comunicazioni, nella prospettiva dell'integrale digitalizzazione dei flussi di lavoro rilevanti per la gestione delle interdipendenze funzionali fra i predetti uffici. Il personale amministrativo ed i magistrati sono stati regolarmente abilitati alla piattaforma *E-Learning* del Ministero della Giustizia e sono state comunicate agli interessati le istruzioni circa le modalità d'accesso. I criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale sono regolate nelle linee guida adottate il 29 luglio 2020 ed in data 9 settembre 2020, cui interamente si rinvia. Principio generale in materia è quello dell'effettiva necessità dello strumento captatorio, anche allo scopo di contemperare le esigenze investigative con quelle di evitare spese non strettamente necessarie e contenere i costi del servizio. Pertanto, dovranno essere inoltre adottati gli accorgimenti necessari affinché i tempi delle indagini in cui sia stato utilizzato lo strumento captativo non si dilatino oltre i termini di legge; a tal fine il magistrato titolare del procedimento dovrà assicurarsi che l'organo di polizia giudiziaria delegato provveda alla trascrizione delle conversazioni o comunicazioni rilevanti contestualmente all'intercettazione o immediatamente dopo, in modo che i verbali di trascrizione siano allegati alla successiva richiesta di proroga. Dovrà inoltre assicurarsi che l'ufficio di p.g. delegato depositi l'informativa finale in termine utile per la formulazione delle richieste cautelari e di quelle definitive, nonché rappresentare al Procuratore della Repubblica la necessità di richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, la proroga delle indagini preliminari di competenza del Procuratore Generale della Repubblica. Inoltre, allo scopo di evitare disservizi, occorrerà assicurarsi che le richieste di proroga siano depositate presso l'ufficio della Procura della Repubblica almeno cinque giorni prima della scadenza, in modo da consentire al titolare dell'indagine di poter depositare la relativa richiesta presso l'ufficio del G.I.P. almeno tre giorni prima della scadenza. Il magistrato procedente avrà cura di attenersi alle linee guida in materia di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni adottate dal sottoscritto Procuratore della Repubblica, nonché di assicurare l'osservanza delle prescrizioni ivi contenute da parte degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria delegati.

Quanto alla gestione del servizio, ruolo prioritario per la gestione del sistema operativo è assegnato all'ufficio CIT che è composto, presso la Procura della Repubblica di Brindisi, da due operatori giudiziari, coadiuvati da un operatore della Sezione di Polizia Giudiziaria, tutti autorizzati all'accesso all'archivio riservato. Il modello operativo prefigurato per l'ufficio C.I.T. è il seguente. Le unità assegnate all'Ufficio C.I.T. sono abilitate alla gestione dell'archivio delle intercettazioni con le funzioni di "delegato", di "gestore archivio riservato" e di "utente amministrativo". È previsto un intervento diretto dell'ufficio CIT nella fase di trasmissione del decreto che dispone l'intercettazione in via di urgenza, della richiesta di intercettazione e delle rispettive proroghe. Conseguentemente, ciascun magistrato provvede a depositare il decreto che dispone l'intercettazione in via di urgenza, la richiesta di intercettazione e la richiesta di proroga, redatte su supporto cartaceo, unitamente ai

documenti allegati, al personale dell'ufficio CIT il quale, previa scansione, provvede a trasmetterli al GIP, nonché a seguire le successive fasi della procedura (ricezione dell'autorizzazione ed inoltra del decreto che dispone l'intercettazione). La richiesta viene poi trasmessa con modalità informatiche, seguendo il criterio per cui ad ogni RIT corrisponde un solo bersaglio, vale a dire una singola utenza. Ogni successiva richiesta, previamente scansionata, viene trasmessa con le medesime modalità. In qualità di Utente Amministrativo l'ufficio C.I.T. ha altresì il compito di gestire l'anagrafica dei fornitori di intercettazioni accreditato presso l'ufficio mediante inserimento dei dati relativi a ragione sociale, partita IVA, indirizzo della sede legale con relativo CAP, indirizzo pec, condizione necessaria affinché i predetti possano interagire con l'archivio digitale e riversare i dati; per tali finalità ha accesso alla Macro-Area Gestione Fornitori che consente di inserire le informazioni di dettaglio che riguardano il Fornitore nella funzione di Amministratore Archivi. La funzione di Utente Operatore di Conferimento è stata assegnata ai responsabili per la sicurezza interna delle intercettazioni, individuati in alcuni operatori della Sezione di P.G. già specializzati in materia di gestione delle intercettazioni telefoniche. Il personale addetto all'ufficio C.I.T. ha altresì il compito di effettuare le prescritte annotazioni nel registro delle intercettazioni mod. 37, gestito con modalità informatiche ex art. 267, comma 5, c.p.p. È previsto che dal momento della profilazione, ogni operazione di ascolto e visione successiva debbano essere effettuate da postazioni collegate al *rack* ministeriale: pertanto, ogni accesso per l'ascolto delle conversazioni e per la consultazione della documentazione ad esse relativa da parte dei soggetti legittimati o autorizzati (avvocati e loro assistenti, consulenti, periti, polizia giudiziaria, P.M., GIP) deve essere effettuato collegandosi al *rack* presso la sala ascolto appositamente dedicata, unica sia per i difensori che per i magistrati o gli altri soggetti legittimati in questa prima fase di attuazione delle riforme. È stato istituito l'archivio cartaceo riservato, per la custodia della documentazione riservata riguardante le operazioni di intercettazione.

È prevista anche la figura, con le relative funzioni di coordinamento, del Magistrato responsabile del servizio di intercettazioni, che dovrà coordinare l'Ufficio CIT, monitorare e dare attuazione alle riforme in materia di intercettazioni, verificare la corretta attuazione delle direttive emanate e del protocollo intercorso al riguardo con l'Ufficio GIP, nonché effettuare tematica attività di formazione dei magistrati, del personale giudiziario e di polizia giudiziaria interessati.

È prevista la stesura e sottoscrizione, all'esito di specifica gara triennale, di un contratto di fornitura dei servizi di noleggio dei sistemi di captazione e registrazione delle intercettazioni telefoniche, telematiche e tra presenti (in luoghi aperti e in luoghi chiusi, fermi o in movimento), per la localizzazione con Sistema di Posizionamento Globale (GPS), per il noleggio di telecamere e microfoni per le intercettazioni video-ambientali, con rilancio del segnale captato presso i locali della Procura della Repubblica ed eventuale *remotizzazione* delle *Sale di ascolto*, attrezzate presso gli Uffici delle Forze di Polizia giudiziaria presenti nel Circondario del Tribunale di Brindisi. Il bando tiene conto dell'entrata in vigore del c.d. "listino ministeriale" dei prezzi dei singoli servizi sopra elencati. Quindi, da un lato, è necessario un nuovo metodo di valutazione delle offerte contrattuali basato sull'efficienza tecnica e sulla celerità dei singoli servizi compresi nel listino ministeriale e, dall'altro, una diversa valutazione, anche economica, per tutto ciò che non è oggi compreso nel predetto listino e/o che lo sviluppo della tecnica potrà offrire nel corso dell'esecuzione del contratto triennale.

### **Misure cautelari e provvedimenti di sequestro e tenuta dei fascicoli.**

Ogni magistrato curerà di approntare un apposito registro, anche informatico, relativo ai procedimenti con persone sottoposte a restrizione della libertà personale, provvedendo ad annotare per ciascuno di essi il termine di custodia cautelare. Curerà altresì l'aggiornamento dei dati relativi in occasione delle statuizioni successive all'emissione del provvedimento custodiale (provvedimenti del G.I.P. ovvero del Tribunale, decisioni del Riesame) che comportino una modifica dei termini di custodia cautelare, dal momento in cui abbia ricevuto la relativa comunicazione. I magistrati in udienza e le Segreterie che abbiano ricevuto notizia di quei provvedimenti avranno cura di farne segnalazione tempestiva al magistrato (o alla Segreteria del magistrato) già assegnatario del procedimento. Il registro sarà condiviso con l'ufficio RE.GE., presso il quale sarà accessibile anche nei periodi e nei giorni di

legittima assenza del magistrato assegnatario del procedimento e del relativo personale di Segreteria, in modo che possa essere accessibile ed agevolmente consultato dal magistrato in turno esterno di disponibilità che debba eventualmente esprimere pareri in ordine alla custodia cautelare in sostituzione del titolare assente.

Sulla copertina di ogni fascicolo dovrà essere annotata, in modo che sia agevolmente visibile, la presenza di indagati sottoposti a restrizione della libertà personale e di provvedimenti di sequestro. Una volta effettuata la scarcerazione o operata la restituzione, dette annotazioni saranno sbarrate.

Parimenti l'ufficio del registro generale curerà, in occasione della formazione del fascicolo da consegnare al magistrato, di segnalare l'eventuale presenza di situazioni che richiedono una valutazione urgente, apponendo in copertina la dicitura "atti urgenti".

Ogni magistrato curerà di effettuare ogni semestre la verifica dei beni giacenti in onerosa custodia, anche utilizzando l'apposita funzionalità presente in Consolle Penale, alla voce "Beni in sequestro onerosi", nonché ad adottare i provvedimenti che si dovessero rendere opportuni per evitare l'aggravio di spese per l'Erario, comunicando al Procuratore della Repubblica l'esito dell'attività espletata. Tale monitoraggio andrà effettuato alle date del 15 gennaio e del 15 luglio di ogni anno.

### **Impugnazioni.**

Ogni magistrato deve informare il Procuratore della Repubblica circa la conclusione dei processi alla cui trattazione è designato in udienza nel caso di processi di particolare rilievo suscettibili di impugnazione, ai fini dell'opportuna interlocuzione con il Procuratore Generale della Repubblica di Lecce, ai sensi e per gli effetti di cui all'Accordo Distrettuale in Materia di Procedimento di Particolare Rilievo, allegando copia dell'imputazione di eventuali memorie scritte depositate nel corso del procedimento. Il magistrato designato ed il Procuratore valuteranno l'opportunità o meno di proporre impugnazione. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni in udienza potrà sempre procedere ad impugnazione, ai sensi dell'art. 570/secondo comma, c.p.p., avvisandone il titolare del procedimento ed il Procuratore della Repubblica. Il magistrato già titolare del procedimento che non ha partecipato all'udienza in cui sono state rassegnate le conclusioni potrà segnalare al Procuratore della Repubblica l'opportunità di procedere ad impugnazione. Il magistrato già titolare ed il Procuratore valuteranno l'opportunità o meno di proporre impugnazione. Nel caso di presentazione dell'impugnazione, il Procuratore Aggiunto della Repubblica provvederà ad inviare immediatamente copia della stessa al Procuratore Generale della Repubblica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 166/bis disp. att. c.p.p.

Sono da considerare di "particolare rilievo" i procedimenti che presentino uno o più dei seguenti indici: numero di imputati o imputazioni, gravità dei fatti addebitati, complessità della ricostruzione in fatto o delle questioni di diritto, particolare incidenza sul territorio o sull'ambiente delle condotte delittuose, modalità particolarmente efferate delle condotte delittuose.

Laddove vi sia richiesta di impugnazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 572 c.p.p. della persona offesa, della parte civile, degli enti e delle associazioni intervenuti ex artt. 93 e 94 c.p.p., l'atto verrà sottoposto, sulla base dei seguenti criteri subordinati:

- a) al magistrato delegato alla trattazione dell'intero dibattimento;
- b) in mancanza, al titolare del procedimento;
- c) qualora quest'ultimo non sia più presente in servizio, al magistrato che ha presentato le conclusioni in udienza.

Il magistrato così designato, laddove non intenda proporre impugnazione, provvederà con decreto motivato da notificare al richiedente.

Delle eventuali impugnative delle **liquidazioni degli onorari** dei difensori in caso di ammissione al gratuito patrocinio, in tutte le ipotesi in cui il provvedimento venga letto in udienza, si farà carico il Procuratore Aggiunto qualora vi abbia partecipato un vice procuratore onorario, il P.M. di udienza qualora vi abbia partecipato un magistrato togato. Il Pubblico Ministero onorario che ha partecipato all'udienza dovrà prontamente segnalare al Procuratore Aggiunto l'opportunità di proporre impugnazione.

I visti sulle sentenze ed altri provvedimenti definitivi dei Giudici Collegiali e Monocratici, diversi dalle liquidazioni degli onorari dei difensori, saranno apposti dal magistrato titolare del procedimento tramite l'apposito applicativo consolle penale. I visti su sentenze di magistrati non più presenti in servizio saranno apposti dal Procuratore della Repubblica ovvero in sua assenza dal Procuratore Aggiunto, con le medesime modalità. Laddove dovessero pervenire in cartaceo, il visto sulle sentenze e sugli altri provvedimenti sarà apposto dal magistrato titolare del procedimento, se in servizio, diversamente da quello che ha presentato le conclusioni in udienza. In caso di sentenza dei Giudici di Pace i visti saranno apposti dal Procuratore della Repubblica, cui spetterà la valutazione dei presupposti per l'impugnazione.

Il Procuratore Aggiunto, comunque, curerà il monitoraggio delle sentenze emesse dai giudici monocratici in udienze con la presenza dei V.P.O. e provvederà ad evidenziare quelle meritevoli di impugnazione al sostituto procuratore già titolare del procedimento, il quale comunicherà allo stesso poi ogni sua determinazione.

#### **Assensi e visti.**

##### **A) Assenso ex art. 3 del D.L.vo n. 106/2006.**

Ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo n. 106/2006 è necessario l'assenso preventivo del Procuratore della Repubblica (mentre il Procuratore Aggiunto nei procedimenti propri dei gruppi di lavoro dallo stesso coordinati dovrà essere sempre preventivamente informato):

- per le richieste di fermo di indiziati di delitto disposto da magistrato dell'ufficio e per le richieste di applicazioni di misure cautelari, personali e reali (non conseguenti a convalida di arresto o fermo);
- per le richieste di misure cautelari reali. In siffatta evenienza l'assenso preventivo non sarà richiesto per il sequestro di beni il cui valore sia inferiore a 30.000,00 euro, per abusi edilizi di lieve entità, ed in ogni caso per il sequestro di beni ceduti in *leasing* in ordine ai quali si proceda per il reato di appropriazione indebita e per l'ipotesi di sequestro di immobili abusivamente occupati allorché si proceda per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. In detta ultima ipotesi si curerà, in sede di esecuzione del sequestro, di osservare le disposizioni di cui alle linee guida in materia di esecuzione del sequestro di immobili abusivamente occupati già emanate in data 25 luglio 2019, curando inoltre di informare il Procuratore Aggiunto di eventuali problematiche relativa alla fase esecutiva del sequestro.

Il singolo magistrato dovrà trasmettere le richieste di cui sopra al Procuratore corredate da tutti gli atti del fascicolo (anche quelli non utilizzati e/o richiamati nelle richieste). In caso di urgenza il visto potrà essere concesso oralmente e di ciò dovrà darsene atto nella richiesta. In ipotesi di assenza del Procuratore il visto sarà apposto dal Procuratore Aggiunto, mentre in caso di assenza di quest'ultimo dal sostituto più anziano nel ruolo, che informerà immediatamente il Procuratore. In caso di contrasto sul rilascio dell'assenso sarà attivata apposita ed immediata interlocuzione con il magistrato titolare del procedimento, e la decisione finale sarà presa dal Procuratore dopo aver ascoltato anche le osservazioni del Procuratore Aggiunto. Nel caso in cui all'esito dell'interlocuzione intercorsa il Procuratore ritenga di non poter concedere il proprio assenso, ed il magistrato interessato ritenga a sua volta di insistere nella sua determinazione, il Procuratore esporrà per iscritto le ragioni del dissenso ed il magistrato potrà valutare se inoltrare ugualmente la richiesta al G.I.P. sotto sua esclusiva responsabilità.

##### **B) I visti informativi preventivi.**

Si ritiene che debbano essere sottoposti a visto informativo preventivo del Procuratore della Repubblica (e comunque a specifica informazione al Procuratore Aggiunto nei procedimenti propri dei gruppi di lavoro dallo stesso coordinati) i seguenti atti:

1. **intercettazioni.** Per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, ambientali o dei flussi telematici, al fine del coordinamento delle indagini e per evitare sovrapposizioni, nonché al fine di assicurare che il ricorso a detto mezzo di prova sia adeguato alla gravità del reato per cui si procede ed al risultato che si intende realizzare mediante ricorso allo strumento captativo, ed infine allo scopo di assicurare il contenimento dei costi, i sostituti procuratori

hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Procuratore della Repubblica, l'intenzione di avviare indagini che richiedano l'effettuazione di intercettazioni, con esclusione di quelle che rivestano carattere di assoluta urgenza, nonché di munirsi del visto preventivo in occasione della prima richiesta di intercettazione, anche in tal caso con esclusione dei casi di urgenza in cui il visto sarà apposto successivamente alla formulazione della richiesta; onde consentire, poi, il controllo successivo sul permanere delle esigenze che avevano legittimato inizialmente il ricorso allo strumento captativo, le richieste di proroga successive alla ventesima dovranno essere sottoposte al visto del Procuratore della Repubblica;

2. *decreti di ispezione, perquisizione e sequestro negli uffici dei difensori e negli altri casi previsti dall'art. 103 c.p.p.;*
3. *decreti di ispezione, perquisizione e sequestro presso sedi legali di istituzioni pubbliche e nei confronti di pubblici ufficiali, nei procedimenti di particolare rilievo;*
4. *richieste di autorizzazione a procedere;*
5. *trasmissione del procedimento per competenza alle Procure Distrettuali ex art. 51-3/bis e 3/quarter c.p.p.;*
6. *trasmissione del procedimento per competenza ex art. 11 c.p.p.;*
7. *esercizio dell'azione penale nei confronti di avvocati del Circondario, nei procedimenti di particolare rilievo;*
8. *avvisi ex art. 415/bis c.p.p., atti definitivi del procedimento mediante esercizio dell'azione penale e/o richiesta di archiviazione.* Per i predetti atti il visto preventivo dovrà essere richiesto dal singolo sostituto se specificatamente richiesto dal Procuratore ovvero se trattasi di procedimenti di "particolare rilievo", vale a dire, come già sopra evidenziato procedimenti che presentino uno o più dei seguenti indici: numero di imputati o imputazioni, gravità dei fatti addebitati, complessità della ricostruzione in fatto o delle questioni di diritto, particolare incidenza sul territorio o sull'ambiente delle condotte delittuose, modalità particolarmente efferate delle condotte delittuose;
9. *spese per consulenze tecniche.* Il Procuratore della Repubblica si occuperà del controllo sulle consulenze tecniche e sulle relative liquidazioni; tal fine i sostituti procuratori dovranno informare preventivamente il Procuratore riguardo all'intendimento di disporre incarichi di c.t. che possano comportare presuntivamente un costo per onorari superiore a 6.000,00 euro e circa la loro finalità; si procederà di regola a c.t. solo per attività tecniche che non possono essere poste in essere dalla polizia giudiziaria ovvero, nel caso dei reati previsti dalla legge fallimentare, si tratti di verifiche che non possano essere effettuate dal curatore o dal commissario giudiziale, in ogni caso previa valutazione comparativa tra il risultato investigativo che si intende conseguire ed il costo dell'accertamento peritale. La successiva liquidazione delle competenze, qualora l'importo sia sempre superiore ad euro 6.000,00, sarà sottoposta al visto conoscitivo del Procuratore della Repubblica, ovvero al Procuratore Aggiunto competente per i reati rientranti nella competenza dei gruppi specializzati di lavoro da esso coordinati. Nella liquidazione delle competenze si dovrà avere specifico riguardo, oltre che al rispetto dei criteri normativi, anche all'esigenza di evitare aggravii ingiustificati di costi per l'Erario. Entro il 31 dicembre di ogni anno è trasmesso a tutti i magistrati, per opportuna conoscenza e onde garantire la necessaria turnazione negli incarichi, un elenco degli incarichi di consulenza conferiti distinti per magistrato;
10. *impugnazioni avverso sentenze e ordinanze.*

Il visto preventivo ha valore esclusivamente conoscitivo e non preclude il compimento dell'atto, ma potrà dare avvio ad una opportuna interlocuzione con il magistrato titolare del procedimento e con il Procuratore Aggiunto circa l'opportunità di porre in essere il provvedimento, allo scopo di pervenire a soluzioni condivise. Attesa la sua natura esclusivamente informativa, la comunicazione al Procuratore potrà essere effettuata anche oralmente nei casi di urgenza, ed il visto concesso anch'esso oralmente e di cui sarà dato atto nel provvedimento. Il visto preventivo è apposto dal Procuratore, ed in sua assenza dal Procuratore Aggiunto, il quale è tenuto ad informare il Procuratore della Repubblica nei casi più significativi. Il magistrato interessato deve trasmettere al Procuratore il

provvedimento per l'apposizione del "visto" prima di inoltrarlo. Nei casi di urgenza che non consentano di attendere l'apposizione del visto per iscritto, il magistrato interessato provvederà a contattare telefonicamente il Procuratore della Repubblica e darà atto nel provvedimento del rilascio avvenuto oralmente. In caso di contrasto o dissenso si instaurerà una interlocuzione tra il magistrato titolare del procedimento ed il Procuratore; se dopo tale interlocuzione permane il contrasto o dissenso, il Procuratore della Repubblica potrà esercitare la facoltà di revoca dell'assegnazione (limitatamente ai casi previsti dagli artt. 3 del d. lgs. n. 160/2006 e 23 della Circolare C.S.M. sull'organizzazione degli uffici di Procura) con provvedimento motivato nel quale darà atto del contrasto emerso; ovvero potrà lasciare immutata l'assegnazione dando atto dell'interlocuzione operata al fine di pervenire a soluzioni condivise. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul "visto" non faranno parte del fascicolo processuale e saranno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica.

#### **C) I visti informativi successivi.**

Si reputa che taluni atti debbano essere sottoposti al visto successivo del Procuratore della Repubblica in funzione informativa (e comunque a specifica informazione al Procuratore Aggiunto nei procedimenti propri dei gruppi di lavoro dallo stesso coordinati), nei seguenti casi:

- fermi eseguiti dalla P.G. e ritenuti non legittimi dal P.M. o non convalidati dal G.I.P.;
- fermi disposti dal P.M. per i quali il G.I.P. abbia disposto la non convalida ed il rigetto della richiesta di misura cautelare personale;
- provvedimenti di rigetto di misure cautelari o di sequestro preventivo richieste dal P.M.

#### **Obblighi di informazione.**

L'art. 118 bis disp. att. c.p.p., per la parte di competenza, prevede specifici obblighi di informazione ai fini del coordinamento delle indagini, in favore del Procuratore Generale e dell'Agenzia della Entrate. In particolare, vanno comunicati:

1. al Procuratore Generale della Repubblica i reati indicati nell'art. 407, comma secondo, lettera a), c.p.p.;
2. al Procuratore Generale della Repubblica ed all'Agenzia delle Entrate i reati di cui agli artt. 452/bis, 452/quater, 452/sexies e 452/octies c.p.

Trattasi di comunicazione obbligatoria dell'iscrizione della notizia di reato da effettuarsi ad opera del magistrato titolare del procedimento.

Ancora, l'art. 127 disp. att. c.p.p. impone ancora di trasmettere ogni mese al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello alcuni dati relativi ai procedimenti ivi indicati. Trattasi di comunicazione obbligatoria da effettuarsi ad opera del magistrato titolare del procedimento

Per quanto concerne i dati sul rispetto dei termini di cui all'art. 362/bis c.p.p., ex art. 127, comma 1/bis, c.p.p., l'interlocuzione con la Procura Generale è a cura del Procuratore Aggiunto coordinatore del terzo gruppo di lavoro (ovvero del magistrato coordinatore).

Ulteriori oneri informativi sono posti da altre disposizioni di legge, in particolare:

1. l'art. 129, comma primo, prima parte, e 3/bis disp. att. c.p.p. istituisce l'obbligo di informare l'autorità da cui l'impiegato dipende nei casi di esercizio dell'azione penale, arresto, fermo, applicazione della custodia cautelare nei confronti di dipendente dello Stato o di altro dipendente pubblico;
2. l'art. 129, comma primo, seconda parte, e 3/bis disp. att. c.p.p. istituisce l'obbligo di informare il Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazione e Sicurezza per il Segreto di Stato nei casi di esercizio dell'azione penale, arresto, fermo, applicazione della custodia cautelare nei confronti di dipendente dei Servizi per le Informazioni e la Sicurezza Democratica;
3. l'art. 129, comma secondo, e 3/bis disp. att. c.p.p. istituisce l'obbligo di informare l'Ordinario della Diocesi nei casi di esercizio dell'azione penale, arresto, fermo, applicazione della custodia cautelare nei confronti di un ecclesiastico o un religioso del culto;
4. l'art. 129, comma terzo, prima parte, disp. att. c.p.p. istituisce l'obbligo di informare la Procura Generale presso la Corte dei Conti nel caso di esercizio dell'azione penale per un reato che abbia comportato danni per l'Erario;

5. l'art. 129, comma terzo, seconda parte, disp. att. c.p.p. istituisce l'obbligo di informare l'ANAC nel caso di esercizio dell'azione penale per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis c.p.;
6. art. 129, comma 3/ter, prima parte, disp. att. c.p.p. istituisce l'obbligo di informare il Ministero dell'Ambiente e la Regione (nonché il Ministero della Salute o il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel caso di concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare), nel caso di esercizio dell'azione penale per i reati previsti dal D. L.vo n. 152/06 o per reati previsti dal codice penale o da leggi speciali che comportano pericolo o pregiudizio per l'ambiente;
7. l'art. 51, comma 3, della legge n. 247/2012 istituisce l'obbligo di informazione all'Ordine degli Avvocati territorialmente competente nel caso di emissione di misura cautelare, misura di sicurezza, esercizio dell'azione penale, espletamento di attività di perquisizione o sequestro, sentenza emessa nei confronti di iscritti all'Ordine degli Avvocati;
8. l'art. 2, comma 7, del D. L.vo n. 286/1998 istituisce l'obbligo di avvisare la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina ovvero se la stessa si trovi all'estero il Ministero degli Affari Esteri, in caso di adozione di provvedimenti limitativi della libertà nei confronti di cittadini stranieri ovvero di decesso conseguente a reato di cittadini stranieri;
9. l'art. 50 del D. L.vo nr. 139/2005 istituisce l'obbligo di segnalare all'Ordine dei Commercialisti territorialmente competente l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto.

Anche in tutte dette evenienze l'onere informativo sarà assolto dal magistrato titolare del procedimento, trattandosi di adempimenti privi di qualsiasi caratteristica di discrezionalità.

#### **Attività relative alle udienze.**

Quanto alla gestione del servizio di udienza, si procederà ad assicurare, nel rispetto delle deliberazioni consiliari e sulla base di intese con il Presidente del Tribunale, che le funzioni di P.M. nell'udienza preliminare e nel giudizio siano assegnate, se possibile, al P.M. titolare del procedimento. Allo scopo di assicurare la continuità della presenza del medesimo magistrato nelle udienze si procederà ad apposite intese con il Tribunale e con la Sezione GIP/GUP. A tale scopo, già dal marzo 2021, i sostituti procuratori sono abbinati stabilmente ai collegi dibattimentali (a pieno organico quattro P.M. per ogni collegio) ed ai singoli giudici, poi procedendo a formulare e comunicare il relativo calendario annuale delle udienze. Il calendario delle udienze sarà redatto annualmente dal Procuratore Aggiunto della Repubblica, che provvederà altresì ad apportare le variazioni mensili che si dovessero rendere necessarie ed a calendarizzare i periodi di turno esterno -nel periodo feriale anche interno- di reperibilità. I sostituti procuratori parteciperanno alle udienze presso la Corte d'Assise e presso il Tribunale in composizione Collegiale, alle udienze preliminari, a quelle di riesame, a quelle di prevenzione. Parteciperanno alle udienze monocratiche, laddove non sia ad esse assegnato un vice procuratore onorario, e comunque dovranno partecipare alle udienze per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché a quelle per il reato di cui all'art. 590/bis c.p. I sostituti procuratori dovranno in ogni caso seguire sia nel corso dell'udienza preliminare che nel giudizio, abbreviato o dibattimentale, i procedimenti particolarmente complessi che abbiano istruito, segnalandosi tempestivamente per la partecipazione all'udienza. Laddove il magistrato d'udienza intenda procedere a modifica (non mera correzione formale) del capo d'imputazione in assenza di nuove acquisizioni processuali, e questi sia diverso dal magistrato che ha istruito il procedimento, dovrà avere cura di interloquire preliminarmente con il magistrato titolare.

Per quanto riguarda i dibattimenti con rito monocratico cui sono assegnati vice procuratori onorari, costoro dovranno segnalare al titolare del procedimento ed al Procuratore Aggiunto la presenza di procedimenti di particolare complessità, segnatamente in materia di urbanistica ed edilizia e di reati tributari, in modo da consentire allo stesso di partecipare direttamente all'udienza. È previsto altresì un turno di disponibilità quotidiana dei sostituti procuratori, anche per la partecipazione ad udienze non previste in calendario, per fare fronte a situazioni emergenziali e per sopperire ad

eventuali impedimenti di magistrati. Qualora anche il magistrato in disponibilità sia impedito, subentrerà quello libero da udienze e dagli incumbenti del turno esterno indicato per il giorno successivo o quelli a seguire, con conseguente scambio dei giorni di assegnazione in disponibilità. Alle udienze camerali concernenti procedimenti di prevenzione parteciperanno esclusivamente P.M. togati.

Il magistrato (togato e V.P.O.) assegnato all'udienza compilerà l'apposito statino o nota di udienza avendo cura di inserirvi tutti i dati e le informazioni richieste ed ogni altro elemento rilevante (attività svolta, conclusione ed esito del dibattimento) in modo da offrire un quadro chiaro e completo dell'andamento della stessa, anche allo scopo di consentire al personale amministrativo ed all'eventuale diverso magistrato impegnato alla successiva udienza di comprendere agevolmente gli adempimenti da compiere. Lo statino o nota di udienza deve essere inserito nel singolo fascicolo, e depositato unitamente allo stesso fascicolo nella segreteria dell'ufficio dibattimento entro il giorno successivo allo svolgimento dell'udienza. Ancora, i P.M. impegnati in udienza dovranno formare ed implementare lo specifico sotto fascicolo contenente copie dei verbali di udienza, eventualmente stampati, copie delle liste testi e di tutti gli atti prodotti nel fascicolo del dibattimento nel corso dell'istruttoria. Dovranno inoltre curare la corretta attuazione delle attività e incombenze ritenute necessarie a seguito dell'istruttoria dibattimentale. Infine, l'ufficio dibattimento, per i fascicoli non già assegnati nella fase dibattimentale a singoli magistrati, provvederà a predisporre -prima del giorno dell'udienza- specifico sottofascicolo contenente tutti gli atti relativi alle citazioni dei testimoni (relate di notifica, eventuali giustificazioni ovvero altra documentazione).

#### **Obbligo di reperibilità e presenza in ufficio.**

Tutti i magistrati dovranno garantire la presenza in ufficio per l'espletamento delle attività urgenti e di quelle programmate, nonché per lo svolgimento delle udienze assegnate e per le attività del turno esterno. In ogni caso dovranno assicurare pronta reperibilità per le esigenze dell'ufficio, fornendo un loro numero di utenza cellulare. I vice procuratori onorari, analogamente, assicureranno la presenza, ovvero comunque la pronta reperibilità in ufficio, secondo le indicazioni di cui al programma lavorativo a cui devono attenersi ex art. 29/bis e ss. del D. L.vo n. 116/2017, per eventuali urgenze che possano verificarsi nella trattazione dei procedimenti loro assegnati ovvero per giudizi direttissimi che si debbano tenere anche nella giornata di sabato, in base a criteri di turnazione quotidiana, prestabiliti su base mensile.

#### **Termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio.**

Come già sopra illustrato, il tempo massimo di permanenza nei gruppi specializzati di lavoro è di dieci anni, in ragione della composizione organica della Procura della Repubblica di Brindisi cui sono assegnati più di otto magistrati. Il tempo minimo di permanenza è pari invece:

- 1) ad un anno, in caso di assegnazione d'ufficio;
- 2) a due anni, in caso di assegnazione a domanda.

Detti termini potranno essere prorogati a tre anni dal Procuratore della Repubblica per comprovate esigenze di servizio, che dovranno essere specificate nel provvedimento di interpello.

La decorrenza del termine di permanenza va calcolata come di seguito:

- 1) termine iniziale è quello in cui il magistrato ha preso effettivo possesso del gruppo specializzato da cui chiede di essere spostato;
- 2) il termine finale coincide con la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione prevista dall'interpello.

### **V. CRITERI DI PRIORITÀ NELLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI.**

Tenendo conto dei flussi e delle pendenze dei procedimenti trattati da questa Procura, come evidenziati nella I parte di questo progetto organizzativo, nonché degli obiettivi di efficienza specificati nella IV parte del citato progetto, è assegnata priorità nella trattazione (anche per

l'eventuale redazione di richieste di misura cautelare) ai procedimenti rientranti nell'elenco di cui all'art. 132/bis disp. att. c.p.p. ed in ogni caso a quelli di cui appresso, anche al fine di dare attuazione alle indicazioni formulate dal Parlamento, nonché a quelle contenute nel provvedimento organizzativo:

- procedimenti con elevato numero di persone offese;
- procedimenti contraddistinti dalla gravità del danno, anche patrimoniale, subito dalle persone offese o danneggiate, compresi i procedimenti per morte o lesione grave o gravissima da sinistro stradale o per colpa medica;
- procedimenti connessi a particolari esigenze di tutela di beni primari quali l'ambiente, il territorio, ovvero la tutela della collettività;
- procedimenti connessi alla presenza di persone offese o indagate che versino in condizioni sociali o psicologiche di particolare disagio;
- procedimenti che evidenziano un particolare interesse pubblico o rispetto ai quali vi sia meritevole istanza di parte rivolta alla rapida definizione;
- procedimenti per i reati di cui agli artt. 642, 643 e 644 c.p.;
- procedimenti per i reati di cui alle Sezioni I, I/bis e II del Capo II del c.p.;
- procedimenti per truffa in danno di enti pubblici (artt. 640, secondo comma, 640 bis, 316 ter c.p.) nonché i procedimenti relativi ai delitti fiscali e tributari, laddove il danno cagionato sia di rilevante entità;
- procedimenti in cui sia stato disposto il sequestro preventivo di beni immobili e di beni mobili di consistente valore, nonché di aziende, ovvero da cui conseguano effetti economici di rilievo.

#### **Celere definizione dei procedimenti mediante provvedimenti organizzativi.**

La rapida definizione dei procedimenti suddetti è garantita mediante l'implementazione del ricorso a tutti i riti speciali (a tale scopo, saranno adottate specifiche linee guida in ordine alle diverse tipologie di reato per stabilire uniformità nella individuazione delle pene ex artt. 444 e ss. c.p.p.); ancora, mediante accorgimenti volti ad assicurare un efficace raccordo con i servizi di polizia giudiziaria, con l'adozione di protocolli che determinino la redazione completa delle comunicazioni e annotazioni di P.G., con puntuale indicazione degli elementi investigativi ritenuti fondamentali (onde evitare, nei singoli procedimenti, l'elaborazione di specifiche deleghe investigative per acquisire dati conoscitivi già fin da subito acquisibili dalla P.G.). Ancora, la strutturata composizione dell'U.D.A.S. (sopra meglio descritto) ed il previsto ampliamento delle sue "competenze", nonché la centralizzazione, in capo al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Aggiunto, di tutte le attività relative ai visti civili, ai procedimenti civili di volontaria giurisdizione, all'esecuzione penale (anche delle sentenze contenenti ordini di demolizioni), ai procedimenti iscritti a mod. 45 (perquisizione negativa), 46, 21/bis e 44(bis), alle istanze relative al rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti, ex art. 116 c.p.p. (riguardanti solo i procedimenti definiti con decreto di archiviazione) ed alla sottoscrizione di tutti i decreti di liquidazione relativi alle attività di intercettazione e acquisizioni tabulati svolte, consentirà ai singoli sostituti di dedicarsi con maggiore impegno alla definizione dei procedimenti suddetti.

## **VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO**

### **Rapporti con la Sezione di polizia giudiziaria.**

Quanto ai rapporti con la Sezione di Polizia Giudiziaria istituita presso la Procura della Repubblica si procederà, in accordo con i responsabili delle relative Aliquote, all'assegnazione del personale ai singoli magistrati e/o uffici, tenendo conto della suddivisione del lavoro di questi ultimi in gruppi di lavoro, onde favorire la corrispondente specializzazione del personale addetto alla sezione, nel rispetto degli ordini di servizio sin qui emanati. Nell'ipotesi in cui personale della Sezione sia delegato allo svolgimento di indagini, avrà diritto ad avere copia degli atti processuali di interesse,

fermo restando che l'originale del fascicolo deve rimanere nella segreteria del magistrato. Nel determinarsi in ordine al servizio di polizia giudiziaria da individuare per lo svolgimento dell'attività di indagine, ci si atterrà al criterio di evitare spese di trasferta non giustificate da specifiche ed inderogabili esigenze, privilegiando quello che già opera sul territorio, il quale potrà a sua volta operare mediante sub-delega.

#### **Rapporti con le altre istituzioni pubbliche, con la P.G. ed il personale.**

I rapporti con le altre istituzioni pubbliche, giudiziarie o meno, con la polizia giudiziaria e con il personale amministrativo, sono di esclusiva competenza del Procuratore della Repubblica. I sostituti procuratori si asterranno dall'impartire direttive generali alla polizia giudiziaria, fuori dai casi di delega e direttiva di indagine collegate all'assegnazione di un procedimento. Si asterranno altresì da ogni atto che comporti la rappresentanza dell'ufficio presso altre istituzioni, salvi i casi di delega da parte del Procuratore. Qualora sorga l'esigenza di rapportarsi con altra istituzione pubblica, fuori dai casi di attività di indagine volta all'acquisizione delle prove, provvederanno a segnalarne l'esigenza al Procuratore.

#### **Rapporti con gli organi di informazione.**

Il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori non potranno dare di propria iniziativa informazioni agli organi di informazione, essendo i relativi rapporti di esclusiva competenza del Procuratore ed in sua assenza, del Procuratore Aggiunto. In caso di assenza di entrambi detta prerogativa spetterà al sostituto anziano. Principio di riferimento al riguardo sarà che potranno essere rese informazioni alla stampa solo su fatti di rilevanza ed interesse pubblico e che giustificano una effettiva esigenza di informazione della collettività, limitatamente a circostanze non coperte dal segreto investigativo. Infine, è stata adottata, già dal 14 settembre 2022 ed è vigente, una specifica direttiva circa il rilascio ai giornalisti di copia degli atti processuali, di esclusiva prerogativa del Capo dell'Ufficio previa interlocuzione, per i profili processuali di cui all'art. 116 c.p.p., con il P.M. assegnatario del procedimento.

#### **Sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Responsabile della Sicurezza è il Procuratore della Repubblica. L'ufficio si atterrà alle prescrizioni ed agli adempimenti di cui al D.L.vo nr. 81/2008 e si avvarrà di un responsabile del servizio prevenzione e protezione e di un medico competente già designati. Il Procuratore vigilerà d'intesa con il responsabile del servizio prevenzione e protezione su ogni aspetto rilevante ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro e verificherà l'adeguatezza del Documento di Valutazione di rischio. Sono nominati, con separato provvedimento, il Preposto ed il Responsabile Lavoratori per la Sicurezza, i componenti della squadra antincendio e della squadra di emergenza e gli addetti al primo soccorso.

#### **Correttezza nei rapporti interni ed esterni.**

I magistrati addetti all'ufficio, gli operatori di p.g. addetti alla sezione di polizia giudiziaria ed il personale amministrativo dovranno tenere un rapporto corretto e rispettoso con l'utenza, il personale interno, gli avvocati e gli utenti. Comportamenti violativi dei doveri di buona educazione ovvero posti in essere in violazione del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, nr. 62 saranno valutati ai sensi della normativa vigente.

#### **Interlocuzione con la Procura per i Minorenni.**

Nelle materie (e reati) di interesse comune con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ci si atterrà ai criteri stabiliti d'intesa con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce e le altre Procure del Distretto, con le quali dal 28 ottobre 2021 è stato stipulato uno specifico protocollo di intesa. In particolare, quando la *notitia criminis* è acquisita dall'ufficio, l'interlocuzione con la Procura della Repubblica per i Minorenni sarà curata sempre con celerità dal magistrato assegnatario dei procedimenti, ovvero dal P.M. di turno esterno in caso di assoluta

urgenza, con un raccordo immediato effettuato per le vie più brevi. Questi provvederà, in via diretta o a mezzo polizia giudiziaria, ad inoltrare copia degli atti alla Procura per i Minorenni e, successivamente, all'inoltro di quelli compiuti di seguito, in caso di eventuale richiesta, segnalando con la missiva di comunicazione se sussistano esigenze d'indagine o se, al contrario, nulla osti al compimento immediato delle indagini sociali e agli interventi dell'autorità giudiziaria minorile. Nel caso in cui il magistrato interessato (nella persona del pubblico ministero di turno esterno o del titolare del procedimento) ritenga che si debbano emettere provvedimenti urgenti a tutela dei minori, contatterà direttamente, o tramite la polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero presso la Procura minorile onde concordare le più opportune misure da adottare, unitamente alla trasmissione degli atti ed alla loro utilizzazione da parte di quest'ultima, con precisa indicazione di quelli non ostensibili perché coperti dal segreto. L'interlocuzione con la Procura Minorile mirerà ad un coordinamento investigativo che permetta al P.M. ordinario di porre in essere eventuali atti a sorpresa presso l'indagato che possano, per un verso, consentire la messa in sicurezza della vittima in tempi rapidi e, per altro verso, evitare la duplicazione di atti che possano comportare il rischio di vittimizzazione secondaria, nonché la conoscenza da parte dell'indagato della pendenza del procedimento penale.

Nei casi di cui all'art.609-decies c.p., la Procura della Repubblica di Brindisi, ove non ritenga di provvedere separatamente a notificare il Tribunale per i Minorenni, potrà, con richiesta esplicita, onerare la Procura presso il Tribunale per i Minorenni dell'inoltro della relativa comunicazione corredata di tutti gli atti ostensibili. Qualora la Procura per i Minorenni, essendo la sola destinataria di una notizia relativa a soggetti infra-diciottenni dalla quale possano trarsi ipotesi di reati in oggetto attribuibili a maggiorenni, trasmetta copia degli atti alla Procura della Repubblica di Brindisi provvedendo successivamente a prendere gli opportuni contatti con il magistrato designato quale titolare del procedimento, questi verificherà d'intesa con il magistrato minorile la sussistenza di esigenze d'indagine finalizzate al compimento di atti a sorpresa o, al contrario, se nulla osti al compimento delle indagini sociali e agli interventi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, attuando il necessario coordinamento investigativo che consenta di salvaguardare le esigenze di indagine e di porre in essere la messa in sicurezza del minore con la massima tempestività e, al contempo, di evitare il rischio della cosiddetta vittimizzazione secondaria, sempre possibile nei casi di inutile duplicazione di atti (ad es. pluralità di ascolti ecc.). Il magistrato titolare del procedimento provvederà all'occorrenza a prendere accordi con il pubblico ministero per i minorenni affinché sia garantito il rispetto del segreto, inoltrando eventualmente la propria segnalazione al Tribunale per i Minorenni con la specifica richiesta di rendere non ostensibili alcuni atti di indagine fino a quando venga data notizia dell'avvenuta *discovery* e, quindi, della loro trasmissibilità al Tribunale per i Minorenni per l'unione agli atti già inviati. In ogni caso il magistrato titolare del procedimento presso la Procura della Repubblica di Brindisi segnalerà con immediatezza al Pubblico Ministero per i Minorenni la cessazione delle esigenze investigative eventualmente opposte, trasmettendo copia degli atti di indagine compiuti e delle ordinanze di applicazione di misura cautelare eventualmente emesse nei confronti dell'indagato esercente la responsabilità sul minore. Sarà in ogni caso garantita l'assoluta riservatezza sia in ordine al luogo in cui il minore sia stato temporaneamente collocato, sia sull'identità e la residenza dell'eventuale famiglia affidataria o adottiva del minore; saranno altresì adottate le cautele necessarie affinché, in sede di notifica o citazione della persona offesa che si trovi in luogo riservato, sia evitato ogni riferimento circa il luogo in cui il minore è collocato, disponendone l'effettuazione, ove possibile, presso il curatore speciale o il tutore. Il magistrato titolare del procedimento impartirà specifica direttiva alla polizia giudiziaria volta ad assicurare che negli atti ostensibili non sia indicata la comunità o la famiglia nella quale il minore è stato collocato in via di urgenza. Al fine di evitare al minore ripetute audizioni, laddove possibile, il magistrato procedente curerà di ridurre al minimo l'assunzione di informazioni nei confronti della persona offesa minorenni. L'ascolto avverrà tendenzialmente con videoregistrazione e con l'ausilio del consulente tecnico dotato di una specifica formazione di settore. In ossequio al disposto dell'art. 609 *decies* comma 4 c.p., al minorenni dovrà essere assicurata l'assistenza dei Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia e dei Servizi istituiti dagli enti locali. Laddove il minore risulti vittima di reati commessi da minorenni e maggiorenni in concorso, ovvero da parte dello stesso soggetto prima e dopo il compimento della maggiore età - salvo

nei casi in cui specifiche e rilevanti esigenze di indagine non dovessero consentirlo - si attiveranno accordi con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni per l'assunzione delle vittime in forma congiunta, con modalità tali da rendere possibile l'esame nella medesima giornata, nella stessa sede, separatamente ma in prosecuzione e nell'ordine che sarà statuito dai GIP. In questi casi, se il magistrato della Procura della Repubblica di Brindisi titolare del procedimento riterrà di chiedere l'incidente probatorio, ne darà preventiva comunicazione anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, in modo da consentire alla stessa di valutare l'opportunità di rivolgere analoga istanza al proprio giudice per le indagini preliminari ed invitare quest'ultimo a raccordarsi con il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi per l'espletamento dell'incombente. Analogamente, qualora la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, avendo deliberato di fare ricorso all'incidente probatorio, ne dia preventiva comunicazione alla Procura della Repubblica di Brindisi, il P.M. titolare dell'indagine valuterà se rivolgere analoga istanza al proprio giudice per le indagini preliminari affinché si raccordi con il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni per l'espletamento dell'incombente.

In caso di misure cautelari adottate nei confronti di entrambi i genitori, il P.M. titolare del procedimento segnalerà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni le situazioni di concreto pregiudizio familiare che possono conseguire all'adozione di una misura cautelare nei confronti di entrambi i genitori o della sola madre con prole minorenni, sia per consentire l'adozione di provvedimenti tesi ad evitare la strutturazione criminale del minore (con la rapida adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale), sia per assicurare a quest'ultima una immediata ed appropriata collocazione in famiglie o comunità. Nei casi di custodia attenuata della madre con figli di età non superiore a sei anni ex art.275 co.4 c.p.p., il pubblico ministero procedente informerà il pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni per un'opportuna valutazione dei provvedimenti più idonei ad assicurare al minore un armonico sviluppo di personalità. In ogni caso provvederà ad assicurare la comunicazione e lo scambio delle informazioni utili, selezionando gli atti utilizzare ai fini della tutela del segreto investigativo.

Ancora, il D. L.vo nr. 149/22 disciplina alcune materie di interesse comune per la Procura della Repubblica ed il Tribunale Civile, con particolare riferimento ai procedimenti di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, esercizio della potestà genitoriale, modifica delle relative condizioni, ordini di protezione (anche in relazione al tema dell'intervento del Pubblico Ministero). Con nota Prot. 256/2023 int del 12.04.2023 il Procuratore della Repubblica di Brindisi emanava le *"Linee guida in ordine all'intervento del PM nei procedimenti pendenti in materia di persone, minorenni e famiglie"*, che sono integralmente richiamate. Infine, è stato stipulato il 14 novembre 2024 specifico protocollo di intesa con il Tribunale, in relazione ai reati di violenza di genere, che disciplina la gestione dei flussi di comunicazioni fra Tribunale e Procura e viceversa nonché il funzionamento delle informazioni nelle ipotesi in cui:

- dinanzi al Tribunale pendente procedimento relativo alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile, alla responsabilità genitoriale, o ricorso per l'emissione di ordini di protezione;
- presso la Procura pendente procedimento penale per reati di violenza di genere fra le parti oggetto dei procedimenti civili innanzi indicati.

A compendio di quanto sopra si evidenzia che, presso la Procura della Repubblica di Brindisi, è stata istituita la figura del Magistrato addetto alla verifica di corretta attuazione delle direttive emanate nella materia del c.d. "codice rosso", con mandato di favorire l'implementazione dei rapporti con i vari soggetti istituzionali che costituiscono la rete antiviolenza operante sul territorio, di procedere alla verifica di efficacia dell'azione investigativa e di funzionalità del modello operativo dell'ufficio, nonché alla formazione tematica del personale di polizia giudiziaria.

#### **Interlocuzioni con il Presidente del Tribunale e l'Avvocatura.**

Le dimensioni dell'Ufficio consentono di avere informali e frequenti interlocuzioni con il presidente del Tribunale di Brindisi e con il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Brindisi, onde risolvere

preventivamente eventuali criticità nei rapporti istituzionali. Tali interlocuzioni hanno consentito di adottare numerosi protocolli di intesa tra le segnalate Autorità e tale buona prassi continuerà nella vigenza del presente Progetto Organizzativo.

## **VII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI**

### **Esoneri.**

Godono di esoneri i seguenti magistrati:

- dr. Giuseppe De Nozza, assegnato al primo gruppo di lavoro, formatore decentrato dal 28 dicembre 2022 ed esonerato solo dalle assegnazioni ordinarie di area comune nella misura del 25%;
- dott.ssa Sonia Nuzzo, assegnata al secondo gruppo di lavoro (attualmente in astensione per maternità del suo secondo figlio), madre di un bambino nato il 29.3.22 ed esonerata, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, dai turni esterni di reperibilità e dalle udienze dibattimentali collegiali, mentre potrà essere assegnata ad eventuali udienze monocratiche (fino alle ore 15) ed alle udienze preliminari (in misura maggiore, tre più al mese, di quelle assegnate agli altri magistrati dell'Ufficio).

Fatte salve le ipotesi contemplate dalla normativa primaria e dalle deliberazioni del C.S.M., il Procuratore della Repubblica potrà esonerare totalmente o parzialmente un singolo sostituto, a sua richiesta, dall'assegnazione di procedimenti, dal turno esterno di reperibilità, dalla partecipazione alle udienze, nel caso in cui situazioni particolari relative all'interessato o all'ufficio lo richiedano, e segnatamente:

- nel ricorrere di serie ragioni di salute, ma il magistrato sia comunque in servizio;
- nel caso di comprovate esigenze familiari, di tutela della genitorialità e di doveri di assistenza;
- nel caso di deliberato trasferimento ad altro ufficio;
- nel caso di assegnazione ad un magistrato di un procedimento che richieda un impegno eccezionale;
- nei casi di concomitante gravoso impegno istituzionale (come nel caso della partecipazione a commissione di esami di avvocato o dello svolgimento di incarichi di responsabilità presso l'A.N.M.).

Qualora il caso concreto lo consenta, al magistrato che benefici dell'esonero solo parziale potrà essere attribuito in misura maggiore lo svolgimento di altre attività.

### **Esoneri in casi particolari.**

Ancora, il Procuratore della Repubblica potrà:

1. in caso di impedimento, assenza ovvero esonerazione totale superiore a trenta giorni sospendere l'assegnazione dei procedimenti;
2. in caso di assenza, impedimento ovvero esonerazione totale di durata presumibile superiore a tre mesi ovvero quando sussistano ragioni di particolare urgenza che non consentano di attendere il rientro del magistrato titolare, oltre alla sospensione nell'assegnazione dei procedimenti, ridistribuire e/o co-assegnare i procedimenti secondo le previsioni di cui all'art. 16 della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura;
3. in caso di vacanza o trasferimento, interrompere l'assegnazione dei procedimenti dalla data della delibera di trasferimento adottata dal C.S.M.; e dopo la vacanza o l'avvenuto trasferimento, ridistribuire tutti i procedimenti tra i restanti magistrati, ovvero solo taluni, con provvedimento motivato, adottato con criteri di automatismo, che tenga conto anche del gruppo di lavoro di appartenenza dello stesso magistrato trasferito e dell'esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro. Il magistrato trasferito dovrà tempestivamente consegnare l'elenco dei procedimenti con detenuti e comunque a trattazione prioritaria in corso di indagini, con allegata scheda di sintesi illustrativa, nonché segnalare i giudizi abbreviati o

dibattimentali da esso seguiti e tuttora in corso, di particolare complessità, onde consentire una ragionata riassegnazione anche di questi ultimi.

## **VIII. BENESSERE E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ**

A tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza è stata prevista la possibilità che il Procuratore disponga l'esonero totale o parziale in favore del singolo sostituto, a sua richiesta, dall'assegnazione di procedimenti, dal turno esterno di reperibilità e dalla partecipazione alle udienze (**come sopra dettagliatamente precisato**).

È stata prevista, in ognuno dei piani che compongono logisticamente l'Ufficio, la presenza di un punto ristoro a disposizione esclusiva dei magistrati, dei dipendenti e del personale di P.G.

**Benessere e clima relazionale** verranno perseguiti (come già illustrato) anche mediante:

- l'equa distribuzione delle risorse;
- il rilascio di deleghe organizzative (come sopra precisato);
- la coerente turnazione nell'assegnazione a gruppi specializzati di lavoro;
- la gestione partecipata dell'ufficio, basata sul coinvolgimento e la partecipazione di tutti i magistrati nelle scelte gestionali fondamentali e nelle decisioni organizzative dell'ufficio, sul conferimento di incarichi di collaborazione con il Procuratore della Repubblica, sulle riunioni periodiche dell'intero ufficio e dei gruppi specializzati di lavoro che coinvolgeranno anche i magistrati onorari.

Il metodo del confronto sarà seguito anche nel rapporto con il personale amministrativo e quello addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria, e si concretizzerà, oltre che nello scambio quotidiano ed informale di informazioni ed opinioni, nell'indizione di riunioni finalizzate alla trattazione e discussione delle principali questioni gestionali ed organizzative.

Ancora, allo scopo di evitare squilibri nei ruoli dei singoli magistrati saranno adottati criteri di distribuzione degli affari che garantiscano la tendenziale parificazione dei ruoli e si procederà a periodico monitoraggio al fine di adottare, laddove necessario, provvedimenti correttivi in vista della loro perequazione.

Infine, sono organizzati cene e incontri conviviali, al di fuori dell'orario di lavoro, onde favorire un clima sereno di lavoro.

### **Ferie dei magistrati.**

A tenore della normativa primaria e secondaria ogni magistrato potrà godere di trenta giorni di ferie, cui vanno aggiunti i due giorni concessi di ufficio ed i quattro giorni di c.d. festività sopprese ex legge n. 937/1977. La fruizione delle ferie deve essere effettuata durante il periodo feriale, ma ciascun magistrato può beneficiarne anche fuori dal periodo feriale, tendenzialmente sino ad un massimo della metà del monte ferie complessivo, da utilizzare di regola per periodi continuativi entro il 31 dicembre. Qualora non sia possibile, per improcrastinabili esigenze dell'ufficio segnalate al Procuratore e da questi riconosciute sussistenti, fruire interamente delle ferie entro detta data, il loro godimento sarà completato entro il 30 del mese di giugno dell'anno successivo, sulla base di un'adeguata pianificazione da concordare con il Procuratore della Repubblica e con modalità che non intralcino l'ordinato svolgimento degli affari e nel rispetto delle deliberazioni consiliari.

### **I RISULTATI DELL'INTERLOCUZIONE SVOLTA.**

Sulla proposta del presente progetto organizzativo è stata attivata l'opportuna e prevista interlocuzione, mediante invio della proposta del progetto, con:

- il Presidente del Tribunale, anche in vista del procedimento di formazione delle tabelle, allo scopo di assicurare il necessario coordinamento dei modelli organizzativi. L'interlocuzione ha riguardato principalmente il ricorso ai riti speciali, l'individuazione ed il rispetto dei criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, la partecipazione del magistrato che ha svolto le

indagini all'udienza preliminare ed alla fase del giudizio, nonché la partecipazione del P.M. alle udienze civili.

- Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce, con riguardo agli aspetti organizzativi delle avocazioni e delle impugnazioni.

Non sono pervenuti contributi e/o proposte di modifica, anche se con il Presidente del Tribunale si è svolta una specifica riunione, dallo stesso convocata, nella fase istruttoria relativa alla formazione delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Brindisi.

Infine, la proposta di nuovo progetto organizzativo è stata correttamente comunicata, ex art. 12/8° comma della citata circolare, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce, al Presidente del Tribunale di Brindisi ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, **ed ancora a tutti i colleghi, tra i quali** solo il collega Raffaele Casto ha formulato osservazioni non ritenute meritevoli di accoglimento (come riportato nelle allegate controdeduzioni).

**Si allegano al presente:**

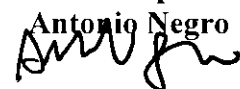
- i dati statistici relativi ai carichi di lavoro ed ai flussi dei procedimenti;
- il documento per l'informatica;
- le direttive circa il rilascio ai giornalisti di copia degli atti processuali;
- il verbale della riunione del 5 novembre 2024, tenutasi presso il Tribunale di Brindisi;
- i verbali delle assemblee di cui all'art. 12/comma 7 della circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura (del 19 novembre 2024 e del 18 luglio 2025);
- le proposte ed i suggerimenti dei magistrati dell'ufficio di cui si è tenuto conto nell'elaborazione del progetto organizzativo;
- le osservazioni formulate dal collega Raffaele Casto e le relative controdeduzioni.

**Il presente progetto organizzativo è trasmesso per i provvedimenti di competenza al Consiglio Giudiziario, nonché dopo la sua approvazione da parte del C.S.M.:**

- al Presidente del Tribunale di Brindisi;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi;
- ai magistrati togati ed ai V.P.O. assegnati all'ufficio;
- ai responsabili delle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria;
- ai Funzionari responsabili dei servizi amministrativi per il successivo inoltro al personale dipendente;
- ai dirigenti e/o comandanti dei servizi di Polizia Giudiziaria che operano nel circondario di Brindisi.

Brindisi, 4 agosto 2025

**Il Procuratore della Repubblica Reggente**

Antonio Negro  








# *Procura della Repubblica di Brindisi*

Prot. 9994/2024

## **Documento ex art. 4, co° 4, della Circolare del CSM** **N. 18801 dell'11.11.2019**

Il MAGRIF, dott. Alfredo Manca;

letta la circolare in epigrafe indicata;

redige, di concerto con il Procuratore della Repubblica f.f., la presente relazione quale supporto alla predisposizione del Documento Organizzativo Generale e ai piani di gestione ex art. 37 del d.l. del 6.07.2011 n. 98 convertito nella l. 111/2011 nonché per la predisposizione del Progetto Organizzativo dell'Ufficio di Procura;

in relazione agli specifici aspetti oggetto di approfondimento ai sensi dell'art. 4 della circolare in epigrafe indicata;

### **OSSERVA**

#### **Premessa.**

La Procura di Brindisi continua a perseguire ogni iniziativa utile all'attuazione dei programmi informatici ministeriali, in piena sinergia con i RID ed i MAGRIF (requirenti e giudicanti) del distretto.

Ogni iniziativa è stata sempre condivisa tra il MAGRIF ed il capo dell'Ufficio. Anche nel corso del 2024 lo scrivente ha costantemente informato il RID requirente su ogni iniziativa intrapresa relativa all'utilizzo degli applicativi ministeriali e partecipato agli incontri periodici sullo stato di informatizzazione presso i distretti del C.I.S.I.A. di Napoli, sempre in modalità da remoto.



Quanto alle ordinarie attività, l'Ufficio ha sempre costantemente provveduto ad inviare all'UDI, in modo tempestivo, i dati richiesti sia con riferimento alle dotazioni hardware e software che, più in generale, alla capacità di gestione informatica.

**a) Attuazione dei progetti informatici ministeriali.**

Ancor più nel dettaglio, presso la Procura di Brindisi, continua ad essere utilizzato regolarmente il Portale **NDR** prodromico all'iscrizione delle notizie di reato, con successive verifiche ed eventuali aggiornamenti da parte del Magistrato titolare del fascicolo; le forze di polizia continuano a dare ampia disponibilità a collaborare per il corretto utilizzo del portale NDR. Allo stato vengono trasmessi tramite portale tutti gli atti da parte delle forze di polizia (sia le CNR iniziali, sia i seguiti).

Prosegue costante l'utilizzo del **TIAP**. Lo scrivente è ancora il responsabile dell'Ufficio TIAP (incarico confermato con ordine di servizio n. 51 del 10.10.2023 a firma del Procuratore della Repubblica Aggiunto). I fascicoli relativi a procedimenti per i quali sono concluse le indagini preliminari, i fascicoli per i quali è stata richiesta di archiviazione (sia con avviso che senza avviso alla P.O.), i fascicoli per i quali è stata emessa richiesta di misura cautelare vengono trasmessi all'Ufficio TIAP, i cui addetti (una unità ditta esterna e personale interno a rotazione) provvedono alla scansione ed all'inserimento nel sistema TIAP. Recentemente sono stati aggiunti alla procedura di scansione anche i fascicoli definiti con la richiesta di rinvio a giudizio (atti successivi all'avviso ex art. 415, bis, c.p.p.) nonché con richiesta di giudizio immediato. A seguito di esercizio dell'azione penale, il fascicolo viene trasmesso tramite TIAP all'Ufficio G.i.p. ovvero al Giudice dell'udienza predibattimentale (SAD), secondo quanto previsto dalle nuove regole introdotte dalla c.d. "riforma Cartabia".

Sono tutt'ora presenti nei pressi di uno sportello *front-office* creato *ad hoc*, tre postazioni informatiche collegate con il sistema TIAP-Avvocati tramite le quali i difensori, dopo aver inserito la password temporanea fornita dall'addetto allo sportello, possono accedere alla consultazione del fascicolo processuale con successiva richiesta copie. L'applicativo è utilizzato anche per le richieste di copie da remoto dei difensori a seguito della notifica ex artt. 408 e 415, bis, c.p.p. (cfr. nota DGSIA n. 23399 del 28.7.2022).

L'applicativo **SNT** è stato implementato in tutti gli uffici della Procura (segreterie ed uffici centralizzati) da parte del personale amministrativo, deputato alle notifiche ed alle comunicazioni. L'impiego, come è noto, è finalizzato alle notificazioni solo ai difensori degli indagati (modalità di notifica utilizzata in via esclusiva rispetto ad altri sistemi di notifica) ed alle notificazioni ai difensori delle persone offese. Al



momento il beneficio di tale applicativo è stato di immediata percezione, avuto riguardo alla celerità della procedura, al risparmio di personale precedentemente impiegato per le notificazioni, con risvolti positivi anche in tema di celerità nella trattazione dei fascicoli.

Il portale **PDP (PPT)** è regolarmente utilizzato, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva e dalle successive integrazioni intervenute con la c.d. "riforma Cartabia". Quotidianamente le segreterie dei P.M. scaricano i documenti caricati da parti e difensori. Lo scrivente estrae periodicamente le statistiche sull'utilizzo del PDP, segnalando ai capi dell'Ufficio le eventuali problematiche. Talvolta vengono segnalate criticità dai difensori giacché impossibilitati all'utilizzo del portale.

Sono attive le funzionalità relative **all'Archivio Riservato**. A tal proposito l'Ufficio G.I.P. e la Procura della Repubblica hanno inteso gestire con il sistema TIAP-Document@ i flussi documentali relativi alle richieste del pubblico ministero in materia di intercettazione delle comunicazioni, nella prospettiva dell'integrale digitalizzazione dei flussi di lavoro rilevanti per la gestione delle interdipendenze funzionali fra i predetti uffici. Tuttavia, dato che l'attuale versione il sistema TIAP-Document@ non prevede una funzione automatica di avviso all'Ufficio destinatario dell'avvenuto inserimento nell'Archivio Riservato di un nuovo documento (avviso al GIP dell'inserimento di una nuova richiesta e successivo avviso al PM del provvedimento del Giudice di accoglimento o di rigetto) è stata stipulata apposita convenzione tra gli Uffici Interessati.

Presso l'Ufficio di Procura di Brindisi è oggi regolarmente utilizzato **APP**, per l'inoltro al G.I.P. delle richieste di archiviazione con o senza avviso. Si segnalano comunque periodiche anomalie nel funzionamento dell'applicativo ministeriale (ad. Es. stalli di sistema). Si rappresenta, inoltre, che l'Ufficio ha sovente aperto ticket evidenziando anomalie strutturali dell'applicativo, nonché suggerito modifiche evolutive di cui si sconosce l'esito.

Il personale amministrativo e magistrati sono stati abilitati alla piattaforma **E-Learning** del Ministero della Giustizia e lo scrivente ha comunicato agli interessati le istruzioni circa le modalità d'accesso. I magistrati e le rispettive segreterie, l'ufficio dibattimento ed alcuni ausiliari, sono abilitati al **Portale dei Trascrittori** (per la consultazione dei verbali d'udienza). La medesima funzionalità è oggi resa possibile mediante l'utilizzo dell'applicativo TIAP.

Sui P.C. di ogni magistrato dell'Ufficio di Procura, inclusi Procuratore ed Aggiunto sono stati regolarmente installati gli applicativi ufficiali, anche quelli per i video-collegamenti e per le videoregistrazioni di alcuni atti istruttori come previsto dalla c.d. "riforma Cartabia".



**I registri ufficiali informatizzati e gli applicativi utilizzati dall'Ufficio della Procura della Repubblica di Brindisi per la corretta organizzazione e l'efficace funzionamento dei servizi sono i seguenti:**

**Servizi informatizzati:**

- servizio patrimoniale;
- rilevazione delle presenze;
- stampa in automatico di richieste certificazioni anagrafiche e richieste certificati Casellario Giudiziale;
- ricezione e inoltro tramite p.e.c. delle richieste di cui all'art. 335, c.p.p.;
- protocollo informatico;
- posta elettronica interna;
- acquisti in rete sul mercato elettronico;
- Gestione automezzi;
- SIEP (registro esecuzione penale collegato con ufficio sorveglianza);
- SITMP (servizio e registro misure di prevenzione);
- SIC (servizio del Casellario Giudiziale);
- servizio dei carichi pendenti;
- SIAMM (servizio e registri spese di giustizia);
- S.I.C.P. (registri generali e registro mod. 42 - beni sequestrati ed affidati in giudiziale custodia a terzi, Registro FUG);
- S.N.T. (servizio notifiche telematiche);
- CERPA (rilascio massivo alle P.A. dei certificati penali);
- Assenze mensili tramite webstat giustizia (legge Brunetta);
- DETRAZIONINET (comunicazioni on line al Tesoro per detrazioni per assenze malattia);
- SCIOPNET (comunicazioni on line detrazioni per scioperi);
- comunicazioni on line al Centro per l'impiego per collocamento a riposo del personale; comunicazione on line permessi sindacali;
- GIUDICINET (Pagamento competenze magistrati onorari);
- Pago PA;
- ARES;
- Piattaforma Equitalia Giustizia per le comunicazioni FUG;
- Attivazione del servizio A.N.P.R.;
- S.I.R.I.S.;
- Consolle Area Penale;
- SCRIPTA;
- A.G.I.;
- GIADA II, strumento ormai regolarmente utilizzato per richiedere le date d'udienza.



**I servizi informatizzati e gli applicativi utilizzati da altri Uffici sono i seguenti:**

- 1) è stata resa operativa la nuova modalità di assistenza sistemistica.
- 2) NOIPA (Ministero delle Finanze), per portale stipendi P.A.

**I programmi non ministeriali attualmente in uso sono i seguenti:**

- 1) *Cartelle informatiche condivise tra P.M. e segreterie del P.M.*

**Attualmente, alcuni magistrati hanno già condiviso le cartelle tramite "ONEDRIVE" ovvero utilizzando cartelle condivise sulla rete interna dell'ufficio.**

**E' stata altresì completata la procedura per l'attivazione del servizio di consultazione della Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).**

- 2) *Programma di richiesta di data delle udienze dibattimentali innanzi al Tribunale in composizione monocratica.*

Si utilizza regolarmente l'applicativo GIADA II (oggi con la richiesta della data di udienza predibattimentale).

**b) Iniziative assunte per assicurare la qualità e l'aggiornamento dell'inserimento dei dati.**

Presso l'Ufficio della Procura della Repubblica è istituito l'Ufficio **Registro Generale**, che cura l'iscrizione centralizzata di tutte le notizie di reato, contro noti e contro ignoti. L'inserimento dei dati avviene tramite le schede di iscrizione, contenenti campi predefiniti, che vengono compilati dal Procuratore della Repubblica ovvero dal Procuratore Aggiunto all'atto di iscrizione della notizia di reato (i Sostituti Procuratori ricevono il fascicolo già iscritto in uno dei modelli). La suddetta modulistica contiene indicazione relative a: generalità dell'indagato e della persona offesa, titolo di reato unitamente al luogo ed al tempo di consumazione, eventuale assegnazione al gruppo di materia specialistica. Tale modalità consente di ottenere uniformità di indicazioni necessarie per il compiuto e corretto inserimento dei dati all'interno del SICP da parte del personale amministrativo. Quanto all'inserimento dei dati inseriti in SICP il personale amministrativo è stato analiticamente formato mediante appositi corsi che si sono tenuti in sede.

In ordine al **portale NDR** si richiama quanto sopra indicato.



**Il Procuratore della Repubblica, a partire dal 1.10.2021 utilizza l'applicativo Consolle del PM per la gestione dei visti e dei pareri civili, previo accesso tramite smart card. E' in corso lo studio delle funzionalità di Consolle civile in vista della piena operatività del Codice della crisi di impresa.**

Presso la Procura della Repubblica di Brindisi vengono regolarmente utilizzati i registri informatici nel settore penale; invero, i dati acquisti, tra cui quelli statistici, attingono tutti dai dati del registro informatico SICP e poi estratti attraverso la Consolle.

I registri informatici sono tenuti correttamente. Come detto, viene utilizzato regolarmente il Portale NDR prodromico all'iscrizione, con successive verifiche ed eventuali aggiornamenti da parte del Magistrato titolare del fascicolo; così come regolare risulta l'annotazione dei provvedimenti interlocutori e definitivi con controlli incrociati tra dati inseriti-elementi del provvedimento per verificarne la completezza. Regolare è la tenuta del registro dei corpi di reato e del mod. 42 con raccolta informatica degli atti su cartelle condivise (sono state sovente segnalate dall'ufficio delle criticità in ordine alla estrazione dei dati necessari per effettuare i riscontri; problematiche ad oggi non ancora risolte). E' anche prevista l'annotazione dei provvedimenti di dissequestro e restituzione all'avente diritto dal P.M. precedente.

Sono effettuati con regolarità i controlli sui dati inseriti negli applicativi ministeriali. Emergono difficoltà per quanto riguarda l'inserimento dei dati extrasistema con necessità di integrazione manuale del dato estratto (mod. 313 pu) con ulteriori elementi (udienze, visti, pareri, ecc...).

Circa le "false pendenze" si segnala il controllo avvenuto in sede dell'ultima ispezione con conseguente processo di sanatoria e/o bonifica dei dati errati e/o carenti (ancora in corso); così come si segnala il quotidiano monitoraggio da parte di tutto il personale di segreteria in servizio presso questo Ufficio. In ogni caso, viene eseguito un monitoraggio in occasione della verifica dei procedimenti in scadenza oltre 2 anni e 6 mesi.

Ai fini della completezza dei dati nel sistema, si auspica una implementazione della funzionalità del SICP con riferimento alla fase di riesame delle misure cautelari che presuppone necessariamente una maggiore collaborazione con gli Uffici giudicanti.

Quanto ai provvedimenti organizzativi dei titolari e dei responsabili del trattamento dei dati sensibili, vi è un piano della sicurezza dei sistemi informatici risalente al 18.04.2014, in corso di aggiornamento.



In data 26.9.17 veniva, inoltre, redatta la relazione sullo stato di attuazione delle prescrizioni impartite con i provvedimenti adottati in data 18.7.2013 e 26.06.2014 e 25.06.2015 dal Garante dei dati personali in tema di misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali e dei sistemi nelle attività di intercettazione di conversazioni e comunicazioni.

**c) Risorse fornite per lo svolgimento del ruolo di MAGRIF**

Oltre alle dotazioni standard che i magistrati hanno nei vari uffici giudiziari, l'Ufficio non ha disponibilità di risorse materiali ed umane tali da poter essere destinate all'esclusivo ausilio per lo svolgimento del proprio ruolo di MAGRIF.

Quanto alle dotazioni hardware e software, si rappresenta che, allo stato, magistrati e personale amministrativo dispongono di strumenti adeguati.

**d) Analisi delle ricadute che l'automazione ha avuto ed avrà sui modelli organizzativi dell'Ufficio e sui rapporti con gli altri uffici giudiziari collegati e con il foro**

L'utilizzo del portale NDR, del sistema TIAP e APP presso l'Ufficio, con conseguente dematerializzazione del fascicolo, ha comportato un notevole cambiamento, sia con riferimento alla organizzazione delle risorse materiali e umane, sia con riferimento al futuro coordinamento degli altri Uffici del Tribunale (Ufficio GIP, Tribunale del Riesame, Tribunale dibattimentale) e degli avvocati del Foro di Brindisi.

**e) Progetti di diffusione di buone prassi fra quelle censite dal Consiglio e quelle di nuova realizzazione.**

**1) Istituzione del sito web**

E' stato pubblicato il nuovo sito web ministeriale, all'esito dei lavori del comitato circondariale di redazione di cui fa parte personale di Procura, di Tribunale e del locale CISIA.

**f) Dati ritenuti utili e richieste formative**

La diffusione degli applicativi ministeriali di SICP, con particolare riferimento agli strumenti **Consolle, Atti e Documenti e Alert di SICP**, è rilevante per la organizzazione e la gestione del ruolo dei singoli magistrati in servizio presso l'Ufficio, tanto per le possibilità che gli stessi offrono per controllare il ruolo e le scadenze quanto



per l'impiego di modelli di provvedimenti uniformi di sicuro ausilio nello svolgimento dell'attività di Ufficio.

Rimane l'auspicio, quanto a Consolle, di un utilizzo più coordinato della sezione "Misure cautelari", al fine di poter beneficiare dei vantaggi derivanti da un sistema che consentirebbe un controllo efficace e tempestivo della scadenza delle misure cautelari in atto. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto solo attraverso un corretto inserimento dei dati concernenti le misure (data di affievolimento o aggravamento delle stesse, data dei decreti di immediato e dei decreti che dispongono il giudizio, ecc.) anche da parte degli altri uffici del Tribunale (Gip e riesame).

Si rappresenta che, specie nel periodo di emergenza sanitaria da diffusione di COVID-19, si è fatto ampio uso di protocolli stipulati tra gli Uffici Giudiziari di Brindisi, l'Ordine forense e la Camera Penale con ottimi risultati in termini di efficienza ed efficacia delle quotidiane attività giudiziarie.

### **Obiettivi programmatici**

#### **1) Miglioramento nella fruizione dei servizi da parte del pubblico e delle parti processuali attraverso l'implementazione dell'URP.**

Al fine del miglioramento complessivo della qualità dei servizi al pubblico e alle parti processuali e razionalizzare l'afflusso del pubblico, si ritiene ancora oggi necessaria **la formale istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico via web (anche mediante la predisposizione di chat dedicate)** che, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, provveda ai seguenti compiti:

1. informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
2. ricerca e analisi finalizzate alla formulazione di proposte da rivolgere alla propria Amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;
3. informazioni sui giorni e sugli orari di ricevimento da parte dei Magistrati delle parti processuali;
4. accettazione dei reclami relativi al funzionamento dei singoli Uffici amministrativi;
5. raccolta di suggerimenti, segnalazioni e istanze intese ad evidenziare eventuali carenze nella fruizione dei servizi e proposte per il miglioramento degli stessi.

Dette incombenze sono oggi di fatto espletate dallo sportello attivato presso l'ufficio del Registro Generale.

#### **2) gestione e implementazione del sito Web**



Si auspica la previsione di personale specializzato che possa mantenere in costante aggiornamento il sito web, ad oggi non costantemente presidiato in ragione della carenza di risorse umane.

**3) Incremento del ricorso alla tecnologia informatica.**

Presso la Procura di Brindisi risultano già presenti validi sistemi di informatizzazione dell'attività processuale. Si auspica l'organizzazione di corsi di formazione specifica in vista della piena entrata in vigore del processo penale telematico.

**4) Incremento dell'utilizzo di TIAP dagli Uffici Giudicanti.**

Si auspica che tutti gli Uffici Giudicanti (anche il Tribunale del Riesame di Lecce) utilizzino TIAP per estrapolare gli atti regolarmente ivi depositati (es. l'Ufficio di Procura è ancora costretto a trasmettere in cartaceo copia degli atti sia per il riesame delle misure cautelari reali, sia per quelle personali, copie che sarebbero agevolmente estraibili da TIAP).

\*\*\*

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente relazione al Referente Informatico Distrettuale per quanto di suo interesse nella predisposizione del presente documento ed ai fini della programmazione triennale prevista dalla circolare in materia, al CSM VII Commissione.

Brindisi, 10.10.2024

Il Sost. Procuratore della Repubblica

MAGRIF

Alfredo Manca

di concerto con

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.

Dr. Antonio Negro





## *Procura della Repubblica di Brindisi*

### **Direttiva circa il rilascio ai giornalisti di copia degli atti processuali**

Il Procuratore della Repubblica di intesa con il Procuratore Aggiunto, premesso che:

- nel mese di giugno 2022 un giornalista di un quotidiano nazionale ha formulato richiesta di copia di una ordinanza cautelare, già ritualmente eseguita e quindi non più segreta, onde poter compiutamente svolgere il suo lavoro e scrivere sui fatti in essa contenuti;
- sulla citata richiesta non si è provveduto ritenendosi, invece, opportuno adottare un provvedimento di carattere generale che stabilisca se e come le copie di atti processuali non più riservati e, fra questi, le ordinanze cautelari possano essere rilasciate ai giornalisti;
- il 10 marzo 2022 il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha adottato specifico provvedimento organizzativo e di coordinamento in materia di comunicazione istituzionale sui procedimenti penali (prot. n. 0008302 in data 8 aprile 2022), nel quale si è ritenuto configurabile un legittimo interesse dei giornalisti ad ottenere copie di atti processuali non più coperti da segreto, sia pure utilizzando le necessarie cautele a tutela dei terzi interessati (paragrafo 3.5 - pagg. 5 e ss.).

Rilevato che:

- la possibilità di ricevere da parte dei giornalisti copie di atti giudiziari non più coperti da segreto è stata prevista e disciplinata già da altri uffici giudiziari inquirenti (da ultimo: la Procura della Repubblica di Perugia con suo provvedimento prot. n. 0000179 in data 1 giugno 2022, la Procura della Repubblica di Potenza con sul provvedimento del 23 giugno 2020 e la Procura della Repubblica di Napoli con provvedimento n. 118 del 7.10.2019), onde garantire il corretto esercizio del diritto di cronaca, quale estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita dall'art. 21 della Costituzione, nonché per il soddisfacimento dell'interesse pubblico ad una informazione obiettiva e trasparente in relazione a fatti di rilevanza e di interesse collettivi;
- l'art. 116 c.p.p. consente, in particolare, durante il procedimento e dopo la sua definizione a chiunque vi abbia interesse di ottenere, a proprie spese, copie di singoli atti processuali; ed ancora, soggetto legittimato a richiedere copie ex art.



116 c.p.p. e anche chi non è, e non è stato, parte del procedimento penale, e l'interesse di cui deve essere portatore può essere di qualsivoglia natura, purché apprezzabile e giuridicamente tutelato;

- ogni giornalista, quindi, può certamente rientrare fra i soggetti titolari di un interesse a richiedere copie di atti processuali non più segreti, onde consentirgli l'esercizio del diritto/dovere di informazione, sempre che ovviamente vengano specificate le ragioni che rendono necessaria la conoscenza diretta dell'atto processuale non più segreto;
- l'art. 114/2° comma c.p.p., come novellato dal D. L.vo n. 216/2017, consente di qualificare come certamente "interessato" ex art. 116 c.p.p. il giornalista che richieda la copia di un provvedimento cautelare non più segreto ex art. 329 c.p.p., per valutare se pubblicare il testo o solo riferirne il contenuto;
- il rilascio di copie degli atti suddetti, per indicazione testuale dell'art. 116/3° comma c.p.p., non fa venir meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114, per cui il giornalista che dovesse avere copia di un atto processuale non potrà comunque, fatte salve le ordinanze cautelari, pubblicarlo integralmente fino a che non siano concluse le indagini ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;
- se il legislatore, quindi, ha consentito al giornalista di poter pubblicare integralmente l'ordinanza cautelare, gli ha chiaramente riconosciuto un interesse specifico a poterne ottenere copia perché, diversamente opinando, non si comprenderebbe come possa esercitare tale facoltà di pubblicazione senza avere la disponibilità del documento;
- il riconoscimento di un interesse certamente tutelato da parte del giornalista a richiedere ed ottenere copia dell'ordinanza cautelare non può certo significare che il predetto sia titolare di un diritto soggettivo pieno al rilascio della stessa, dovendosi, al contrario, ritenere che esso vada bilanciato con la necessità di tutelare altri interessi e, quindi, incontri certamente limiti, anche se minori di quelli riguardanti le richieste di copie di altre tipologie di atti processuali non segreti; in particolare, a titolo esemplificativo, il documento NON potrà essere consegnato al giornalista se comporta lesione dei diritti delle vittime e delle persone coinvolte nelle indagini ed una ingiustificata ed illegittima comunicazione di dati personali sensibili in violazione del D. L.vo n. 196 del 2003 (e successive modificazioni);
- pertanto, deve reputarsi sempre necessaria una specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica, che verifichi se ricorrano i limiti indicati, eventualmente negando il rilascio o autorizzandolo, se del caso oscurando eventuali dati sensibili quando non relativi agli indagati.

#### DISPONE CHE

1. i giornalisti possono formulare, personalmente ovvero anche tramite loro PEC, richiesta di rilascio copie di atti degli atti processuali NON più coperti da segreto e anche delle ordinanze cautelari;
2. attesa la delicatezza della valutazione e del bilanciamento di interessi da



effettuarsi e, quindi, per garantire la necessaria uniformità delle decisioni da assumere su una tematica oggettivamente nuova, l'autorizzazione in esame al rilascio delle copie, sia degli atti processuali in genere sia delle ordinanze cautelari è riservata, per tutti i procedimenti di competenza dell'Ufficio, al Procuratore della Repubblica ovvero al Procuratore Aggiunto, che provvederanno previa interlocuzione, anche informale, con il Sostituto titolare del procedimento;

3. il provvedimento autorizzativo di cui sopra dovrà tenere conto di una serie di limiti che si possono ricavare dal codice di rito e da altre disposizioni dell'ordinamento giuridico nazionale, quali il c.d. codice della privacy di cui al D. L.vo n. 196 del 2003 (e successive modificazioni); in particolare, la diffusione degli atti suddetti non deve interferire con le indagini in corso, non deve ledere i diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o di terzi, non deve comportare comunicazione di dati sensibili o di notizie o immagini potenzialmente lesive della dignità e riservatezza delle vittime e delle persone offese dei reati, a maggior ragione se si tratti di minori;
4. le istanze di copia dovranno essere presentate personalmente dal giornalista presso la Segreteria unica del Procuratore e del Procuratore Aggiunto ovvero inviata via PEC all'indirizzo e/mail *ufficiostampa.procurabrindisi@gmail.com*, e comunque il giornalista dovrà:
  - autocertificare la sua qualifica ed allegare copia del suo tesserino;
  - indicare la *testata giornalistica* (ovvero radio e/o tv) con la quale collabora;
  - fornire gli elementi che rendano identificabile l'atto richiesto e, fuori dai casi in cui la richiesta riguardi un'ordinanza cautelare ex art. 292 c.p.p., individuare lo specifico interesse ad ottenere la copia;
  - provvedere al pagamento dei diritti di copia dovuti anche mediante *pagoPA*.

Il presente provvedimento, comportando modifica del progetto organizzativo vigente, è stato preventivamente comunicato a tutti i Sostituti, al Presidente del Tribunale di Brindisi, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, al Presidente della Camera Penale di Brindisi ed al Presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Bari, che non hanno formulato osservazioni e suggerimenti, ed è definitivamente comunicato agli stessi.

Infine, la direttiva è trasmessa, per quanto di eventuale competenza, al Presidente della Corte d'Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario, ed al Procuratore Generale di Lecce.

Brindisi, 14 settembre 2022

*Il Procuratore della Repubblica*  
*Antonio DE DONNO*

*Il Procuratore Aggiunto della Repubblica*  
*Antonio NEGRO*



Prot 4390/25



## *Procura della Repubblica di Brindisi*

### **Direttiva circa il rilascio ai giornalisti di copia degli atti processuali**

Il Procuratore della Repubblica Reggente,  
premesso che il 14 settembre 2022 è stata già adottata la Direttiva di cui in oggetto, che tuttavia deve essere adeguata alla novella dell'art. 114 c.p.p. (il D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 198 ha disposto, con l'art. 2, comma 1, lettera a), la modifica dell'art. 114, comma 2 e, con l'art. 2, comma 1, lettera b), l'introduzione del comma 6-ter all'art. 114).

Rilevato che:

- l'art. 116 c.p.p. consente, in particolare, durante il procedimento e dopo la sua definizione a chiunque vi abbia interesse di ottenere, a proprie spese, copie di singoli atti processuali; ed ancora, soggetto legittimato a richiedere copie ex art. 116 c.p.p. e anche chi non è, e non è stato, parte del procedimento penale, e l'interesse di cui deve essere portatore può essere di qualsivoglia natura, purché apprezzabile e giuridicamente tutelato;
- ogni giornalista, quindi, può certamente rientrare fra i soggetti titolari di un interesse a richiedere copie di atti processuali non più segreti, onde consentirgli l'esercizio del diritto/dovere di informazione, sempre che ovviamente vengano specificate le ragioni che rendono necessaria la conoscenza diretta dell'atto processuale non più segreto;
- **il rilascio di copie degli atti suddetti, per indicazione testuale dell'art. 116/3° comma c.p.p., non fa venir meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114, per cui il giornalista che dovesse avere copia di un atto processuale non potrà comunque pubblicarlo fino a che non siano concluse le indagini ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;**
- il riconoscimento di un interesse certamente tutelato da parte del giornalista a richiedere ed ottenere copia di atti processuali non può certo significare che il predetto sia titolare di un diritto soggettivo pieno al rilascio della stessa, dovendosi, al contrario, ritenere che esso vada bilanciato con la necessità di tutelare altri interessi e, quindi, incontri certamente limiti; in particolare, a titolo esemplificativo, il documento NON potrà essere consegnato al giornalista se comporta lesione dei diritti delle vittime e delle persone coinvolte nelle indagini ed una ingiustificata ed illegittima comunicazione di dati personali sensibili in violazione del D. L.vo n. 196 del 2003 (e successive modificazioni);
- pertanto, deve reputarsi sempre necessaria una specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica, che verifichi se ricorrano i limiti indicati,

eventualmente negando il rilascio o autorizzandolo, se del caso oscurando eventuali dati sensibili quando non relativi agli indagati.

#### DISPONE CHE

1. i giornalisti possono formulare, personalmente ovvero anche tramite loro PEC, richiesta di rilascio copie di atti processuali NON più coperti da segreto;
2. attesa la delicatezza della valutazione e del bilanciamento di interessi da effettuarsi e, quindi, per garantire la necessaria uniformità delle decisioni da assumere su una tematica oggettivamente nuova, il provvedimento autorizzativo ovvero di rigetto al rilascio delle copie richieste è di competenza del Procuratore della Repubblica ovvero del Procuratore Aggiunto, che provvederanno previa interlocuzione, anche informale, con il Sostituto titolare del procedimento;
3. il provvedimento autorizzativo di cui sopra dovrà tenere conto di una serie di limiti che si possono ricavare dal codice di rito e da altre disposizioni dell'ordinamento giuridico nazionale, quali il c.d. codice della privacy di cui al D. L.vo n. 196 del 2003 (e successive modificazioni); in particolare, la diffusione degli atti suddetti non deve interferire con le indagini in corso, non deve ledere i diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o di terzi, non deve comportare comunicazione di dati sensibili o di notizie o immagini potenzialmente lesive della dignità e riservatezza delle vittime e delle persone offese dei reati, a maggior ragione se si tratti di minori;
4. le istanze di copia dovranno essere presentate personalmente dal giornalista presso la Segreteria unica del Procuratore e del Procuratore Aggiunto ovvero inviata via PEC all'indirizzo e/mail *ufficiostampa.procurabrindisi@gmail.com*, e comunque il giornalista dovrà:
  - autocertificare la sua qualifica ed allegare copia del suo tesserino;
  - indicare la *testata giornalistica* (ovvero radio e/o tv) con la quale collabora;
  - fornire gli elementi che rendano identificabile l'atto richiesto e individuare lo specifico interesse ad ottenere la copia;
  - provvedere al pagamento dei diritti di copia dovuti anche mediante *pagoPA*.

Si dispone che la direttiva, non comportando modifiche al progetto organizzativo vigente poiché trattasi solo di un doveroso adeguamento della direttiva al D. Lgs. n. 198/2024, venga comunicata a tutti i Sostituti, al Presidente del Tribunale di Brindisi, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi ed al Presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Bari.

Infine, la direttiva è trasmessa, per quanto di eventuale competenza, al Presidente della Corte d'Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario, ed al Procuratore Generale di Lecce.

Brindisi, 12 maggio 2025

*Il Procuratore della Repubblica Reggente*

*Antonio Negro*



## TRIBUNALE DI BRINDISI

### VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 05.11.2024

Alle ore 10.00 presso la stanza del Presidente sono riuniti il Procuratore Aggiunto Dott. Negro Antonio, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati Dott.ssa Faggiano Daniela e il Presidente del Tribunale Dott. Vincenzo Scardia, per la formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari.

Il Presidente Scardia prende la parola illustrando la circolare adottata dal C.S.M. sulla formazione delle tabelle di durata quadriennale e il cronoprogramma da seguire per la redazione delle stesse e sottolinea come prima di avviare la formazione delle medesime sia richiesta una interlocuzione con la Procura e l'Ordine degli Avvocati per un loro eventuale contributo. Si tratta di un incontro preliminare cui seguiranno, entro il 15/12/2024, i contributi e i pareri che la Procura e l'Ordine riterranno utili.

Il Presidente illustra per grandi linee l'assetto organizzativo che intende dare nel quadriennio 2026-2029.

In ambito civile intende costituire una seconda sezione civile essendo attualmente presente in tabella un' unica sezione formata da ben 19 giudici. Si tratterebbe, tuttavia, non della creazione di una nuova sezione bensì di un mero scorporo. In questo caso il Dott. Scardia presiederebbe una delle due sezioni, ciascuna con un' attribuzione tabellare di materia.

Per quanto riguarda l'ambito penale propone un nuovo assetto dei collegi, risultando difficile comporne tre e tuttavia non intendendo ridurli a due per evitare una dilazione dei tempi processuali e un deficit di produttività. Tale proposta è dovuta sia al pensionamento del Dott. Fracassi, che terrà la sua ultima udienza il 18/11/2024, sia per l'ultradecennalità del Dott. Colombo e altresì per la perdurante assenza per malattia del Dott. Sergi. Relativamente all'ultradecennalità la circolare specifica che è possibile rimanere in sezione purchè vi sia un cambio del 60% delle materie trattate. L'idea è quindi di assegnare il giudice Colombo alla Corte di Assise e all' esecuzione monocratica e per il restante 40% al collegio. Il Dott. Sergi ora fa parte di due collegi, uno presieduto da quest'ultimo e l'altro dal dott. Fracassi. Pertanto una soluzione al grave problema di composizione dei collegi in sua assenza potrebbe essere quella di destinare il dott. Sergi al monocratico così da



semplificare la sua sostituzione che al collegio diventa difficilissima, anche in considerazione dell'impossibilità di utilizzare in tale ruolo i G.o.p. per i reati di cui all'art. 407, co. 2° c.p.p.

Il Procuratore aggiunto Dott. Negro rappresenta due esigenze:

- 1) la fissazione annuale di turni d'udienza del PM;
- 2) l'assegnazione ad ogni collegio di un PM a turno, al fine di garantire lo stesso PM per il medesimo processo (meccanismo quest'ultimo fattibile solo se vi è una stabilità nei collegi).

In tale ipotesi i giudici, avendo già una "indicazione di tabella" sulla turnazione dei PM, assegnerebbero il fascicolo allo stesso PM che ha già trattato la causa, così garantendone una certa continuità. Per far ciò però si dovrebbe implementare il sistema GIADA, inserendo un algoritmo che tenga conto del PM che ha già precedentemente trattato la causa, per la successiva assegnazione.

Il Presidente interviene evidenziando come la circolare auspichi il contributo del Procuratore al fine di garantire il principio di continuità di trattazione del procedimento e del processo non solo nella fase dibattimentale ma anche in sede di udienza preliminare.

Un ulteriore punto riguarda la presenza del PM nelle udienze civili. In particolare tale aspetto è già oggi regolato con i protocolli, ma non nei casi relativi a separazioni o divorzi.

Si passa poi al Protocollo in materia di famiglia siglato tra il Tribunale e la Procura circa i criteri di tempestività nei procedimenti e nelle comunicazioni degli affari tra giudice e PM, affinché le trasmissioni giungano corrette e mediante un canale diretto tra gli stessi.

Il Presidente Scardia passa, a questo punto, a esaminare la questione dell'Ufficio per il processo facendo presente che il modello *one-to-one* non risponde alla struttura originaria dell'ufficio, pensato di supporto non al singolo magistrato ma appunto all'ufficio.

Al modello *one-to-one* operativo per il settore civile e lavoro si affianca il modello *team* sperimentato, di recente, nella sezione penale. L'intento sarebbe quello di incentivare il lavoro di gruppo (mini pool) formato da UPP, tirocinanti, stagisti, giudici onorari e cancellieri, affinché tutti collaborino al raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il PNRR ed in particolar modo al fine di ridurre i tempi del processo e smaltire l'arretrato. In tal senso gli UPP dovranno interessarsi anche della parte relativa alla cancelleria.

Un primo passo in tale direzione è stato fatto, d'accordo con il direttore del dibattimento Dott. Giusto Civilla, attraverso il Programma "Cruscotto di monitoraggio degli UPP" con l'intento di verificare l'operato di questi ultimi ogni 6 mesi ai fini di una più razionale ed efficiente loro utilizzazione.

Nel civile si potrebbe, poi, creare un ufficio di conciliazione per la composizione bonaria delle liti composto da addetti all'ufficio per il processo e da gop. Al riguardo l'Avvocato Faggiano evidenzia



che con delibera n. 31/2024, che produce, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha chiesto chiarimenti circa il costituendo Ufficio di conciliazione. In particolare, si ha il timore che in tal modo verrebbe meno l'Ufficio di mediazione e quindi si sottrarrebbe ai mediatori parte del lavoro. Il Presidente evidenzia, però, come allo stesso tempo ciò possa portare a una vera e propria deflazione del contenzioso e una rapida definizione di non poche controversie, come già avvenuto in altri Tribunali.

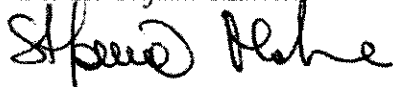
Affrontati tutti i punti già indicati nella nota 3409 prot. il Presidente invita i presenti a far pervenire i loro contributi ai fini della nuova proposta tabellare 2026-2029 entro 15/12/2024.

La riunione termina, così, alle 11.30.

Brindisi, 05.11.2024

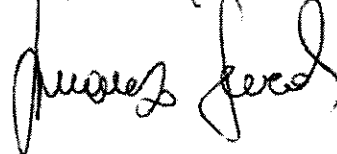
La segretaria

*Dott.ssa Stefania Marchese*



Il Presidente del Tribunale di Brindisi

*Dott. Vincenzo Scardia*





Prot. 121/2024 int.



## *Procura della Repubblica di Brindisi*

In Brindisi, nell'Aula Molendini del Palazzo di Giustizia, il giorno 19.11.2024 alle ore 15:30, si è svolta l'assemblea generale dei magistrati di questa Procura, alla presenza del Procuratore della Repubblica *Reggente* Antonio Negro e dei seguenti sostituti: Livia Orlando, Giuseppe De Nozza, Alfredo Manca, Mauron Gallone, Paola Palumbo, Giovanni Marino, Pierpaolo Montinaro, Francesco Carluccio, Luca Miceli e Raffaele Casto, per discutere del seguente ordine del giorno, come da convocazione del 6.11.2024:

1. nuovo progetto organizzativo (proposte e procedura);
2. nuove tabelle del Tribunale (profili di interesse);
3. varie ed eventuali.

Preliminarmente, il Procuratore *Reggente* dispone che le attività di segreteria per la redazione del verbale delle assemblee generali verranno svolte dal sostituto più giovane ed a seguire da quello via via più anziano.

Inoltre, rappresenta che è stato approvato un "*Protocollo di intesa in materia di violenza di genere per la realizzazione di sinergie e coordinamento tra la Procura della Repubblica e il Tribunale civile di Brindisi*", di interesse in particolar modo dei componenti il terzo gruppo e comunque di tutti i magistrati turnisti, finalizzato a regolare il flusso informativo reciproco tra A.G. civile in materia di famiglia e A.G. penale in materia di reati di c.d. codice rosso. Il Protocollo è stato già inviato per e-mail ai singoli sostituti ed alle rispettive segreterie e verrà inserito sui siti della Procura e del Tribunale di Brindisi, per consentirne la conoscenza da parte degli avvocati e di tutti gli utenti.

Infine, e sempre preliminarmente, il Procuratore rappresenta che dal prospetto delle assegnazioni degli affari penali riferito al periodo 1° gennaio - 18 novembre 2024 si deduce un perfetto equilibrio nelle assegnazioni complessive (area specialistica e generica) per i singoli magistrati, a conferma della bontà dell'attuale sistema di distribuzione dei procedimenti.

Passando all'analisi dei punti all'ordine del giorno:

1) rispetto al primo punto (nuovo progetto organizzativo: proposte e procedura), premesso che il prossimo progetto organizzativo avrà validità dal 2026 al 2029, si ritiene opportuno rinviare la formale approvazione del nuovo progetto al momento



dell'insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica (presumibilmente entro l'anno 2025), salva la possibilità nelle more di discutere sulle varie criticità del precedente e predisporre proposte di modifica.

Ed invero, la nuova circolare del CSM sui progetti organizzativi introduce una procedura di approvazione più partecipata, che prevede anche l'elaborazione di proposte, a monte, da parte dei sostituti, e quindi il Procuratore propone, e l'assemblea all'unanimità approva, la formazione di un comitato ristretto, di tre sostituti, uno per gruppo, che abbia il compito di redigere una articolata proposta di progetto organizzativo, da condividere con gli altri magistrati, per poi sottoporlo al Procuratore. **A tal proposito, entro il 25 novembre 2024, i magistrati dei singoli gruppi dovranno indicare al Procuratore i colleghi facenti parte di tale comitato.**

In via generale, salvo meglio dettagliare i contenuti con le modalità poc'anzi accennate, si propone all'unanimità di introdurre nuove regole in tema di:

- a) criteri di assegnazione degli affari penali scaturenti da decessi la cui notizia è appresa nel corso del turno esterno di reperibilità;
- b) implementazione degli affari penali affidati all'UDAS (aggiungendo ad esempio truffe on line);
- c) implementazione degli affari penali di competenza del gruppo III con i reati di cui all'art. 387 bis c.p.;
- d) implementazione degli affari penali di competenza del gruppo I con i reati in materia di edilizia e quelli ex art. 603 bis c.p.;

Si propone anche, in alternativa al punto b), di creare un *pool* di ufficiali/agenti di p.g. preposti allo studio e trattazione dei fascicoli relativi alle truffe on line assegnati ai singoli sostituti.

Giuseppe De Nozza rappresenta che a seguito delle recenti modifiche normative in tema di reati contro la p.a., da un lato, e considerate le concrete fattispecie di reato che si consumano nel territorio di questo circondario, dall'altro, il gruppo I di lavoro si è notevolmente *depauperato*.

Il Procuratore f.f. rappresenta che il gruppo II di lavoro è quello con il minor numero di procedimenti specialistici per anno.

Tanto premesso sono emerse due proposte: la prima è quella di implementare i gruppi I e II di lavoro con altre fattispecie di reato in modo da equilibrare i flussi tra i tre gruppi esistenti; la seconda è quella di eliminare la distinzione in tre gruppi esistenti dando vita a soli due soli gruppi di lavoro, formati da 6 sostituti per gruppo, in modo però da garantire sempre un'equa specializzazione di tutti i sostituti. Sulla modifica dei gruppi

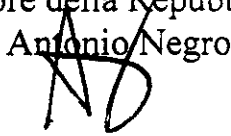


vi è unanimità, salvo formulare poi proposte dettagliate sulla base di una attenta disamina statistica dei flussi di procedimenti penali.

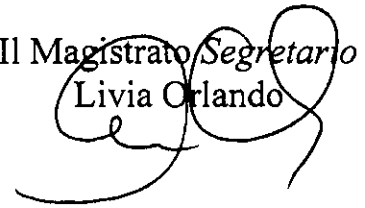
2) Rispetto al secondo punto all'ordine del giorno (nuove tabelle del Tribunale: profili di interesse), il Procuratore f.f. informa l'assemblea che, a seguito di una serie di criticità emerse nel corso degli ultimi anni, il Presidente del Tribunale ha già adottato recentemente dei provvedimenti di variazione tabellare e sta predisponendo ulteriori modifiche. Pertanto, si decide all'unanimità di attendere l'attuazione degli stessi riservandosi, all'esito, ogni ulteriore valutazione.

L'assemblea termina alle ore 16.45

Il Procuratore della Repubblica *Reggente*  
Antonio Negro



Il Magistrato *Segretario*  
Livia Orlando







## *Procura della Repubblica di Brindisi*

Prot. nr. 124/2024 inv. - Ord. Serv. n. 79/2024

### ORDINE DI SERVIZIO relativo alla costituzione del comitato ristretto

Il Procuratore della Repubblica Reggente;

visto il verbale dell'Assemblea Generale di questo Ufficio del 19.11.2024, con il quale, all'unanimità, è stato deciso di costituire un *comitato ristretto* di tre sostituti, uno per gruppo, che abbia il compito di redigere una articolata proposta di progetto organizzativo, poi da condividere con gli altri magistrati e quindi sottoporlo al Procuratore;

considerato che i magistrati dei tre gruppi di lavoro hanno indicato i magistrati componenti di detto comitato, nei colleghi Raffaele Casto, per il primo gruppo, Francesco Carluccio, per il secondo, e Livia Orlando, per il terzo;

#### **DISPONE**

la costituzione del *comitato ristretto* di cui sopra, composto dai magistrati sopra indicati e di fissare la data del 20 febbraio 2025 per la fine dei lavori del citato comitato.

Si comunichi il presente ordine di servizio a tutti i magistrati.

Brindisi, 26 novembre 2024

*Il Procuratore della Repubblica Reggente*

Antonio NEGRO



## **Antonio Negro**

---

**Da:** Antonio Negro  
**Inviato:** mercoledì 2 luglio 2025 11:32  
**A:** Procura Brindisi Magistrati  
**Oggetto:** Convocazione Assemblea  
**Allegati:** PROGETTO ORGANIZZATIVO 2026 proposta.docx; Nuovo progetto organizzativo.pdf

**Priorità:** Alta

Trasmetto in allegato la proposta del nuovo progetto organizzativo e la nota di convocazione della necessaria Assemblea dell'Ufficio.

Il ritardo è stato determinato dalla tardiva comunicazione delle modifiche formulate dal c.d. comitato ristretto, che tuttavia sono state tutte inserite nella proposta trasmessa.

A presto.

Antonio Negro





## *Procura della Repubblica di Brindisi*

Alla c.a di tutti i Sostituti

OGGETTO: nuovo progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Brindisi.

Con riferimento a quanto in oggetto ed in ossequio alle previsioni di cui all'art. 12/comma 3 della vigente circolare C.S.M. sull'organizzazione degli Uffici di Procura, trasmetto la proposta del nuovo progetto organizzativo di questo Ufficio, convocando, altresì, l'Assemblea generale dell'Ufficio il prossimo 18 luglio - ore 9 (presso la Sala Molendini) per l'esame della suddetta proposta.

Cordiali saluti.

Brindisi, 2 luglio 2025

*Il Procuratore della Repubblica Reggente*

*Antonio Negro*







## *Procura della Repubblica di Brindisi*

Il giorno 18.7.2025, a partire dalle ore 9:00, in Brindisi, presso l'Ufficio del Procuratore della Repubblica Reggente, si è svolta l'Assemblea Generale alla presenza del Procuratore della Repubblica Reggente *Antonio Negro* e, in ordine alfabetico, dei seguenti sostituti:

- *Francesco Carluccio*
- *Raffaele Casto*
- *Mauron Gallone (verbalizzante)*
- *Alfredo Manca*
- *Luca Miceli*
- *Pierpaolo Montinaro*
- *Sonia Nuzzo (che partecipava ai lavori assembleari a partire dalle ore 10:02)*
- *Livia Orlando (che si assentava dall'assemblea a partire dalle ore 9:20 in quanto impegnata nell'attività di udienza dinanzi al III collegio)*
- *Paola Palumbo (che partecipava ai lavori assembleari a partire dalle ore 9,23)*
- *Laura De Stradis (in qualità di Magistrato Ordinario in Tirocinio, assegnato a questo Ufficio)*
- *i restanti sostituti risultano assenti giustificati (nello specifico, i dott. G. De Nozza e dott. G. Marino, avevano precedentemente giustificato la loro assenza per ragioni di carattere personale);*

per discutere (come da convocazione inoltrata il 2 luglio 2025 ai singoli sostituti a mezzo *mail* istituzionale da parte del Procuratore della Repubblica Reggente) del seguente ordine del giorno:

### **Esame della proposta di nuovo progetto organizzativo.**

Preliminarmente, il Procuratore della Repubblica Reggente precisa che, rispetto alla originaria proposta organizzativa trasmessa, in tema di conferimento degli incarichi di collaborazione ai sostituti, è stata estesa a tali incarichi la medesima disciplina prevista per il conferimento ai sostituti degli incarichi di coordinamento delle unità organizzative. Ne consegue, sul piano strettamente operativo, che laddove il Procuratore della Repubblica Reggente intenda conferire ai sostituti deleghe di carattere collaborativo (si pensi, ad esempio, alla cooperazione nella predisposizione dei turni o alla redazione del calendario delle udienze), al pari di quanto è previsto per la delega di incarichi di coordinamento di gruppi di lavoro, egli deve motivare espressamente le ragioni di tale decisione, procedendo previamente a interpello e indicando i criteri di individuazione del magistrato collaboratore, la durata dell'incarico affidato e le esigenze organizzative che lo hanno determinato. Ed ancora, il Procuratore della Repubblica chiarisce che, con specifico riferimento alla liquidazione delle spese da intercettazione telefonica/ambientale/telematica, viene tipizzato nel progetto organizzativo che provvederà direttamente il Procuratore della Repubblica, anche in considerazione degli scarsi margini di discrezionalità disponibili nella determinazione del *quantum* della liquidazione. Tutto questo per l'evidente fine di sgravare da tale incombente i singoli sostituti. Viene, altresì, specificato come le misure di prevenzione personali connesse a procedimenti afferenti alle violenze di genere (c.d. *codice rosso*) saranno attribuiti in via esclusiva ai magistrati del III gruppo di lavoro. Infine, viene segnalato che a pagina 5 del Progetto Organizzativo (paragrafo: procedimenti iscritti e definiti) risultano assenti le statistiche del dott. M. Gallone, talché il Procuratore della Repubblica Reggente ha precisato che provvederà alla relativa integrazione.

Il Procuratore della Repubblica Reggente, tanto chiarito, chiede ai singoli sostituti se ci siano argomenti da affrontare inerenti alla proposta di Progetto Organizzativo. Innanzitutto, il Procuratore della Repubblica Reggente dà atto che il collega dott. G. De Nozza gli ha riferito, tramite di



interlocazione telefonica, di non avere osservazioni da presentare sul maturato Progetto Organizzativo.

Il dott. P. Montinaro sottolinea, invece, la necessità di allargare ulteriormente la competenza dell'Ufficio UDAS; e infatti sono già previsti, tra le attribuzioni dell'Udas, anche i reati afferenti le false dichiarazioni tese a ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio, oltre al delitto di evasione, salvo che non vi sia stato l'arresto in flagranza. Mentre non è stata condivisa la successiva proposta di allargare le competenze del predetto Ufficio UDAS anche ai reati di truffa a distanza (c.d. *on line* o con strumenti telematici / informatici) attesa la complessità investigativa sottesa a tale tipo di reati.

Il dott. F. Carluccio solleva la necessità di prevedere (come difatti è stato poi specificato) che tutti i reati di falso siano attribuiti ai magistrati del I gruppo, salvo che non si tratti di reati a loro volta connessi con i delitti di cui agli artt. 648 bis e 642 c.p.

Prende, quindi, la parola il dott. R. Casto che ha anticipato di aver trasmesso una *mail* istituzionale al Procuratore della Repubblica Reggente con i suoi suggerimenti al Progetto Organizzativo. Lo stesso magistrato, quindi, esprime oralmente le sue osservazioni, evidenziando.

- l'assenza del dirigente amministrativo da oltre otto anni, manifestando la necessità di specifica menzione;

- la registrazione di poche denunce per il reato di usura, manifestando la necessità di idonea attività tesa a ricercare soluzioni per far riemergere un fenomeno evidentemente sommerso;

- alcuni refusi nel corpo del Progetto Organizzativo

- criticità nella modalità di iscrizione delle notizie di reato così come elaborato nel nuovo Progetto Organizzativo. Il dott. R. Casto, segnatamente, non condivideva l'obbligatoria interlocuzione (auspicando perlopiù una informale interlocuzione) con il Procuratore della Repubblica al momento della correzione delle notizie di reato così come precedentemente disposte da quest'ultimo. Il Procuratore della Repubblica Reggente giustificava la necessità di questa preventiva interlocuzione per ovviare a dei possibili errori in sede di iscrizione e il reiterarsi dei medesimi errori.

È stata inoltre precisata, sempre per stimolo da parte del dott. Casto, la questione relativa alla sostituzione del Pubblico Ministero che abbia un impedimento nel corso del suo turno esterno. E si è condiviso che il Pubblico Ministero impedito verrà sostituito da quello che nella rotazione turnaria gli succede immediatamente. Quest'ultimo provvederà a compiere gli atti urgenti (ad esempio, l'arresto in flagranza), salvo trasmettere (a conclusione degli atti urgenti) il fascicolo al collega che ha provveduto a sostituire.

È stato ancora chiarito, su *input* anche della dott.ssa S. Nuzzo, che il progetto organizzativo già prevede, in caso di decesso (per qualsiasi causa, quindi di natura volontaria o traumatica per condotta di terzi, dolosa o colposa), che il sostituto titolare del fascicolo sarà quello che ha avviato la direzione delle indagini ricevendo la chiamata del turno.

Si discute, ancora, su segnalazione del dott. Casto, sull'apposizione del c.d. visto preventivo informativo da parte del Procuratore della Repubblica in alcune circostanze, esprimendo perplessità in particolare per l'utilizzo di tale strumento in caso di impugnazioni verso ordinanze e sentenze nonché in ipotesi di esercizio dell'azione penale nei confronti degli avvocati.

In conclusione, il dott. Carluccio sottolinea la necessità di prevedere tra le notizie di reato a cui dare priorità anche quelle relative ai reati tributari e fiscali. Il Procuratore della Repubblica Reggente mostra condivisione verso la citata proposta.

La chiusura dei lavori è avvenuta alle ore 10.45

Brindisi, 18 luglio 2025

Il Procuratore della Repubblica Reggente  
Antonio NEGRO

Il Sostituto Procuratore verbalizzante  
Mauron GALLONE





# *Procura della Repubblica*

*presso il Tribunale di Brindisi*

Ufficio del sostituto procuratore Raffaele CASTO

## **COMITATO RISTRETTO**

(giusta Verbale Assemblea generale Ufficio 19/11/2024)

### **Proposta di modificazione del Progetto organizzativo vigente**

#### **Indice della Proposta**

|            |                                                    |                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Proposte generali</b>                           |                                                                                                                                                                        |
|            | <b>1</b>                                           | <b>Iscrizione delle notizie di reato</b>                                                                                                                               |
|            | <b>2</b>                                           | <b>Designazione di magistrati per la trattazione di procedimenti giunti in fase dibattimentale relativi a materie comprese nelle attribuzioni dei Gruppi di lavoro</b> |
|            | <b>3</b>                                           | <b>Notizie di decessi nel corso del turno esterno</b>                                                                                                                  |
|            | <b>4</b>                                           | <b>Comunicazioni concernenti minorenni</b>                                                                                                                             |
|            | <b>5</b>                                           | <b>Composizione del fascicolo del pubblico ministero nel corso del dibattimento</b>                                                                                    |
|            | <b>6</b>                                           | <b>Implementazione delle tipologie di reato U.D.A.S.</b>                                                                                                               |
| <b>II</b>  | <b>Proposta riguardante il 1° Gruppo di lavoro</b> |                                                                                                                                                                        |
| <b>III</b> | <b>Proposta riguardante il 2° Gruppo di lavoro</b> |                                                                                                                                                                        |
| <b>IV</b>  | <b>Proposta riguardante il 3° Gruppo di lavoro</b> |                                                                                                                                                                        |



# I

## Proposte generali

### 1

#### Iscrizione delle notizie di reato

E' necessario adeguare le previsioni degli artt. 335 c.p.p. e 109 D. l.vo 28/7/1989, n. 271 al Sistema APP senza che venga meno la prerogativa esclusiva del pubblico ministero di valutare l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato degli atti pervenuti in Ufficio che possono contenere notizie di reato e, nel contempo, di garantire tempistiche e modalità tali da assicurare:

a) celerità delle valutazioni, delle iscrizioni e della designazione, secondo criteri automatici, dei magistrati per la trattazione dei procedimenti instaurati;

b) precisione e tendenziale uniformità nell'individuazione delle notizie che già contengano la rappresentazione di uno o più fatti determinati e non inverosimili, riconducibili in ipotesi a una o più fattispecie incriminatrici (con relativa definizione giuridica dei medesimi) e di quelle che ancora non evidenzino con ragionevole certezza l'avvenuta commissione di un reato.

Tanto premesso, **i magistrati del 1° e del 2° Gruppo di lavoro** hanno osservato che l'entrata in vigore, a decorrere dal 1°/4/2025, delle funzionalità del Sistema APP relative alle iscrizioni delle notizie di reato e degli altri affari comporta l'inserimento automatico di atti (introduttivi o seguiti), per opera della Polizia giudiziaria, mediante il portale NDR e, a seguito di iniziativa degli altri soggetti qualificati abilitati alla trasmissione, mediante portale PDP.

Gli atti pervenuti sono oggetto di acquisizione automatica nei registri informatici dell'Ufficio di Procura così come "caricati" dai soggetti esterni sui suddetti, determinando una iscrizione meramente informatica dei nomi e dei dati identificativi delle persone denunciate e delle persone che i denunciatori ritengono offese da reato.

Il Personale amministrativo e di Polizia giudiziaria che presidia i relativi terminali provvede all'immediata stampa degli atti pervenuti tramite portale NDR e portale PDP (con esclusione degli allegati, la cui lettura rimane invece accessibile mediante lo strumento informatico) ed alla loro consegna materiale, alternativamente, al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Aggiunto, i quali compilano l'apposita scheda recante un'ipotesi di iscrizione e le direttive dettate sin da quel momento al magistrato che sarà designato per la trattazione del procedimento da instaurare sulla base delle più puntuali indicazioni date dal medesimo in sede di effettiva iscrizione.

La compilazione della scheda è funzionale, dunque, soltanto alla individuazione del Registro nel quale iscrivere la notizia (di reato o no che essa sia), dopo che il Procuratore o il Procuratore Aggiunto avranno:

a) dato indicazioni orientative o, se ritenuto, già puntuali sulle persone e sui reati da iscrivere;

b) eseguito, con l'ausilio del Personale amministrativo, il controllo circa eventuali connessioni e/o collegamenti con altri procedimenti già esistenti;

c) dato indicazioni sul Gruppo di lavoro specializzato nell'ambito del quale individuare automaticamente il magistrato da designare per la trattazione dell'instaurando procedimento;

d) impartito le proprie direttive in funzione degli obiettivi di coordinamento e di uniformità nella trattazione degli affari;



e) segnalato eventuali obblighi informativi specifici da parte del magistrato da designare per la trattazione.

L'Ufficio amministrativo preposto, sulla base delle indicazioni fornite sulla scheda dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto, effettua la validazione informatica e l'individuazione automatica del magistrato designato sulla base dell'informazione data dal Sistema (salve le perequazioni rese necessarie in ragione dei flussi dei procedimenti in entrata nei vari Gruppi di lavoro e verso i singoli magistrati, con cadenza semestrale).

Il magistrato designato, esaminati gli atti con maggiore ponderazione, precisa l'iscrizione, integrando i dati e perfezionando, se necessario, le definizioni giuridiche.

La validazione effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto comporta soltanto la formazione di un provvedimento di iscrizione in bozza e non equivale ad un provvedimento di iscrizione che sarà invece compiutamente formato con maggiore precisione e sottoscritto digitalmente soltanto dal magistrato designato per la trattazione.

Dopo la validazione, l'ufficio amministrativo preposto trasmette telematicamente al magistrato designato, tramite il flusso informatico di APP, il provvedimento di iscrizione in bozza, unitamente al fascicolo cartaceo formato. Il magistrato designato per la trattazione esegue le eventuali correzioni e aggiunte rispetto alla proposta di iscrizione, previa consultazione ed approvazione da parte del Procuratore o del Procuratore Aggiunto nel caso in cui l'iscrizione che ritiene di compiere si discosti in maniera significativa, quanto al modello nel quale iscrivere la notizia o quanto alle persone o ai reati da iscrivere, rispetto alla proposta (bozza) di iscrizione già validata. Quindi, il magistrato designato sottoscrive con firma digitale il decreto di iscrizione.

**I magistrati del 3° Gruppo di lavoro** sono invece orientati nel proporre che le iscrizioni vengano effettuate a cura del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, così come avveniva prima del passaggio ad APP.

Ed infatti, si ritiene che il vantaggio di garantire uniformità, tempestività e controllo immediato delle notizie di reato da parte del Procuratore sia di fondamentale importanza, salva sempre la possibilità da parte del magistrato designato per il singolo affare penale di provvedere ad un aggiornamento dell'iscrizione secondo il codice di rito.

## 2

### **Designazione di magistrati per la trattazione di procedimenti giunti in fase dibattimentale relativi a materie comprese nelle attribuzioni dei Gruppi di lavoro**

Con il fine di agevolare la diffusione delle conoscenze e l'incremento delle competenze personali, i magistrati incaricati di rappresentare l'Ufficio nelle udienze dibattimentali saranno designati per la trattazione, a decorrere dalla richiesta di ammissione delle prove, dei processi concernenti materie attribuite, nella fase delle indagini preliminari, alla competenza di Gruppi di lavoro diversi da quello di appartenenza e che, meritevoli di specifica attenzione, non siano caratterizzati da particolare complessità e, perciò, non siano già personalmente trattati dai loro originari assegnatari. Il Procuratore della Repubblica, valutata -d'iniziativa o a seguito di segnalazione del magistrato in occasione della prima udienza dibattimentale- la ricorrenza delle predette condizioni, effettuerà la designazione, rispettando il principio della tendenziale uguaglianza dei carichi di lavoro di ciascun sostituto procuratore.



In relazione ai procedimenti concernenti i delitti di violenza sessuale, maltrattamenti verso familiari e atti persecutori, la "complessità" può riguardare soltanto quelli in cui

- la violenza sessuale contestata risulti aggravata dalle circostanze previste dall'art. 609-ter, 1° co., nn. 1), 2), 5), 5-ter), 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies, e 2° co., o riguardi, comunque, vittime infradiciottenni;

- i maltrattamenti verso familiari e gli atti persecutori siano contraddistinti dalla permanenza di un'aspra conflittualità fra persona sottoposta alle indagini e persona offesa;

- siano state applicate misure cautelari coercitive personali intramurarie o "domiciliari" ovvero vi sia stata violazione sanzionata delle misure meno limitative della libertà.

### 3

#### Notizie di decessi nel corso del turno esterno

Nel caso di acquisizione di notizie di decessi nel corso del turno, il magistrato designato per la trattazione del procedimento sarà il medesimo che ha ricevuto la notizia, anche quando non sia stato dal medesimo disposto il trattenimento della salma a propria disposizione, poiché tale decisione orienta, con evidenza, la modalità di definizione dell'instaurando procedimento.

### 4

#### Comunicazioni concernenti minorenni

Al fine di accelerare i tempi in materia di reati che coinvolgano minorenni, la Segreteria, **se non diversamente disposto dal magistrato designato per la trattazione del procedimento (quello del 3° Gruppo di lavoro o, nei casi urgenti, quello di turno)**, provvederà tempestivamente alle comunicazioni previste dall'art. **609-decies c.p.**

### 5

#### Composizione del fascicolo del pubblico ministero nel corso del dibattimento

Al fine di velocizzare lo studio dei fascicoli di procedimenti giunti alla fase dibattimentale e di favorire le produzioni in udienza, l'Ufficio Dibattimento, prima di trasmettere ciascun fascicolo alle Segreterie del Magistrato designato per rappresentare la Procura, corredato del relativo statino, predisporrà due sottofascicoli, rispettivamente contenenti

- le citazioni dei testimoni, con relative relazioni di notificazione ed eventuali giustificazioni di assenze;

- le copia dei documenti indicati come fonti di prova documentale o ripetibile nella richiesta di rinvio a giudizio, esclusi le annotazioni di polizia giudiziaria e gli atti già confluiti nel fascicolo per il dibattimento.



### **Implementazione delle tipologie di reato U.D.A.S.**

Al fine di dare maggiore spazio alla trattazione di procedimenti di particolare rilevanza, delicatezza o complessità, ovvero che richiedono una rapida definizione, è parso opportuno implementare il numero di fattispecie penali da assegnare all'Ufficio Definizione Affari Semplici, aggiungendo alle tipologie di reato già previste dal vigente progetto organizzativo le seguenti ulteriori ipotesi, fermo rimanendo che la trattazione rimane sempre assoggettata al controllo e alle direttive del magistrato assegnatario del fascicolo:

- art. 341-*bis* c.p.,
- artt. 624 e 625 per furti ENEL,
- false dichiarazioni per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio o della esenzione dal pagamento del contributo unificato per l'iscrizione delle cause a ruolo;
- art. 385 c.p.,
- art. 391 c.p..

## **II**

### **Proposta riguardante il 1° Gruppo di lavoro**

I magistrati in servizio nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi riscontrano da lungo tempo una grave carenza di specializzazione della Polizia giudiziaria nella materia concernente le investigazioni in materia di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione; carenza che, inevitabilmente, riverbera i suoi effetti sulla non sempre ottimale efficacia delle indagini. I magistrati assegnati al Gruppo 1 di lavoro, che, per ragione di specializzazione, si occupano anche di tale tipologia di reati (assai spesso strettamente connessi con quelli in materia di violazioni della normativa urbanistico-edilizia e della disciplina preposta alla tutela dell'ambiente e del paesaggio), hanno più volte segnalato l'assenza di analoga attitudine nell'ambito della Polizia giudiziaria.

Lo spiccato tecnicismo che, nella più gran parte dei casi, caratterizza i procedimenti di formazione della volontà della pubblica Amministrazione determina due conseguenze, i cui effetti pregiudicano gravemente l'adequatezza delle indagini preliminari e l'esito dei processi penali, nei già rari casi in cui si riesca ad acquisire elementi utili per esercitare l'azione penale.

In primo luogo, le rilevazioni statistiche segnalano che circa l'80% circa delle notizie di reato nella materia *de qua* proviene da privati, per molteplici ragioni non soddisfatti delle condotte tenute da amministratori pubblici e pubblici funzionari ma le cui doglianze, ovviamente, hanno necessità di attento ed approfondito vaglio. Soltanto il 20% circa dei casi, dunque, concerne notizie di reato direttamente acquisite dalla Polizia giudiziaria e un cospicuo numero di esse costituiscono l'esito di accertamenti conseguiti alla ricezione di denunce anonime che, com'è noto, non sono direttamente utilizzabili nel procedimento penale ma non impediscono l'azione volta all'individuazione dell'eventuale esistenza di fonti informative (personali e/o documentali) potenzialmente in grado di dare concretezza ad iscrizioni a Modello 21 (destinato alle notizie dei reati



commessi da persone note) o a Modello 44 (contenitore alle notizie dei reati commessi da persone ignote).

D'altra parte, ancora stenta a decollare la concreta attuazione della Legge 30/11/2017, n. 179, intitolata alle *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* e con la quale è stato modificato l'art. 54-bis del D.l.vo 30/3/2001, n. 165 (a sua volta intitolato *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"*) per più diffusamente regolamentare la materia del così detto *"Whistleblowing"* (già introdotta con la Legge 6/11/2012, n. 190), cosicché la sensazione di disagio provata da chi, interno ad un Ufficio pubblico, abbia conoscenza di illeciti anche di natura penale commessi da sovraordinati, pari funzione o anche, a volte, subordinati, continua a favorire le delazioni anonime anziché segnalazioni coperte da segreto (*"nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale"*, ai sensi dell'art. 54-bis, 3° co., primo periodo, D. l.vo 165/2001) ma subito attribuibili a precisi *"segnalanti"*.

Sebbene, dunque, si moltiplichino la diffusione mediatica di notizie concernenti sprechi e cattiva gestione della Cosa pubblica, ancora assai modesta è l'attenzione posta dalle Forze di polizia su fenomeni che non sempre concernono soltanto danni erariali (sui quali la competente Procura generale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti in Bari indirizza la propria attenzione solo quando abbia ragionevole possibilità d'individuare responsabilità derivanti da dolo o colpa grave<sup>1</sup>).

---

<sup>1</sup> L'art. 1, 1° co., L. 14/1/1994, n. 20 (dedicata alle *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"*), prevede, infatti, che la responsabilità erariale operi solo limitatamente *"ai fatti commessi con dolo o colpa grave"*.

Le Sezioni regionali della Corte dei conti colgono come segue la differenza esistente tra il concetto di colpa grave e quello di dolo eventuale: *"la colpa grave è un investimento minimo in sicurezza, mentre il dolo eventuale si pone come un investimento pari a zero in prevenzione"*; esse hanno, infatti, identificato l'elemento soggettivo della colpa grave con

- l'*"intensa negligenza"*,
- la *"sprezzante trascuratezza dei propri doveri"*,
- l'*"atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni"*,
- la *"macroscopica violazione delle norme"*,
- il *"comportamento che denoti dispregio delle comuni regole di prudenza"*.

La giurisprudenza contabile ha posto l'accento anche sulla prevedibilità dell'evento dannoso e delle sue conseguenze, con conseguente possibile *"sconfinamento"* nel terreno del dolo eventuale qualora l'agente abbia accettato i rischi, facilmente prevedibili in base ad un giudizio effettuato ex ante, conseguenti al proprio comportamento. Nella sostanza, la colpa grave -con riguardo alla materia del danno erariale- consiste *"in un comportamento non consono a quel minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ed improntato ad evidente imperizia, superficialità, trascuratezza ed inosservanza degli obblighi di servizio, che non risulta giustificato dalla presenza di situazioni eccezionali ed oggettivamente verificabili, tali da impedire all'agente il corretto svolgimento delle funzioni volte alla tutela degli interessi pubblici a lui affidati"*.

Per ciò che concerne, invece, il dolo, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti la responsabilità amministrativa *"deve essere imputata a titolo di dolo all'autore dell'illecito ogni qual volta la condotta di questi sia intenzionalmente e consapevolmente indirizzata alla violazione degli obblighi inerenti al rapporto di servizio intercorrente con la pubblica amministrazione, a prescindere dalla consapevolezza che l'agente abbia avuto del danno conseguente"*.

La giurisprudenza contabile ritiene, circa la sussistenza del dolo, che essa non possa essere desunta, ai fini della responsabilità erariale, dall'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., intervenuta per la stessa vicenda. Dal procedimento speciale conclusione con una sentenza di *"patteggiamento"*, infatti, deriva *"una presunzione soltanto relativa (ma non assoluta) di responsabilità dell'interessato, potendo questi in sede di giudizio contabile giustificarsi adducendo i motivi per cui avrebbe ritenuto conveniente chiedere l'applicazione di una condanna penale, malgrado la propria innocenza"*.



Chi specificamente si occupa di responsabilità erariale segnala, inoltre, che, a tenore del suddetto art. 1, la gravità della colpa deve essere esclusa nel caso in cui *“il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo”*, e sottolinea quel che la Corte dei conti ha ritenuto con riguardo a tale formulazione, che *“vale, in altri termini, ad escludere che la norma operi come generale clausola di esenzione, ancorandone il funzionamento a procedimenti di controllo che si concludano con giudizi argomentati, e nei limiti delle argomentazioni prospettate”*.

Insomma, ciò che viene sanzionato, attraverso l’istituto della responsabilità amministrativa, è solamente il danno erariale procurato dall’agente a seguito di una macroscopica negligenza e trascuratezza dei propri doveri, e questa previsione legislativa, quando sono stati sollevati dubbi circa la sua conformità alla Carta costituzionale, stante la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione (essendo i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche più tutelati, in punto di responsabilità derivanti dalle condotte tenute nell’esercizio di tali funzioni, rispetto ai cittadini nei rapporti fra loro), è stata ritenuta legittima dalla Consulta, poiché il Legislatore, *“arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile”*, ha perseguito l’intento *“di predisporre, nei confronti dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il timore della responsabilità non esponga all’eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell’attività amministrativa”*.

Per comodità di lettura, si riporta qui il testo dell’**art. 1 L. 14/1/1994, n. 20**, intitolato *“Azione di responsabilità”*, con riguardo alle sue parti potenzialmente rilevanti (o ancora potenzialmente rilevanti) nel corso del procedimento penale, anche tenuto conto del disposto dell’**art. 129, 3° co., primo periodo, D. l.vo 28/7/1989, n. 271**, in materia di obbligo di informazione alla Procura Generale presso la Corte dei Conti nel caso di esercizio dell’azione penale per un reato che abbia comportato danni per l’Erario, della Circolare ministeriale 62/4/15 del 1°/9/1995, in materia di rapporti fra indagini contabili e indagini penali, e del Protocollo organizzativo di cooperazione fra pubblico ministero penale e pubblico ministero contabile nel Distretto giudiziario di Lecce sottoscritto nel corso del mese di settembre 2017:

*“1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati visti e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell’amministrazione procedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.*

*1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.*

*1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.*

*1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione.*

*1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.*

*1-quinquies. Nel caso in cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l’individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.*



Poi, non esistono più (o, comunque, sono molto ridotti) quei gruppi di investigatori che, soprattutto nei Comandi della Guardia di Finanza, i fatti accaduti nel periodo mediaticamente denominato “*Tangentopoli*” avevano, più o meno spontaneamente, fatto costituire. Una percentuale bassissima di Ispettori delle tre Forze di polizia statali e, per quel che è di sua specifica competenza, del Nucleo Operativo Protezione Ambientale della Capitaneria di Porto è in grado, quindi, oggi, di iniziare e portare a positivo compimento un’indagine nella materia in discorso, anche perché mancano strutture dedicate e capacità di coordinamento.

La lontananza fisica dei Reparti territoriali più dotati di Personale professionalmente attrezzato dai luoghi di potenziale commissione di fatti illeciti penali (alcuni Comuni sui quali è esercitata, per esempio, la competenza territoriale del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza in Brindisi distano dal Capoluogo del Circondario anche cinquanta chilometri) acuisce le difficoltà operative, non potendo quel Comando provinciale contare su articolazioni distaccate proprie, con conseguente carenza di operatività in apparenza non colmabile.

Alla luce dei problemi suddetti, è chiaro l’**obiettivo da perseguire**: occorre un’adeguata opera di sensibilizzazione della Polizia giudiziaria, affinché, sull’onda di un entusiasmo ritrovato, siano attuate forme di cooperazione che “avvicinino”, se non fisicamente, almeno virtualmente gli investigatori ai luoghi in cui devono essere cercati gli elementi indiziari utili per reputare effettivamente commesso un reato contro la pubblica Amministrazione, e sia così acquisito ogni dato necessario senza errori di procedura che possano un domani porre nel nulla i risultati conseguiti.

Previa creazione, dunque, di un “*Gruppo interforze di coordinamento*”, in grado di assicurare una sinergia duttile a livello territoriale, ed individuazione, all’esito di un percorso formativo che, nel corso magari, di un trimestre, impegni i suddetti magistrati in incontri anche con l’ulteriore Personale messo a disposizione della Procura dal Questore della provincia di Brindisi e dai Comandanti provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri nella misura di una o più unità in servizio presso

-il Gruppo e le Compagnie/Tenenze della Guardia di Finanza nei cinque Comuni del Circondario in cui sono presenti (Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana, Ostuni e San Pietro Vernotico)

---

1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo [di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19], è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

...

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l’azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.



-i Commissariati di pubblica sicurezza nei due Comuni del Circondario che ne sono dotati (Mesagne e Ostuni),

-le quattro Compagnie Carabinieri (in Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana e San Vito dei Normanni) e le ventitré Stazioni che fanno capo al Comando Provinciale dell'Arma attraverso le predette Compagnie [rispettivamente,

--Brindisi Principale, Brindisi Casale, Tuturano, Cellino San Marco, San Donaci, San Pietro Vernotico e Torchiarolo;

--Fasano, Pezze di Greco, Cisternino e Ostuni;

--Francavilla Fontana, Erchie, Oria, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna e Villa Castelli;

--San Vito dei Normanni, Carovigno, Ceglie Messapica, Latiano, Mesagne e San Michele Salentino],

integrato, per gli aspetti di specifica competenza, da Dipendenti del suddetto N.O.P.A., ciascuna delle indagini in materia dev'essere caratterizzata da

--individuazione e sollecitazione delle Forze di polizia impiegabili in concreto attraverso i referenti diretti del pubblico ministero, nel contempo subito affrontando, con il magistrato designato per la trattazione del procedimento, le problematiche proposte dal caso, tenendo sempre in considerazione massima il contesto normativo, che vede il Legislatore agire in modo contraddittorio; per un verso, inasprendo pene e introducendo nuove fattispecie di reato; per altro, modificando a più riprese gli elementi costitutivi (vuoi dal punto di vista dell'elemento oggettivo; vuoi sotto l'aspetto dell'elemento psicologico) quelle di più antico conio (fino ad essere giunto all'abrogazione dell'art. 323 c.p., ma in virtù di una decisione ora gravata da sospetto d'incostituzionalità portato all'attenzione della Corte competente), con il dichiarato fine di rendere meno preoccupati dalle possibili conseguenze penali dei propri comportamenti le persone che, investite di funzioni pubbliche, hanno necessità di operare scelte che spesso non trovano incondizionato gradimento e favoriscono accuse di faziosità, favoritismi e più o meno evidenti violazioni di legge;

--tempestiva individuazione del contesto specifico nell'ambito del quale sia (o possa essere) maturata l'ideazione criminosa sfociata nella commissione del delitto sul quale s'indaga, con identificazione (quando necessario, in forma riservata) dei Vertici (amministrativi e, nei casi in cui occorra, tecnici) dell'Ente, fino alla sua articolazione nella quale operi l'indagato (noto o ancora ignoto che sia);

--acquisizione, altrettanto tempestiva, per mezzo dei riferimenti di Polizia giudiziaria coinvolti nell'indagine più a diretto contatto territoriale con l'Ente in questione, di puntuali informazioni sull'affidamento che si possa ragionevolmente fare in ordine al livello d'onestà di quei Vertici medesimi, in vista della formazione di elementi di prova genuini e previa esclusione di possibili complicità o connivenze.

#### **I risultati attesi** consistono

-nel più preciso possibile inquadramento della condotta illecita che si presume commessa in una delle suddette fattispecie, apprezzando con rapidità l'effettiva rilevanza penale del caso, senza inutile dispendio di energie;

-nell'impiego mirato delle forze disponibili, suggerendo puntualmente agli Operatori impegnati nel compimento di attività soltanto in apparenza meramente "materiali" (intercettazioni di conversazioni e/o comunicazioni telefoniche e tra presenti, ricerche documentali mediante perquisizioni, sequestri e ordini di consegna, ecc.) come "interpretare" dialoghi e contenuti di atti, in tal modo prevenendo ricostruzioni errate, ipervalutazioni di elementi, in realtà, non rilevanti o non utilizzabili processualmente, e, viceversa, sottovalutazioni di altri che, magari, sotto la parvenza di uno scarso o nullo rilievo, celano la realtà: spesso, un vocabolo tecnico-amministrativo non correttamente



trascritto può modificare radicalmente il significato di una frase, e una data poco leggibile su un documento può avere ricadute finanche in relazione all'esistenza o no di un reato.

La celere raccolta di un materiale probatorio sotto ogni profilo inattaccabile favorisce l'enunciazione di imputazioni non generiche e la redazione di liste testimoniali ed elenchi di documenti fonti di prova dotati di precisione nell'indicazione delle circostanze sulle quali dovrà vertere l'esame in dibattimento e di una logica consequenzialità, temporale e causale, da sola capace di suggerire al giudice competente come vagliare gli atti posti a fondamento dell'accusa, con possibili, positivi, riflessi anche in merito alle scelte difensive: la consapevolezza di trovarsi al cospetto di una tesi a carico priva di punti deboli induce a scegliere riti alternativi, con cospicuo risparmio di tempo e anticipata affermazione della bontà del lavoro svolto.

Al termine di un congruo periodo di attuazione del progetto, sarà utile verificarne l'effetto, mediante riunioni fra magistrati e "*Gruppo interforze di coordinamento*", per individuare eventuali sue carenze ed adottare eventuali rimedi.

Riscontrata la lontananza territoriale degli investigatori più esperti e capaci da tanti luoghi di potenziale commissione di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione, oggi può essere di formidabile ausilio l'utilizzo degli strumenti informatici e, in particolare, della piattaforma TEAMS. Già ormai ampiamente sperimentata per ridurre le distanze e favorire le relazioni tra investigatori (consentendo -senza trascurare la garanzia di un elevato livello di protezione dei dati- anche la condivisione in tempo reale di atti e documenti con possibilità di immediato esame del loro contenuto "da remoto" e adozione di iniziative altrettanto tempestive, grazie alle quali impedire pure l'inquinamento probatorio che, nella materia *de qua*, è sempre possibile, grazie alle complicità e connivenze nei luoghi dove sono esercitate funzioni pubbliche a tutti i livelli), la duttilità di questo strumento lo rende idoneo per la costruttiva moltiplicazione di occasioni d'incontro preparatorio sotto i profili della formazione professionale generale e della pianificazione delle attività operative nei casi specifici ma anche della immediata condivisione di atti, pure formali e, dunque, d'immediata utilizzabilità, nel corso delle investigazioni, da parte della Polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero, con conseguente riduzione al minimo dei tempi intercorrenti fra la comunicazione di notizie e documenti rilevanti al magistrato che dirige le indagini e la formazione e comunicazione ufficiale dei provvedimenti successivi, che, attuabili in modo tempestivo, annullano la capacità di reazione fraudolenta degli inquisiti o potenzialmente tali.

La possibilità di riversamento immediato, nel fascicolo informatico del procedimento (che, a breve, farà parte del così detto "*processo penale telematico*") degli atti di polizia giudiziaria compiuti sul territorio e dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria (tutti, a loro volta, prontamente archiviabili a corredo degli atti delle Forze di polizia specificamente impiegate in ciascuna singola indagine), contribuisce alla realizzazione di un prodotto finale che, da un lato, accresce in gran misura l'efficacia delle investigazioni e, dall'altro, agevola una circolarità di informazioni sulle modalità di risoluzione dei problemi in concreto incontrati, condivisi ed affrontati, inevitabilmente destinata alla crescita professionale di tutti.

Nella sostanza, a "costo zero", in ragione della già attivata utilizzazione istituzionale della suddetta piattaforma TEAMS e della mancanza di necessità di insegnarne caratteristiche e potenzialità, il progetto si basa sulla volontà d'incremento



dell'efficienza ed efficacia del proprio lavoro da parte dei magistrati del Gruppo 1 di lavoro che, per essere stati coloro i quali hanno segnalato il problema, di certo costituiscono una risorsa sulla quale si può fare sicuro affidamento per quel che concerne la collaborazione ai fini della buona riuscita dell'iniziativa.

La presenza in Ufficio di tecnici informatici "ministeriali" consapevoli delle esigenze dell'attività giudiziaria e, fra i magistrati dell'Ufficio, di quello di "*riferimento per l'Informatica*" garantisce la possibilità di organizzare i preliminari incontri di formazione giuridica anche mediante l'impiego di mezzi moderni di comunicazione da allestire nella Sala conferenze, senza dover fare ricorso a terzi.

I "*Responsabili della sicurezza interna del Servizio di intercettazioni*" già nominati nell'ambito della Sezione di polizia giudiziaria in sede saranno invitati ad illustrare compiutamente al Personale tutto coinvolto nell'attuazione del progetto le modalità operative più rapide e sicure per contribuire alla formazione di prove inattaccabili, sotto il profilo della validità ed utilizzabilità processuale delle conversazioni e comunicazioni captate.

Fermo l'indispensabile coinvolgimento degli Uffici e dei Comandi indicati nel punto 2, la peculiarità della materia da trattare suggerisce l'instaurazione di rapporti diretti fra magistrati, "*Gruppo interforze di coordinamento*", Autorità Nazionale Anticorruzione e Prefettura di Brindisi, nella sua articolazione denominata "*Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale*", soprattutto tenuto conto degli specifici compiti attribuiti dalla Legge a quegli Organi amministrativi cui giungono (e dai quali giungono) informazioni che, se utilmente e tempestivamente valorizzate, possono assumere grande rilievo anche per le indagini penali.

La principale criticità da affrontare è sicuramente legata alla "storica" resistenza delle tre Forze di polizia statali (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) a lavorare in modo congiunto, sebbene l'esperienza pratica abbia già più volte dimostrato che i risultati investigativi e processuali di maggiore importanza si raggiungono proprio grazie all'attuazione di dinamiche sinergiche. Anche questo aspetto dovrà essere trattato nei tre mesi di formazione preliminare, sottolineando che è impossibile agire da soli nella materia in questione a causa della "naturale" propensione di ciascuna Forza ad affrontare aspetti diversi della devianza sociale e garantendo preventivamente anche pari "visibilità" esterna nel momento della diffusione, statistica e pubblica, dei risultati conseguiti, affinché l'interesse alla (com)partecipazione al progetto sia attratto e mantenuto sempre al livello più alto possibile, se opportuno coinvolgendo pure i rispettivi Comandi regionali, affinché, nel rispetto della segretezza di ogni singola indagine, tutto sia organizzato e attuato con trasparenza e costante richiamo al comune senso di lealtà verso le Istituzioni e lo Stato, annullando, attraverso una sempre maggior crescita di consapevolezza della conveniente collaborazione, gli istinti di "competizione", mai forieri di reale efficacia dell'azione investigativa.



### III

#### **Proposta riguardante il 2° Gruppo di lavoro**

Si propone di inserire nel gruppo dei reati c.d. economici anche quello di malversazione ai danni dello Stato o di enti pubblici (art. 316-*bis* c.p.) e quelli relativi alle false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di inclusione.

### IV

#### **Proposta riguardante il 3° Gruppo di lavoro**

Attualmente, l'Ufficio di Procura è organizzato in tre gruppi di lavoro (1° Gruppo - reati contro la pubblica amministrazione e in materia di urbanistica ed ambiente; 2° Gruppo - reati in materia c.d. economica; 3° Gruppo - reati di c.d. fasce deboli).

A ciascuno di essi, sono assegnati quattro Sostituti Procuratori.

Ciò premesso, la distribuzione degli affari penali tra i magistrati, estratta dal registro assegnazioni per l'anno 2024, ha fornito i seguenti risultati:

- area comune nr. 3267 mod. 21, 2575 mod. 44 e 1321 mod. 45;
- UDAS nr. 851 mod. 21, 1929 mod. 44 e 4 mod. 45;
- primo gruppo di lavoro nr. 279 mod. 21, 110 mod. 44 e 104 mod. 45;
- secondo gruppo di lavoro nr. 181 mod. 21, 21 mod. 44 e 62 mod. 45;
- terzo gruppo di lavoro nr. 685 mod. 21, 53 mod. 44 e 90 mod. 45.

Orbene, l'evidente preponderanza delle notizie di reato di tipo specialistico di pertinenza del III gruppo rispetto agli altri gruppi, comporta una necessaria rivisitazione della attuale organizzazione o mediante l'accorpamento dei gruppi I e II con la costituzione di un unico gruppo di 6 magistrati, così implementando di altre due unità l'attuale gruppo III in modo da dar vita a due soli gruppi di lavoro con 6 magistrati ciascuno; ovvero mediante la creazione di due gruppi di lavoro con doppia specializzazione (II gruppo: reati in materia urbanistica/ambientale e di c.d. fasce deboli; I gruppo: reati contro la p.a. e c.d. fasce deboli).

Ed infatti, le c.n.r. di c.d. "fasce deboli" richiedono, a differenza di quelle dei gruppi I e II, continui adempimenti urgenti, in ossequio alla normativa più recente, la cui osservanza peraltro è soggetta a stringente controllo da parte della Procura Generale. I fascicoli di gruppo III inoltre si caratterizzano per la continua necessità di fornire pareri sulle misure, formulare richieste di aggravamento delle misure in corso (le quali viaggiano sul doppio binario della iscrizione autonoma ex art. 387 bis c.p. e della richiesta di sostituzione di misura nell'ambito del fascicolo principale). A tali attività peculiari del gruppo III si aggiungono le urgenze comuni connesse con il turno esterno (che ricorre ogni 23 giorni) e con lo studio degli altri fascicoli assegnati e delle udienze calendarizzate.

Paralleli incombenti gravano quotidianamente sulle Segreterie di supporto del p.m..

Si evidenzia che la scelta di implementare il numero di magistrati per i c.d. reati di codice rosso in definitiva riduce la pressione del numero delle notizie di reato sul singolo magistrato con l'evidente vantaggio, di non di poco conto nell'ottica della pronta ed



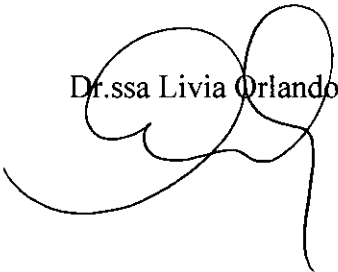
efficiente definizione di tali reati di particolare allarme sociale ed in vertiginoso aumento sul territorio, di consentire al singolo Sostituto attività allo stato impensabili, quali *in primis* le audizioni dirette delle vittime di reato e la partecipazione agli interrogatori di garanzia e di convalida degli arresti in flagranza con misura, nonché alle udienze di riesame personale.

Tali attività permettono una valutazione immediata e maggiormente ponderata delle esigenze sottese a ciascun affare penale, ma soprattutto permettono di effettuare una prognosi processuale che attraverso le attività delegate non è sempre agevole effettuare, prognosi che rappresenta una esigenza sempre più sentita nell'esperienza di tali tipologie di reati.

L'audizione diretta, inoltre, nell'ottica delle future valutazioni del giudicante, si pone su di un piano differente rispetto ad una audizione delegata alla p.g..

Brindisi, 7.5.2025

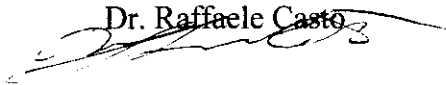
Dr.ssa Livia Orlando



Dr. Francesco Carluccio



Dr. Raffaele Casto





12/5/25  
N. 48/2025 CASTO/Segr.



*Procura della Repubblica*

*presso il Tribunale di Brindisi*

Ufficio del sostituto procuratore Raffaele CASTO

Brindisi, 12/5/2025

Al Sig. Procuratore della Repubblica

S E D E

**OGGETTO:** *“Direttiva circa il rilascio ai giornalisti di copia degli atti processuali”* Prot. 4390/25 del 12/5/2025.  
Osservazioni.-

“””””

Ho ricevuto la Direttiva in oggetto.

Premetto che non formulai osservazioni quando fu emanata la precedente, datata 14/9/2022, menzionata nella sopravvenuta; all'epoca, ritenni che, sia pur vagamente, la materia trattata potesse essere ricondotta a quella dei rapporti con gli Organi di informazione, per legge rimessi al Procuratore della Repubblica. D'altra parte, la bonomia delle relazioni personali fra i magistrati di questo Ufficio ed i suoi Vertici ha sempre escluso, nel corso ormai di più lustri, ogni frizione che potesse pregiudicare l'autonomia sostanziale di ciascun singolo magistrato.

Ora che, però, si fa sempre più diffusa la tendenza esterna a minare l'autonomia del pubblico ministero, qualunque previsione interna disciplinante l'esercizio delle funzioni giudiziarie, determinando il rischio che iniziative di un *“preposto all'Ufficio”* legittimate da direttive vigenti da tempo antecedente alla sua presa di possesso dell'incarico confliggano con tale autonomia, può ledere, più o meno indirettamente, agli occhi dei terzi, il prestigio della Magistratura nel suo complesso.

Mi sembra, perciò, opportuna una nuova considerazione del tema, soprattutto nell'interesse dei giovani e dei futuri magistrati del pubblico ministero.

VISTO

E CONSTATO LA POSSIBILE  
ADESIONE DEL NUOVO PARTITO  
ORGANIZZATO, SI PONE CHE SI  
VOCOTTA' IN TUTTO IL  
MARE CHE SOSTIENE PROPOSTE  
RINVIATO -  
14/6/25

IL PROCURATORE GENERALE DEL REGNO  
(art. 100 del R. D. 1848/01)

Ai sensi dell'art. 1, 1° co., D. l.vo 20/2/2006, n. 106, "Il procuratore della Repubblica" è "preposto all'ufficio del pubblico ministero" ed è "titolare esclusivo dell'azione penale", che "esercita sotto la propria responsabilità nei modi e nei termini fissati dalla legge".

Egli, dunque, ai sensi del medesimo art. 1 e del successivo art. 2, "assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio" e, fra le sue attribuzioni, predisponendo, "in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio",

- "determina ... misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale",

- coordina e dirige i procuratori aggiunti,

- "determina ... i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica" ed "i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti", e,

- "quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio", l'assegnazione potendo "riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi<sup>1</sup>".

Ai sensi, in particolare, dell'art. 2, 2° co., "Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività", mentre non è previsto che egli possa riservare a sé la competenza su uno o più atti del procedimento.

Infatti, soltanto con riguardo a specifici atti del procedimento, l'art. 3 prescrive "L'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4", ma non la competenza del "preposto all'Ufficio".

Unica competenza personale ed esclusiva del Procuratore della Repubblica è quella stabilita dall'art. 5, dedicato ai "Rapporti con gli organi di informazione", secondo il quale

"1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione

<sup>1</sup> Dunque, il Procuratore della Repubblica, con riguardo ad un procedimento la cui trattazione non sia in tutto assegnata ad altro magistrato dell'Ufficio, può designare uno o più magistrati per "il compimento di singoli atti di" tale procedimento.

Al contrario -si può subito qui anticipare-, non è previsto che, con riguardo ad un procedimento la cui trattazione sia in tutto assegnata ad altro magistrato dell'Ufficio, il Procuratore della Repubblica possa riservare la competenza a sé del "compimento di singoli atti".



*di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.*

*2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.*

*2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.*

*3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.*

*3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.*

*3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.*

*4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.”.*

Con la **Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura** oggetto della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura emessa in data **3/7/2024**, sono stati ribaditi e approfonditi i contenuti della suddetta normativa primaria.

Ha un rilievo particolare, con riferimento ai singoli procedimenti la cui trattazione è assegnata ai sostituti procuratori della Repubblica, **l'art. 2, 2°, 3° e 6° co.**, secondo il quale

*“2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica definisce in via generale i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività dell'ufficio.*

*3. I principi e i criteri vengono individuati e adottati dal procuratore della Repubblica nel rispetto della previsione della presente circolare e tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle apposite riunioni con i procuratori aggiunti, i magistrati di ogni singolo gruppo o dell'ufficio nonché dei contributi del servizio studi di cui all'art. 3 lett. h).*



6. Con l'atto di assegnazione o di coassegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire, in attuazione dei criteri di cui al co. 3, ulteriori criteri integrativi ai quali il magistrato assegnatario deve attenersi nell'esercizio della relativa attività di indagine.”.

Con il successivo **art. 5**, è poi chiarito quali siano le attribuzioni del “preposto dell'ufficio del pubblico ministero”<sup>2</sup>:

“1. Il procuratore della Repubblica è titolare esclusivo dell'azione penale, esercita personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designi altri magistrati addetti all'ufficio mediante assegnazione o coassegnazione. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi.

2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio e l'adeguato svolgimento delle altre funzioni assegnate all'ufficio del pubblico ministero.

3. Il procuratore assicura il coordinamento tra i magistrati dell'ufficio e con gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate ai sensi dell'art. 371 c.p.p..

4. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal C.S.M., il progetto organizzativo dell'ufficio.

5. Il procuratore della Repubblica attribuisce a sé stesso un carico di lavoro in misura congrua e comunque non inferiore al 30% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio, indicandone nel progetto organizzativo le concrete modalità di attuazione, quali: riserva originaria, auto assegnazione o coassegnazione secondo le modalità previste dall'art.15.

6. Negli uffici indicati nella tabella A, allegata al “Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria”, il procuratore può escludere la riserva indicandone le ragioni nel progetto organizzativo.

7. Il procuratore della Repubblica cura e disciplina i rapporti con la stampa, secondo il disposto dell'art. 5 D. Lgs. n. 106/2006 e le circolari adottate dal C.S.M..”.

L'**art. 8** dedica alcune parole “sostituto procuratore della Repubblica” e, in particolare, sancisce, nel **quarto comma**, che “**Il sostituto esercita con professionalità e responsabilità le funzioni attribuite al pubblico ministero con le garanzie stabilite dalla Costituzione e definite dall'ordinamento giudiziario.**”.

Non sembra revocabile in dubbio che, quindi, quando le norme fanno riferimento ad attribuzioni del pubblico ministero, non distinguono fra la competenza del Procuratore della Repubblica e la competenza dei sostituti procuratori, bensì fanno riferimento all'esercizio di “funzioni” indifferentemente attribuite ai magistrati

---

<sup>2</sup> Secondo la dizione dell'**art. 2, 1° co.**,



dell'Ufficio del pubblico ministero (fermo rimanendo il principio, già espresso dalla Legge e ribadito dall'**art. 8, 5° co.**, secondo il quale *"Il sostituto designato nell'udienza penale svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia."*).

Le ulteriori disposizioni della Circolare ancor più dimostrano che l'esercizio delle funzioni del pubblico ministero da parte dei sostituti procuratori non sono limitabili ad uno o più atti dei procedimenti loro assegnati, con riserva del compimento di uno o più di essi da parte del Procuratore della Repubblica che abbia emesso *"l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento"*. Con tale atto, infatti, il *"preposto all'Ufficio"* può soltanto *"stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività"* (come previsto dal suddetto **art. 2, 2° co., D. l.vo 106/2006**) o, al più, *"stabilire, in attuazione dei criteri di cui al co. 3 [dell'**art. 2 della Circolare**] ulteriori criteri integrativi ai quali il magistrato assegnatario deve attenersi nell'esercizio della relativa attività di indagine"* (**art. 2, 6° co., della Circolare** medesima, pure già sopra menzionato).

Ai sensi dell'**art. 11**, dedicato al *"progetto organizzativo"* dell'Ufficio di Procura, il *"preposto"* deve indicare

-*"i criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto"* [**punto 17) del terzo comma**];

-*"il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'art. 19"* [**punto 19) del terzo comma**];

-*"la previsione dei visti informativi, di cui all'art. 20 della ... circolare e la disciplina degli altri strumenti informativi previsti dagli artt. 21 e 22"* [**punto 20) del terzo comma**].

Da nulla s'evince, invece, che il Procuratore della Repubblica debba o possa riservare a sé la competenza su uno o più atti di procedimenti oggetto di assegnazione a sostituti procuratori.

D'altra parte, nulla di ciò si legge nel successivo **art. 15**, dedicato ai *"Criteri di assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori, ai magistrati di prima assegnazione e ai procuratori aggiunti"*, dove, con i **commi da 8 a 12**, è espressamente sancito che

-*"8. L'assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla presente circolare."*;

9. *Il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, può procedere all'auto-assegnazione o ad assegnazione a sé stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, in deroga ai criteri generali di assegnazione.*

10. *L'assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti.*

11. *Il procuratore della Repubblica cura un'idonea conservazione presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, della documentazione relativa ai provvedimenti di co-*



assegnazione e di auto-assegnazione di cui ai commi 3, 4, 10 e di quelli di assegnazione in deroga di cui al comma 5.

12. Il C.S.M. può valutare il corretto utilizzo del potere di cui ai commi predetti in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive o quando risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo.”.

La dizione del **dodicesimo comma** rende implicitamente chiaro che “poteri” del Procuratore della Repubblica nel rapporto con gli altri magistrati dell’Ufficio al quale è proposto e con riguardo ai procedimenti assegnati, diversi da quelli espressamente previsti dai commi precedenti, non esistono.

Infatti, l’**art. 17**, dedicato alla “Assegnazione di singoli atti”, ben chiarisce che il compimento di singoli atti è previsto soltanto con riguardo ai procedimenti assegnati al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto, affinché altri magistrati in forza all’Ufficio provvedano ai relativi incombenzi; non il contrario, salvo che si versi in una situazione di “*impedimento del magistrato assegnatario*” o che vi sia il “*consenso*” di questo<sup>3</sup>:

“1. L’assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal procuratore della Repubblica o assegnati ai procuratori aggiunti, con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. **Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso.**

2. Il magistrato onerato del compimento di singoli atti è individuato secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo.”.

Già andando al di là della previsione del D. l.vo 106/2006 -ma senza intaccare in alcun modo l’autonomia di ciascun singolo magistrato del pubblico ministero-, il Consiglio Superiore della Magistratura ha introdotto una serie di visti e di oneri informativi ulteriori rispetto alla logica ed al contenuto del principio dell’“assenso” sopra accennato; oltre a quel che stabiliscono gli **artt. 19-22 della Circolare**, però, veramente non si può andare, alla luce di quello che è l’attuale Ordinamento costituzionale della Repubblica:

“**Art. 19** - Assenso

1. Il procuratore della Repubblica, anche al fine di salvaguardare l’esigenza di speditezza del procedimento, disciplina espressamente le modalità di manifestazione del previsto obbligatorio “assenso” nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari. Qualora si avvalga della facoltà di cui all’art. 3, co. 3, D. Lgs. n. 106/2006, individua le ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo.

2. Nei casi di eventuale competenza delegata o di formazione differita dell’assenso, definisce il procedimento di formulazione dell’assenso e le regole per la risoluzione di eventuali contrasti.

<sup>3</sup> Vi sono, poi, le materie della “Sostituzione del magistrato” e della “Rinuncia all’assegnazione”, di cui agli **artt. 26 e 27 della Circolare**, che esulano, però, dalla questione qui trattata.



3. Nei casi previsti dal comma 2, il procedimento dovrà comunque essere definito con decreto motivato adottato dal procuratore della Repubblica, sentito il magistrato titolare del procedimento.

4. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e devono essere inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica.

5. Restano salvi i diversi effetti delle specifiche eventuali previsioni relative al provvedimento di visto o all'adempimento dell'obbligo di informazione al procuratore della Repubblica o al suo delegato.”;

**“Art. 20 - Visti**

1. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 3 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 19 della presente circolare, il procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti siano a lui, ovvero ad un procuratore aggiunto, preventivamente trasmessi per l'apposizione del “visto”.

2. Il “visto” ha funzione conoscitiva in ordine alla esatta applicazione, da parte dei sostituti, dei principi definiti in via generale e dei criteri specificati nell'atto di assegnazione di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006 finalizzata anche a favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il procuratore aggiunto ed il procuratore della Repubblica.

3. Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del “visto” prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il procuratore della Repubblica, il procuratore aggiunto ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

4. In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 23 della presente circolare, il procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

5. Il procuratore della Repubblica dà atto, con separato provvedimento, dell'esperimento delle interlocuzioni di cui al comma 3, secondo periodo.

6. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul “visto” non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica.”;

**“Art. 21 - Comunicazioni**

Il procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può altresì prevedere nel progetto organizzativo che gli atti diversi da quelli previsti al precedente art. 20 posti in essere dai sostituti vengano comunicati a lui ovvero ad un procuratore aggiunto successivamente al loro compimento e anche per le vie brevi.”;

**“Art. 22 - Altri oneri informativi**



*Il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto nell'ambito dell'unità organizzativa da lui coordinata, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, possono, inoltre, individuare, al momento dell'assegnazione o in un momento successivo, i procedimenti per i quali è opportuna una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini.”.*

Se -com'è ben scritto nella “Direttiva” in oggetto- la richiesta di rilascio di copie di atti di un procedimento formulata da un giornalista rientra nel novero di quelle disciplinate dall'art. 116 c.p.p., tale norma prevede il dovere del “*pubblico ministero*” o del “*giudice che procede al momento della presentazione della domanda*” di provvedere sulla richiesta, cosicché, per quel che concerne l'Ufficio del pubblico ministero, i principi da osservare per individuare il magistrato specificamente competente sono quelli sopra indicati, ed è esclusa la competenza diretta e personale del “*preposto all'ufficio*” indicata, invece, nella Direttiva.

Colgo l'occasione per porgere i miei ossequi.-

**Brindisi, 12 maggio 2025**

**Il sostituto procuratore della Repubblica**  
**Raffaele CASTO**





## *Procura della Repubblica di Brindisi*

Alla c.a di tutti i Sostituti

OGGETTO: nuovo progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Brindisi.

Con riferimento a quanto in oggetto, ed in ossequio alle previsioni di cui all'art. 12/comma 8° della vigente circolare C.S.M. sull'organizzazione degli Uffici di Procura, trasmetto la proposta del nuovo progetto organizzativo di questo Ufficio che intendo adottare, **invitandovi altresì a formulare eventuali osservazioni entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione.**

Cordiali saluti.

Brindisi, 21 luglio 2025

*Il Procuratore della Repubblica Reggente*

*Antonio Negro*



## **Michele Salonna**

---

**Da:** Michele Salonna  
**Inviato:** lunedì 21 luglio 2025 12:26  
**A:** Alfredo Manca; Antonio Negro; Francesco Carluccio; Giovanni Marino; Giuseppe Nicola De Nozza; Livia Orlando; Luca Miceli; Paola Palumbo; Pierpaolo Montinaro; Raffaele Casto; Mauron Gallone; Sonia Nuzzo  
**Oggetto:** nuovo progetto organizzativo anno 2026  
**Allegati:** 1-24-9994 documento art 4.pdf; 2-24-121- riunione del 19-11-24.pdf; 3-riunione 18-7-25-----20250721\_11390670.pdf; 4-mail dott negro 02-07-25-----20250721\_11405665.pdf; 5-24-124 comitato ristretto-----20250721\_11420034.pdf; 6-comitato ristretto-----20250721\_11470975.pdf; 7-25-48 nota casto-----20250721\_11493816.pdf; 8-riunione del 5-11-24-----20250721\_11511023.pdf; missiva progetto organizzativo ann ai magistrat-----20250721\_12201926.pdf; PROGETTO ORGANIZZATIVO 2026.docx

D'ordine del Procuratore Reggente si prega inviare eventuali osservazioni entro 10 giorni dalla presente comunicazione

Procura di Brindisi  
Funzionario Giudiziario  
Dott *Michele Salonna*



P. n. 6868/15



## *Procura della Repubblica di Brindisi*

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce

Al Presidente del Tribunale di Brindisi

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi

OGGETTO: nuovo progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Brindisi.

Con riferimento a quanto in oggetto, ed in ossequio alle previsioni di cui all'art. 12/comma 8° della vigente circolare C.S.M. sull'organizzazione degli Uffici di Procura, trasmetto la proposta del nuovo progetto organizzativo di questo Ufficio che intendo adottare.

Cordiali saluti.

Brindisi, 21 luglio 2025

*Il Procuratore della Repubblica Reggente*

*Antonio Negro*



## Estremi

N° 9999999/2025.U

Tipo email Posta in uscita- Invio documento  
Email PEC SI  
Data invio 21/07/2025 12:18  
Data di registrazione 21/07/2025 12:18  
Casella scarico prot.procura.brindisi@giustiziacert.it  
Stato Invio invio in corso  
Stato Consegna consegna non valorizzata  
Stato Accettazione accettazione non valorizzata

## Lavorazione

|                 |        |               |            |      |       |
|-----------------|--------|---------------|------------|------|-------|
| Stato           | chiusa | a partire dal | 21/07/2025 | alle | 12:19 |
| Lavorazione     |        |               |            |      |       |
| U.O competente  |        | dal           |            | alle |       |
| In carico a     |        | dal           |            | alle |       |
| Azioni da fare  |        |               |            |      |       |
| Dettagli azione |        |               |            |      |       |

## Contenuti

Mittente prot.procura.brindisi@giustiziacert.it  
Destinatari prot.pg.lecce@giustiziacert.it;prot.tribunale.brindisi@giustiziacert.it;segreteria@coabrindisi.legalmail.it;

Oggetto Invio documentazione registrata in uscita come Prot.  
21/07/2025.0006868.U

Testo del Messaggio

## Allegati

Allegato n° 1: Segnatura.xml

Allegato n° 2: 25-6868\_progetto\_-----  
20250721\_12054044.pdf

Allegato n° 3: 1-24-9994\_documento\_art\_4.pdf

*Allegato n° 4: 2-24-121-\_riunione\_del\_19-11-24.pdf*

*Allegato n° 5: 3-riunione\_18-7-25-----  
20250721\_11390670.pdf*

*Allegato n° 6: PROGETTO\_ORGANIZZATIVO\_2026.docx*

*Allegato n° 7: 5-24-124\_comitato\_ristretto-----  
20250721\_11420034.pdf*

*Allegato n° 8: 6-comitato\_ristretto-----  
20250721\_11470975.pdf*

*Allegato n° 9: 7-25-48\_nota\_casto-----  
20250721\_11493816.pdf*

*Allegato n° 10: 8-riunione\_del\_5-11-24-----  
20250721\_11511023.pdf*

*Allegato n° 11: 4-mail\_dott\_negro\_02-07-25-----  
20250721\_11405665.pdf*

**Michele Salonna**

---

**Da:** Michele Salonna  
**Inviato:** martedì 22 luglio 2025 10:59  
**A:** Sofia Putignani; Laura De Stradis; Valeria Vitiello  
**Oggetto:** l: nuovo progetto organizzativo anno 2026  
**Allegati:**

1-24-9994 documento art 4.pdf; 2-24-121- riunione del 19-11-24.pdf; 3-riunione  
18-7-25-----20250721\_11390670.pdf; 4-mail dott negro  
02-07-25-----20250721\_11405665.pdf; 5-24-124 comitato  
ristretto-----20250721\_11420034.pdf; 6-comitato ristretto-----20250721  
\_11470975.pdf; 7-25-48 nota casto-----20250721\_11511023.pdf; 8-riunione del  
5-11-24-----20250721\_11493816.pdf; 8-riunione del  
magistrat-----20250721\_12201926.pdf; PROGETTO ORGANIZZATIVO 2026.docx

**Da:** Michele Salonna  
**Inviato:** lunedì 21 luglio 2025 12:26  
**A:** Alfredo Manca <alfredo.manca@giustizia.it>; Antonio Negro <antonio.negro@giustizia.it>; Francesco Carluccio <francesco.carluccio@giustizia.it>; Giovanni Marino <giovanni.marino09@giustizia.it>; Giuseppe Nicola De Nozza <giuseppenicola.denozza@giustizia.it>; Livia Orlando <livia.orlando@giustizia.it>; Luca Miceli <luca.miceli@giustizia.it>; Paola Palumbo <paola.palumbo@giustizia.it>; Pierpaolo Montinaro <pierpaolo.montinaro@giustizia.it>; Raffaele Casto <raffaele.casto@giustizia.it>; Mauron Gallone <mauron.gallone@giustizia.it>; Sonia Nuzzo <sonia.nuzzo@giustizia.it>  
**Oggetto:** nuovo progetto organizzativo anno 2026

D'ordine del Procuratore Reggente si prega inviare eventuali osservazioni entro 10 giorni dalla presente comunicazione

Procura di Brindisi  
Funzionario Giudiziario  
Dott *Michele Salonna*



## Antonio Negro

---

**Da:** Michele Salonna  
**Inviato:** lunedì 21 luglio 2025 12:26  
**A:** Alfredo Manca; Antonio Negro; Francesco Carluccio; Giovanni Marino; Giuseppe Nicola De Nozza; Livia Orlando; Luca Miceli; Paola Palumbo; Pierpaolo Montinaro; Raffaele Casto; Mauron Gallone; Sonia Nuzzo  
**Oggetto:** nuovo progetto organizzativo anno 2026  
**Allegati:** 1-24-9994 documento art 4.pdf; 2-24-121- riunione del 19-11-24.pdf; 3-riunione 18-7-25-----20250721\_11390670.pdf; 4-mail dott negro 02-07-25-----20250721\_11405665.pdf; 5-24-124 comitato ristretto-----20250721\_11420034.pdf; 6-comitato ristretto-----20250721\_11470975.pdf; 7-25-48 nota casto-----20250721\_11493816.pdf; 8- riunione del 5-11-24-----20250721\_11511023.pdf; missiva progetto organizzativo ann ai magistrat-----20250721\_12201926.pdf; PROGETTO ORGANIZZATIVO 2026.docx

D'ordine del Procuratore Reggente si prega inviare eventuali osservazioni entro 10 giorni dalla presente comunicazione

Procura di Brindisi  
Funzionario Giudiziario  
Dott *Michele Salonna*



N. 77/2025 CASTO/Segr.



*Procura della Repubblica*

*presso il Tribunale di Brindisi*

Ufficio del sostituto procuratore Raffaele CASTO

Deposito 28/7/25  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot. Michele SALONNA

Brindisi, 28/7/2025

Al Sig. Procuratore della Repubblica

S E D E

**OGGETTO: "PROGETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA DELLA  
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI -ANNI  
2026/2029-"** (versione diramata in data 21/7/2025 con invito a  
formulare eventuali osservazioni entro dieci giorni).  
**Osservazioni.-**

“””””””

Con riferimento al Progetto organizzativo in oggetto, osservo quel che segue, richiamando il contenuto delle osservazioni già formulate con riguarda alla "*Direttiva circa il rilascio ai giornalisti di copia degli atti processuali*" Prot. 4390/25 del 12/5/2025 e segnalando un grave episodio recentemente verificatosi in materia di comunicazione di iscrizioni ai sensi dell'art. 335, 3° co., c.p.p. (per errore materiale indicato come c.p., nel primo rigo di pag. 11 del "*PROGETTO*", lì dove per l'unica volta è menzionata nel medesimo questa disposizione del Codice di rito, forse meritevole di più profonda attenzione).

1

Quando, in data 14/9/2022, fu emanata una prima direttiva in materia di rilascio ai giornalisti di atti di procedimenti penali, non formulai osservazioni: all'epoca, ritenni che, sia pur vagamente, la materia trattata potesse essere ricondotta a quella dei rapporti con gli Organi di informazione, per legge rimessi al Procuratore della Repubblica. D'altra parte, la bontà delle relazioni personali fra i magistrati di questo Ufficio ed i suoi Vertici ha sempre escluso, nel corso ormai di più lustri, ogni frizione che potesse pregiudicare l'autonomia sostanziale di ciascun singolo magistrato.

1



Ora che, però, si fa sempre più diffusa la tendenza esterna a minare l'autonomia del pubblico ministero, qualunque previsione interna disciplinante l'esercizio delle funzioni giudiziarie, determinando il rischio che iniziative di un *"preposto all'Ufficio"* legittimate da direttive vigenti da tempo antecedente alla sua presa di possesso dell'incarico confliggano con tale autonomia, può ledere, più o meno indirettamente, agli occhi dei terzi, il prestigio della Magistratura nel suo complesso e recare pregiudizio soprattutto alle indagini.

Mi sembra, perciò, opportuna una nuova considerazione del tema, soprattutto nell'interesse dei giovani e dei futuri magistrati del pubblico ministero, poiché è evidente che ad ogni *"prerogativa"* del *"Capo dell'Ufficio"* [che, non per caso, le leggi sull'Ordinamento giudiziario e le Circolari del Consiglio Superiore della magistratura hanno cura di denominare, con minor senso di gerarchizzazione, *"Titolare dell'Ufficio"* o *"Preposto all'Ufficio"*, essendo residue, se non ricordo male, soltanto due norme (l'art. 180, 3° co., R.d. 30/1/1941, n. 12, e -quale unica incongruenza legislativa successiva all'entrata in vigore della Carta costituzionale- l'art. 2 D. l.vo 23/2/2006 n. 109) che ancora utilizzano la dizione evocante una gerarchia non più esistente] corrisponde una limitazione di autonomia dei sostituti procuratori.

Ai sensi dell'art. 1, 1° co., D. l.vo 20/2/2006, n. 106, *"Il procuratore della Repubblica"* è *"preposto all'ufficio del pubblico ministero"* ed è *"titolare esclusivo dell'azione penale"*, che *"esercita sotto la propria responsabilità nei modi e nei termini fissati dalla legge"*.

Egli, dunque, ai sensi del medesimo art. 1 e del successivo art. 2, *"assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio"* e, fra le sue attribuzioni, predisponendo, *"in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio"*,

-*"determina ... misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale"*,

-*coordina e dirige i procuratori aggiunti,*

-*"determina ... i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica"* ed *"i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti"*, e,

-*"quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio"*, l'assegnazione p[otendo] *"riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi<sup>1</sup>"*.

---

<sup>1</sup> Dunque, il Procuratore della Repubblica, con riguardo ad un procedimento la cui trattazione non sia in tutto assegnata ad altro magistrato dell'Ufficio, può designare uno o più magistrati per *"il compimento di singoli atti di"* tale procedimento.



Ai sensi, in particolare, dell'**art. 2, 2° co.**, *“Con l’atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell’esercizio della relativa attività”*, mentre non è previsto che egli possa riservare a sé la competenza su uno o più atti del procedimento.

Infatti, soltanto con riguardo a specifici atti del procedimento, l'**art. 3** prescrive *“L’assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4”*, ma non la competenza del *“preposto all’Ufficio”*.

Unica competenza personale ed esclusiva del Procuratore della Repubblica è quella stabilita dall'**art. 5**, dedicato ai *“Rapporti con gli organi di informazione”*, secondo il quale

*“1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.*

*2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.*

*2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.*

*3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.*

*3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.*

---

Al contrario -si può subito qui anticipare-, non è previsto che, con riguardo ad un procedimento la cui trattazione sia in tutto assegnata ad altro magistrato dell’Ufficio, il Procuratore della Repubblica possa riservare la competenza a sé del “compimento di singoli atti”.



*3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.*

*4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.”.*

Con la **Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura** oggetto della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura emessa in data **3/7/2024**, sono stati ribaditi e approfonditi i contenuti della suddetta normativa primaria.

Ha un rilievo particolare, con riferimento ai singoli procedimenti la cui trattazione è assegnata ai sostituti procuratori della Repubblica, l'**art. 2, 2°, 3° e 6° co.**, secondo il quale

*“2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica definisce in via generale i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività dell'ufficio.*

*3. I principi e i criteri vengono individuati e adottati dal procuratore della Repubblica nel rispetto della previsione della presente circolare e tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle apposite riunioni con i procuratori aggiunti, i magistrati di ogni singolo gruppo o dell'ufficio nonché dei contributi del servizio studi di cui all'art. 3 lett. h).*

*6. Con l'atto di assegnazione o di coassegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire, in attuazione dei criteri di cui al co. 3, ulteriori criteri integrativi ai quali il magistrato assegnatario deve attenersi nell'esercizio della relativa attività di indagine.”.*

Con il successivo **art. 5**, è poi chiarito quali siano le attribuzioni del “preposto dell'ufficio del pubblico ministero”<sup>2</sup>:

*“1. Il procuratore della Repubblica è titolare esclusivo dell'azione penale, esercita personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designi altri magistrati addetti all'ufficio mediante assegnazione o coassegnazione. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi.*

*2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio e l'adeguato svolgimento delle altre funzioni assegnate all'ufficio del pubblico ministero.*

---

<sup>2</sup> Secondo la dizione dell'**art. 2, 1° co.**,



3. Il procuratore assicura il coordinamento tra i magistrati dell'ufficio e con gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate ai sensi dell'art. 371 c.p.p..

4. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal C.S.M., il progetto organizzativo dell'ufficio.

5. Il procuratore della Repubblica attribuisce a sé stesso un carico di lavoro in misura congrua e comunque non inferiore al 30% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio, indicandone nel progetto organizzativo le concrete modalità di attuazione, quali: riserva originaria, auto assegnazione o coassegnazione secondo le modalità previste dall'art.15.

6. Negli uffici indicati nella tabella A, allegata al "Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria", il procuratore può escludere la riserva indicandone le ragioni nel progetto organizzativo.

7. Il procuratore della Repubblica cura e disciplina i rapporti con la stampa, secondo il disposto dell'art. 5 D. Lgs. n. 106/2006 e le circolari adottate dal C.S.M..".

L'**art. 8** dedica alcune parole "sostituto procuratore della Repubblica" e, in particolare, sancisce, nel **quarto comma**, che "**Il sostituto esercita con professionalità e responsabilità le funzioni attribuite al pubblico ministero con le garanzie stabilite dalla Costituzione e definite dall'ordinamento giudiziario.**".

Non sembra revocabile in dubbio che, quindi, quando le norme fanno riferimento ad attribuzioni del pubblico ministero, non distinguono fra la competenza del Procuratore della Repubblica e la competenza dei sostituti procuratori, bensì fanno riferimento all'esercizio di "funzioni" indifferentemente attribuite ai magistrati dell'Ufficio del pubblico ministero (fermo rimanendo il principio, già espresso dalla Legge e ribadito dall'**art. 8, 5° co.**, secondo il quale "**Il sostituto designato nell'udienza penale svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia.**").

Le ulteriori disposizioni della Circolare ancor più dimostrano che l'esercizio delle funzioni del pubblico ministero da parte dei sostituti procuratori non sono limitabili ad uno o più atti dei procedimenti loro assegnati, con riserva del compimento di uno o più di essi da parte del Procuratore della Repubblica che abbia emesso "l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento". Con tale atto, infatti, il "preposto all'Ufficio" può soltanto "stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività" (come previsto dal suddetto **art. 2, 2° co., D. l.vo 106/2006**) o, al più, "stabilire, in attuazione dei criteri di cui al co. 3 [dell'**art. 2 della Circolare**] ulteriori criteri integrativi ai quali il magistrato assegnatario deve attenersi nell'esercizio della relativa attività di indagine" (**art. 2, 6° co., della Circolare** medesima, pure già sopra menzionato).

Ai sensi dell'**art. 11**, dedicato al "progetto organizzativo" dell'Ufficio di Procura, il "preposto" deve indicare

- "i criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto" [**punto 17) del terzo comma**];



*-“il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall’art. 19” **[punto 19) del terzo comma]**;*

*-“la previsione dei visti informativi, di cui all’art. 20 della ... circolare e la disciplina degli altri strumenti informativi previsti dagli artt. 21 e 22” **[punto 20) del terzo comma]**.*

Da nulla s’evince, invece, che il Procuratore della Repubblica debba o possa riservare a sé la competenza su uno o più atti di procedimenti oggetto di assegnazione a sostituti procuratori.

D’altra parte, nulla di ciò si legge nel successivo **art. 15**, dedicato ai “*Criteri di assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori, ai magistrati di prima assegnazione e ai procuratori aggiunti*”, dove, con i **commi da 8 a 12**, è espressamente sancito che

*-“8. L’assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla presente circolare.”;*

*9. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, può procedere all’auto-assegnazione o ad assegnazione a sé stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, in deroga ai criteri generali di assegnazione.*

*10. L’assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti.*

*11. Il procuratore della Repubblica cura un’idonea conservazione presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, della documentazione relativa ai provvedimenti di co-assegnazione e di auto-assegnazione di cui ai commi 3, 4, 10 e di quelli di assegnazione in deroga di cui al comma 5.*

*12. Il C.S.M. può valutare il corretto utilizzo del potere di cui ai commi predetti in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive o quando risulti necessario valutare l’attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo.”.*

La dizione del **dodicesimo comma** rende implicitamente chiaro che non esistono “poteri” o “prerogative” del Procuratore della Repubblica, nel rapporto con gli altri magistrati dell’Ufficio al quale è proposto e con riguardo ai procedimenti assegnati, diversi da quelli espressamente previsti dai commi precedenti.

Infatti, l’**art. 17**, dedicato alla “*Assegnazione di singoli atti*”, ben chiarisce che il compimento di singoli atti è previsto soltanto con riguardo ai procedimenti assegnati al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto, affinché altri magistrati in forza all’Ufficio provvedano ai relativi incombenzi; non il contrario, salvo che si versi in



una situazione di “*impedimento del magistrato assegnatario*” o che vi sia il “*consenso*” di questo<sup>3</sup>:

“1. *L’assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal procuratore della Repubblica o assegnati ai procuratori aggiunti, con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso.*”

2. *Il magistrato onerato del compimento di singoli atti è individuato secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo.”.*

Già andando al di là della previsione del D. l.vo 106/2006 -ma senza intaccare in alcun modo l’autonomia di ciascun singolo magistrato del pubblico ministero-, il Consiglio Superiore della Magistratura ha introdotto una serie di visti e di oneri informativi ulteriori rispetto alla logica ed al contenuto del principio dell’“assenso” sopra accennato; oltre a quel che stabiliscono gli **artt. 19-22 della Circolare**, però, veramente non si può andare, alla luce di quello che è l’attuale Ordinamento costituzionale della Repubblica:

**“Art. 19 - Assenso**

1. *Il procuratore della Repubblica, anche al fine di salvaguardare l’esigenza di speditezza del procedimento, disciplina espressamente le modalità di manifestazione del previsto obbligatorio “assenso” nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari. Qualora si avvalga della facoltà di cui all’art. 3, co. 3, D. Lgs. n. 106/2006, individua le ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo.*

2. *Nei casi di eventuale competenza delegata o di formazione differita dell’assenso, definisce il procedimento di formulazione dell’assenso e le regole per la risoluzione di eventuali contrasti.*

3. *Nei casi previsti dal comma 2, il procedimento dovrà comunque essere definito con decreto motivato adottato dal procuratore della Repubblica, sentito il magistrato titolare del procedimento.*

4. *Gli eventuali atti relativi all’interlocuzione sull’assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e devono essere inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica.*

5. *Restano salvi i diversi effetti delle specifiche eventuali previsioni relative al provvedimento di visto o all’adempimento dell’obbligo di informazione al procuratore della Repubblica o al suo delegato.”;*

**“Art. 20 - Visti**

1. *Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’art. 3 D. Lgs. n. 106/2006 e dall’art. 19 della presente circolare, il procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti siano a lui, ovvero ad un procuratore aggiunto, preventivamente trasmessi per l’apposizione del “visto”.*

<sup>3</sup> Vi sono, poi, le materie della “Sostituzione del magistrato” e della “Rinuncia all’assegnazione”, di cui agli **artt. 26 e 27 della Circolare**, che esulano, però, dalla questione qui trattata.



2. Il "visto" ha funzione conoscitiva in ordine alla esatta applicazione, da parte dei sostituti, dei principi definiti in via generale e dei criteri specificati nell'atto di assegnazione di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006 finalizzata anche a favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il procuratore aggiunto ed il procuratore della Repubblica.

3. Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del "visto" prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il procuratore della Repubblica, il procuratore aggiunto ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

4. In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 23 della presente circolare, il procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

5. Il procuratore della Repubblica dà atto, con separato provvedimento, dell'esperimento delle interlocuzioni di cui al comma 3, secondo periodo.

6. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul "visto" non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica.”;

#### **“Art. 21 - Comunicazioni**

Il procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può altresì prevedere nel progetto organizzativo che gli atti diversi da quelli previsti al precedente art. 20 posti in essere dai sostituti vengano comunicati a lui ovvero ad un procuratore aggiunto successivamente al loro compimento e anche per le vie brevi.”;

#### **“Art. 22 - Altri oneri informativi**

Il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto nell'ambito dell'unità organizzativa da lui coordinata, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, possono, inoltre, individuare, al momento dell'assegnazione o in un momento successivo, i procedimenti per i quali è opportuna una periodica interlocuzione informativa con il magistrato assegnatario sullo sviluppo delle indagini.”.

Se -com'è ben scritto nella “Direttiva” in oggetto- la richiesta di rilascio di copie di atti di un procedimento formulata da un giornalista rientra nel novero di quelle disciplinate dall'art. 116 c.p.p., tale norma prevede il dovere del “pubblico ministero” o del “giudice che procede al momento della presentazione della domanda” di provvedere sulla richiesta, cosicché, per quel che concerne l'Ufficio del pubblico ministero, i principi da osservare per individuare il magistrato specificamente competente sono quelli sopra indicati, ed è esclusa la competenza diretta e personale del “preposto all'ufficio” indicata, invece, nella Direttiva, lì dove, in pag. 41, si legge che “il rilascio ai giornalisti di copia degli atti processuali [è] di esclusiva prerogativa del Capo



dell'Ufficio previa interlocuzione, per i profili processuali di cui all'art. 116 c.p.p., con il P.M. assegnatario del procedimento”.

2

In data 25/7/2025, il Comandante della Stazione di Carovigno mi ha detto che una persona sottoposta alle indagini (oggi catturanda), entrata in contatto con lui per ricevere notificazione dell'interrogatorio preventivo fissato dal giudice, gli aveva riferito di essere venuta a conoscenza, a seguito di una richiesta formulata ai sensi dell'art. 335, 3° co., c.p.p., della pendenza del procedimento e del fatto che ero io il designato per la trattazione delle indagini.

Ciò era stato possibile -ed ho immediatamente riferito al suddetto Comandante l'esito dell'accertamento tempestivamente eseguito, al fine di escludere che si fosse trattato, invece, di una temuta violazione del segreto d'indagine- perché, nel momento dell'iscrizione della notizia di reato, era stata sbarrata la inopportuna dicitura presente sul relativo modulo “*Nulla Osta alla comunicazione ex art. 335 c.p.p.*” e, come da direttiva attualmente vigente (implicitamente richiamata in pag. 11 del “*PROGETTO*” in esame), la Segreteria aveva rilasciato la comunicazione chiesta dall'interessata mediante presentazione del modulo proposto dall'Ufficio (generico e, ritengo sin dalla sua istituzione e continuo a ritenere, non idoneo e non corrispondente al disegno del Legislatore che introdusse la norma *de qua*) senza munirsi di autorizzazione del magistrato designato per la trattazione del procedimento.

Mi sembra, dunque, che, in sede di nuovo “*Progetto organizzativo*”, presupposti e limiti delle richieste meritino approfondita rivalutazione, con previsione del rilascio di comunicazioni ai sensi dell'art. 335, 3° co., c.p.p. soltanto

- a coloro i quali indichino uno o più reati loro attribuiti,
- alle persone offese da reati attribuiti a persone, note o ignote, in denunce dalle medesime richiedenti presentate,
- ai rispettivi difensori che alleghino mandati con l'indicazione dei fatti ai quali essi si riferiscono.

Colgo l'occasione per porgere i miei ossequi.-

**Brindisi, 28 luglio 2025**

**Il sostituto procuratore della Repubblica**  
**Raffaele CASTO**





## *Procura della Repubblica di Brindisi*

### CONTRODEDUZIONI relative alle osservazioni sul nuovo Progetto Organizzativo della Procura di Brindisi

Il Procuratore della Repubblica Reggente;

viste le tempestive osservazioni formulate dal collega Raffaele Casto **e ritenuto di non accoglierle;**

visto l'art. 12 della vigente circolare C.S.M. sull'organizzazione degli Uffici di Procura;

#### **formula le seguenti controdeduzioni.**

Preliminarmente, si evidenzia che il collega Raffaele Casto NON è più un magistrato di questo Ufficio legittimato a formulare osservazioni, essendo stato trasferito, a sua domanda, presso la Procura della Repubblica di Taranto (con presa di possesso in tale Ufficio con decorrenza 16 settembre 2025), e pertanto le sue citate osservazioni sono da ritenersi inammissibili per evidente carenza di interesse, atteso che il progetto organizzativo in esame riguarda gli anni 2026/2029.

Tuttavia, nel merito, si precisa quanto segue.

1)

Il marginale segnalato errore materiale (pag. 10 del Progetto), ovviamente corretto, non costituisce osservazione rilevante ex art. 12 della citata circolare;

2)

L'attribuzione al Procuratore della Repubblica della responsabilità di autorizzare o negare il rilascio di copie di atti processuali NON più coperti da segreto, ex art. 116 c.p.p., in favore di giornalisti istanti, scaturisce dall'ovvia esigenza di rispettare la previsione normativa di cui agli artt. 5 del D. L.vo n. 106/2006 e 5/7° comma della vigente circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, che assegnano ESCLUSIVAMENTE al Procuratore della Repubblica (ovvero ad un magistrato dell'ufficio appositamente delegato) ogni funzione riguardante i rapporti dell'Ufficio con gli organi di informazione. Infatti, è fatto espresso divieto ai magistrati della Procura (ex art. 5/3° comma del suddetto decreto) di fornire informazioni circa l'attività giudiziaria dell'Ufficio. Pertanto, con la previsione di cui a pag. 41 del Progetto e con la direttiva ivi citata (ed allegata al Progetto), si è inteso semplicemente coniugare l'esigenza degli organi di informazione, di avere legittimamente notizie, con il divieto suddetto espresso nei confronti dei magistrati della Procura,



prevedendosi specificatamente l'obbligo per il Procuratore della Repubblica di una *interlocuzione*, per i profili processuali di cui all'art. 116 c.p.p., con il P.M. assegnatario del procedimento, e quindi certamente non privando il singolo magistrato della Procura di alcuna sua prerogativa.

3.

Le opinabili e inconferenti valutazioni giuridiche circa le modalità di rilascio della comunicazione ex art. 335 c.p.p. non costituiscono materia propria del Progetto Organizzativo, come si può agevolmente dedurre dalla lettura dell'art. 11 della citata Circolare. Tuttavia, si allega alla presente, per ogni valutazione, le tre datate direttive organizzative *in materia di rilascio delle comunicazioni delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato e delle informazioni alla persona offesa (art. 335 c.p.p. e 110 disp. att. c.p.p.)*; da cui si evince il corretto ed efficace modulo organizzativo adottato (allo stato non si segnalano ritardi o criticità nell'evasione delle richieste comunicazioni, contrariamente a quanto, purtroppo, avveniva prima dell'adozione del citato provvedimento), nonché l'assenza di ogni preclusione ad una eventuale diversa e successiva valutazione da parte del sostituto titolare del procedimento, prevedendosi (cfr. il provvedimento prot. n. 4477/2021 del 10 marzo 2021), tra l'altro, che: *la valutazione preliminare del magistrato procedente riguardo alla possibilità di rilasciare la comunicazione di cui sopra va effettuata all'atto dell'iscrizione della notizia di reato, mediante puntuale sbarramento della relativa casella nell'apposito stampato.*

Si dispone che il presente provvedimento venga allegato al nuovo Progetto Organizzativo che dovrà essere inviato al Consiglio Giudiziario per il prescritto parere.

Brindisi, 4 agosto 2025

Il Procuratore della Repubblica Reggente

Antonio NEGRO







## Procura della Repubblica di Brindisi

Prot. 4477/2021

### ORDINE DI SERVIZIO IN MATERIA DI RILASCIO DELLE COMUNICAZIONI DELLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO E DELLE INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA (art. 335 c.p.p. e 110 disp. att. c.p.p.).

A tenore dell'art. 335, terzo comma, c.p.p., la comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato può essere data solo alla persona cui il reato è attribuito, alla persona offesa dal reato (che può non coincidere con il denunziante), ai rispettivi difensori, sempre che ne facciano formale richiesta. Formalità imprescindibile è che la richiesta venga formulata per iscritto e presentata:

- personalmente dall'interessato;
- a mezzo posta in piego raccomandato, unitamente alla copia del documento di identità ed all'affrancatura necessaria per l'invio della comunicazione;
- nel solo caso dei difensori già nominati con mandato rilasciato ai sensi dell'art. 391/nonies 2° co., c.p.p. o ai sensi dell'art. 101 c.p.p., a mezzo pec, con allegazione di copia del mandato conferito.

Sono da escludere modalità di presentazione dell'istanza a mezzo e-mail e fax. AA

Le informazioni da comunicare riguardano esclusivamente le iscrizioni effettuate nei registri di reato modello 21, 21 bis e 44; pertanto non può essere effettuata nessuna comunicazione per le iscrizioni effettuate nei modelli 45 e 46.

Laddove unitamente alla richiesta di comunicazione il soggetto interessato depositi atto di nomina di difensore riferita specificatamente ad uno o più procedimenti di cui indichi gli estremi, l'ufficio del Registro Generale provvederà ad inviare immediatamente detto atto di nomina, indipendentemente dal rilascio della certificazione ex art. 335 c.p.p. ai magistrati assegnatari dei procedimenti, ritenendo una copia che rimarrà allegata alla richiesta.

Alla stregua delle disposizioni organizzative già allo scopo impartite, ~~la valutazione preliminare del magistrato procedente riguarda la possibilità di rilasciare la comunicazione di cui sopra va effettuata all'atto dell'iscrizione della notizia di reato, mediante puntuale sbarramento della relativa casella nell'apposito stampato. La durata della comunicazione riguarda i soli procedimenti passibili di comunicazione.~~

Viceversa, nel caso dei procedimenti per reati di cui all'art. 407 comma secondo lettera a) c.p.p., le cui iscrizioni non sono comunicabili in quanto la segretezza è statuita *per tabulas*, occorrerà sbarrare una differente casella recante la dicitura "*iscrizione non comunicabile ex lege*".

In tal senso si provvederà ad integrare il foglio dell'iscrizione delle notizie di reato: nell'ipotesi in cui detta valutazione preliminare sia negativa, l'eventuale istanza di cui all'art. 335, comma terzo, c.p.p. sarà trasmessa al P.M. titolare del procedimento per la valutazione definitiva riguardo all'eventuale segretezza della notizia di reato. Occorre dunque prestare particolare attenzione in presenza di un'iscrizione sussumibile nel catalogo di cui all'art. 407 lett. a) c.p.p., posto che in tal caso il divieto di comunicazione è evidentemente correlato all'obbligo di preservare la segretezza dell'indagine, ed è posto peraltro a presidio di ulteriori disposizioni codicistiche, ed in particolare:

- quella di cui all'art. 405, comma terzo c.p.p., che indica per detta tipologia di reati il termine di un anno per la conclusione delle indagini;



- quella di cui all'art. 406, comma quinto bis, c.p.p. che, in talune delle fattispecie ricomprese nel menzionato catalogo (tra cui alcune ipotesi di violenza sessuale), impone la segretezza della procedura preordinata alla proroga dei termini di indagine.

Allo scopo di semplificare le procedure di consegna di tutti i certificati ex art. 335/commi 3 e 3/ter c.p.p. e considerata la insussistenza di esigenze di segretezza investigativa, si reputa opportuno in ogni caso autorizzare il Responsabile del Registro Generale al rilascio delle comunicazioni suddette per tutti i reati di competenza del Giudice di Pace iscritti nei modelli 21 bis o 44 (bis), per i procedimenti iscritti per violazioni del Codice della Strada (artt. 186, 187, 189 e 116 C.d.S.), per il reato di omesso versamento all'INPS delle ritenute effettuate dal datore di lavoro (iscritti nei mod. 21 o 44), ancora per tutti i procedimenti iscritti nei mod. 21 e 44 ed affidati all'U.D.A.S. nonché per tutti i procedimenti iscritti nei mod. 45 e 46, ed infine per tutti i procedimenti già definiti con archiviazione nelle ipotesi di istanze da parte delle persone offese ex art. 335/3-ter c.p.p.

Ciò posto, le informazioni da comunicare saranno precedute dalla formula:  
**"dalle ricerche nel sistema informativo RE.GE risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione".**

Seguirà la sola indicazione del numero del registro delle notizie di reato (mod. 21, 21 bis o 44) e della persona cui il reato è attribuito e che ne abbia fatto richiesta, ovvero il cui nominativo sia stato espressamente richiesto dalla persona offesa dal reato: in quest'ultimo caso, qualora si tratti di procedimento iscritto a mod. 44, sarà precisato che si procede a carico di ignoti. Nel caso in cui un'iscrizione può essere comunicata sarà indicato anche il nome del magistrato assegnatario del procedimento.

Qualora risultino iscritte allo stesso numero del registro notizie di reato più persone, per il medesimo reato o per reati diversi, si procederà come di seguito:

- se la richiesta proviene da persona indagata deve essere comunicato solo il suo nominativo;
- se la richiesta proviene da persona offesa deve essere comunicato solo il nominativo della persona o delle persone cui è attribuito il reato in relazione al quale essa è offesa, se necessario previa opportuna interlocuzione con il magistrato procedente.

La comunicazione ex art. 335/3° comma c.p.p. potrà riguardare solo le iscrizioni di procedimenti pendenti in fase di indagini preliminari. Essa non potrà pertanto riguardare le seguenti ipotesi:

- decreto di archiviazione già emesso;
- procedimenti trasmessi ad altra autorità;
- procedimenti in cui sia stata esercitata l'azione penale.

Laddove invece, sia per divieto di legge, sia perché il magistrato titolare del procedimento abbia optato per la segretezza, sia perché si tratti di iscrizione a mod. 45 o 46, la comunicazione debba essere negativa, l'Ufficio del Registro Generale utilizzerà la seguente formula:

**"dalla ricerche del sistema informatico RE.GE. non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione".** In detta ipotesi lo stampato contenente la comunicazione negativa conterrà anche la seguente indicazione:

**"la presente comunicazione non riguarda eventuali procedimenti definiti con archiviazione o con proscioglimento o con esercizio dell'azione penale, ovvero trasmessi ad altro ufficio per competenza; non riguarda altresì procedimenti iscritti a mod. 45 in quanto relativi a fatti non costituenti reato, ovvero a mod. 46 in quanto anonimi."**

A fini informativi, qualora l'istanza di cui all'art. 335, terzo comma, sia formulata da soggetto che rivesta la qualifica di persona offesa che abbia presentato denuncia, lo stampato relativo conterrà altresì la seguente dicitura:

**"ulteriori informazioni circa la trattazione della denuncia presentata potranno essere richieste ai sensi dell'art. 335, comma terzo ter, c.p.p.."**

Detta ultima disposizione stabilisce che, *"senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione delle denunzia, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo."* Pare evidente, dunque, che nessuna informazione possa essere fornita circa lo stato dei



procedimenti secretati per legge o per disposizione del magistrato procedente, ma che per gli altri potranno essere fornite le informazioni compatibili con il segreto investigativo una volta decorso il termine di sei mesi. Il contenuto dell'informazione, in siffatta evenienza, per sua stessa natura, non può essere demandato al Responsabile del Registro Generale sulla base di una valutazione preliminare del magistrato titolare del procedimento all'atto dell'iscrizione della notizia di reato. Pertanto le richieste formulate dalla persona offesa denunziante ai sensi dell'art. 335, comma 3 ter, c.p.p., fatte salve le eccezioni di cui sopra (procedimenti affidati all'U.D.A.S., procedimenti iscritti nei mod. 21/bis e 44 (bis), procedimenti archiviati, ecc.) per i quali l'onere della comunicazione è affidata al Responsabile citato, saranno trasmesse al pubblico ministero titolare del procedimento il quale provvederà a fornire la prescritta comunicazione nel ricorrere dei presupposti di legge ed a modulare il suo contenuto in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, nonché a restituire l'atto una volta compilato all'Ufficio RE.GE. per la consegna all'interessato.

In conclusione, si dispone, per la necessaria uniformità, che NON sono adottabili provvedimenti diversi, per contenuto e tenore, da tutti quelli suddetti, atteso quanto espressamente previsto dagli artt. 335 c.p.p. e 110 disp. att. c.p.p. ed onde garantire la necessaria riservatezza delle investigazioni nonché il diritto degli indagati e delle persone offese di ricevere tempestivamente le informazioni dovute.

Dispone che copia della presente sia inviata:

ai sigg. Sostituti Procuratori;

al sig. Responsabile del Registro Generale;

e per opportuna conoscenza

al sig. Procuratore Generale della Repubblica di Lecce;

al sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi,;

al sig. Presidente della Camera Penale di Brindisi.

Brindisi, 10 marzo 2021



Il Procuratore Aggiunto della Repubblica  
Antonio NEGRO

Il Procuratore della Repubblica  
Antonio DE DONNO



Prot 160/21 int.

139



## Procura della Repubblica di Brindisi

Oggetto: integrazione del provvedimento in data 5.11.2019 concernente il rilascio delle certificazioni ex art. 335 c.p.p..

Il Procuratore della Repubblica;

atteso che occorre assicurare l'uniformità interpretativa riguardo al rilascio delle certificazioni ex art. 335 c.p.p., anche allo scopo di evitare che in ordine ad una medesima istanza concernente più procedimenti si possa pervenire a difformi determinazioni interpretative da parte dei magistrati interessati;

premesso che presso la Procura della Repubblica di Brindisi la competenza al rilascio delle certificazioni ex art. 335 cpp è assegnata all'ufficio centralizzato che fa capo al Responsabile del Registro Generale, e che i relativi certificati vengono rilasciati sotto esclusiva responsabilità del Procuratore della Repubblica, in osservanza del disposto di cui all'art. 110 bis disp. att. c.p.p., a tenore del quale il rilascio della relativa certificazione spetta alla Segreteria della Procura della Repubblica, necessariamente quindi ad un ufficio centralizzato (come peraltro è del tutto ovvio stante la peculiarità della procedura che potrebbe concludersi con il rilascio di un certificato negativo laddove nessun procedimento risulti iscritto);

che, conseguentemente, la competenza in ordine alla verifica delle condizioni di ammissibilità dell'istanza incombono esclusivamente in capo al Procuratore della Repubblica, che le verificherà al momento di pervenimento della stessa;

che, una volta effettuata detta verifica, l'istanza sarà inoltrata, con nota a firma del Procuratore della Repubblica, ai magistrati eventualmente assegnatari di procedimenti iscritti a mod. 21 o 44 e pendenti in fase di indagine (secondo le attestazioni contenute nel SICP), i quali potranno rilasciare il nulla osta, ovvero disporre la secretazione con decreto motivato per un periodo di tre mesi non rinnovabile, a decorrere dalla data della relativa comunicazione: in tutti i casi in cui il magistrato interessato non abbia provveduto a disporre la secretazione con decreto motivato, che rimarrà allegato agli atti, il Procuratore della Repubblica provvederà al rilascio del certificato, attestando che "risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione", fuori dai casi di secretazione *ex lege*;

P.Q.M.

Dispone nei termini di cui innanzi;

dispone la comunicazione del presente provvedimento ai magistrati togati ed al Direttore responsabile del Registro Generale.

Brindisi, 11 novembre 2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

DR. Antonio De Donno





## *Procura della Repubblica di Brindisi*

Il Procuratore della Repubblica Reggente Antonio Negro, visti i precedenti ordini di servizio riguardanti le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. (prot. nn. 4477 del 10 marzo e 160 in data 11 novembre 2021), allegati al presente provvedimento;  
ritenuta la necessità di semplificare ulteriormente la procedura ivi prevista;

### DISPONE CHE

all'esito della prevista verifica circa le condizioni di ammissibilità dell'istanza, prerogativa del Procuratore con l'ausilio del personale già addetto, venga adottato un espresso provvedimento SOLO in caso di rigetto dell'istanza.

Restano ferme ed efficaci tutte le altre disposizioni di cui ai citati provvedimenti/ordini di servizio.

Si comunichi il presente ordine di servizio al dr. De Matteis ed al personale addetto al servizio sopra menzionato.

Brindisi, 16 gennaio 2025

*Il Procuratore della Repubblica Reggente*

*Antonio NEGRO*







**Periodo 01/01/2025-31/07/2025**

| SEZIONE A - Notizie di reato con autore<br>identificato (Mod. 21) |        | SEZIONE B - Notizie di reato con autore<br>ignoto (Mod. 44) |        | SEZIONE C - Atti non costituenti notizia di<br>reato (Mod. 45) |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|
| MOVIMENTO                                                         | NUMERO | MOVIMENTO                                                   | NUMERO | MOVIMENTO                                                      | NUMERO |
| Pendenti all'inizio del periodo                                   | 3359   | Pendenti all'inizio del periodo                             | 909    | Pendenti all'inizio del periodo                                | 527    |
| Sopravvenuti nel periodo                                          | 2910   | Sopravvenuti nel periodo                                    | 2149   | Sopravvenuti nel periodo                                       | 1008   |
| Esauriti nel periodo                                              | 3141   | Esauriti nel periodo                                        | 2078   | Esauriti nel periodo                                           | 1057   |
| Pendenti alla fine del periodo<br>(1A+2A-3A)                      | 3128   | Pendenti alla fine del periodo<br>(1B+2B-3B)                | 980    | Pendenti alla fine del periodo<br>(1B+2B-3B)                   | 478    |

**Periodo 01/01/2023-31/12/2023**

| SEZIONE A - Notizie di reato con autore identificato (Mod. 21) |        | SEZIONE B - Notizie di reato con autore ignoto (Mod. 44) |        | SEZIONE C - Atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45) |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|
| MOVIMENTO                                                      | NUMERO | MOVIMENTO                                                | NUMERO | MOVIMENTO                                                   | NUMERO |
| Pendenti all'inizio del periodo                                | 3974   | Pendenti all'inizio del periodo                          | 1096   | Pendenti all'inizio del periodo                             | 667    |
| Sopravvenuti nel periodo                                       | 6159   | Sopravvenuti nel periodo                                 | 6707   | Sopravvenuti nel periodo                                    | 1874   |
| Esauriti nel periodo                                           | 6373   | Esauriti nel periodo                                     | 6657   | Esauriti nel periodo                                        | 2107   |
| Pendenti alla fine del periodo (1A+2A-3A)                      | 3760   | Pendenti alla fine del periodo (1B+2B-3B)                | 1146   | Pendenti alla fine del periodo (1B+2B-3B)                   | 434    |

**Periodo 01/01/2024-31/12/2024**

| SEZIONE A - Notizie di reato con autore identificato (Mod. 21) |        | SEZIONE B - Notizie di reato con autore ignoto (Mod. 44) |        | SEZIONE C - Atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45) |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|
| MOVIMENTO                                                      | NUMERO | MOVIMENTO                                                | NUMERO | MOVIMENTO                                                   | NUMERO |
| Pendenti all'inizio del periodo                                | 3760   | Pendenti all'inizio del periodo                          | 1146   | Pendenti all'inizio del periodo                             | 434    |
| Sopravvenuti nel periodo                                       | 5260   | Sopravvenuti nel periodo                                 | 4677   | Sopravvenuti nel periodo                                    | 1581   |
| Esauriti nel periodo                                           | 5661   | Esauriti nel periodo                                     | 4914   | Esauriti nel periodo                                        | 1488   |
| Pendenti alla fine del periodo (1A+2A-3A)                      | 3359   | Pendenti alla fine del periodo (1B+2B-3B)                | 909    | Pendenti alla fine del periodo (1B+2B-3B)                   | 527    |

# Procura della Repubblica di BRINDISI

**Periodo 01/01/2021-31/12/2021**

| SEZIONE A - Notizie di reato con autore identificato (Mod. 21) |        | SEZIONE B - Notizie di reato con autore ignoto (Mod. 44) |        | SEZIONE C - Atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45) |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|
| MOVIMENTO                                                      | NUMERO | MOVIMENTO                                                | NUMERO | MOVIMENTO                                                   | NUMERO |
| Pendenti all'inizio del periodo                                | 4152   | Pendenti all'inizio del periodo                          | 1431   | Pendenti all'inizio del periodo                             | 1150   |
| Sopravvenuti nel periodo                                       | 6048   | Sopravvenuti nel periodo                                 | 7408   | Sopravvenuti nel periodo                                    | 3951   |
| Esauriti nel periodo                                           | 6072   | Esauriti nel periodo                                     | 7713   | Esauriti nel periodo                                        | 4061   |
| Pendenti alla fine del periodo (1A+2A-3A)                      | 4128   | Pendenti alla fine del periodo (1B+2B-3B)                | 1126   | Pendenti alla fine del periodo (1B+2B-3B)                   | 1040   |

**Periodo 01/01/2022-31/12/2022**

| SEZIONE A - Notizie di reato con autore identificato (Mod. 21) |        | SEZIONE B - Notizie di reato con autore ignoto (Mod. 44) |        | SEZIONE C - Atti non costituenti notizia di reato (Mod. 45) |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|
| MOVIMENTO                                                      | NUMERO | MOVIMENTO                                                | NUMERO | MOVIMENTO                                                   | NUMERO |
| Pendenti all'inizio del periodo                                | 4128   | Pendenti all'inizio del periodo                          | 1126   | Pendenti all'inizio del periodo                             | 1040   |
| Sopravvenuti nel periodo                                       | 5406   | Sopravvenuti nel periodo                                 | 5403   | Sopravvenuti nel periodo                                    | 3018   |
| Esauriti nel periodo                                           | 5560   | Esauriti nel periodo                                     | 5433   | Esauriti nel periodo                                        | 3391   |
| Pendenti alla fine del periodo (1A+2A-3A)                      | 3974   | Pendenti alla fine del periodo (1B+2B-3B)                | 1096   | Pendenti alla fine del periodo (1B+2B-3B)                   | 667    |